SVOLGIMENTO STORICO

DELLA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GENOVA

PER

L'AVV. RAFFAELE DRAGO

DISCORSO LETTO IN OCCASIONE DELLA SUA AGGREGAZIONE
ALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA NEL PATRIO ATENEO

GENOVA
TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI
1885

ONORANDISSIMO PRESIDE,

ILLUSTRI DOTTORI E PROFESSORI,

Con tratto di squisita benevolenza m' avete insignito dell' altissimo onore di sedere con Voi, dotti e valenti cultori delle scienze giuridico-politico-amministrative, nobili ed insigni custodi delle sapienti e gloriose tradizioni di questa storica facoltà (1).

(1) La proposta di aggregazione venne fatta dagli Esimi Professori e Dottori Boccardo Domenico, Enrico Gandolfo, Giuseppe Bruzzo Preside della Facoltà, Antonio Ponsiglione, Stefano Castagnola, Paolo Bigliati e Wautrain-Cavagnari Vittorio. Fu approvata dalla Facoltà, nella sua adunanza dei 19 Luglio 1884, col voto favorevole dei suddetti Professori e Dottori, e con quello pure dei Professori e Dottori Cabella Cesare, Orsini Tito, Bensa Paolo Emilio, Grasso Giacomo, Maurizio Giovanni, Boccardo Gerolamo, Castellani Gioachino, Rossi Gio. Batta, Parodi Tito e Boselli Paolo.

Il solenne ricevimento da parte della Facoltà di Giurisprudenza si fece li 4 dicembre 1884.

Colla più profonda commozione dell' animo mio, Ve ne porgo vivissimi ed affettuosissimi ringraziamenti.

Grazie speciali gradisca l'egregio Dottore, che, giovane d' anni, di nobile ingegno e maturo di studi, mi presentò a Voi, in modo, oltre ogni dire, benevolo e gentile (1).

Modesto cultore di studi amministrativi, non avrei mai osato pensare che al Voto benevolo della Magistratura cittadina, la quale mi eleggeva a Capo del benemerito Corpo degli Impiegati civici, cui ho l' onore d' appartenere da oltre cinque lustri, sarebbe seguito altro voto così preclaro ed insigne.

Dolentissimo che la parola disadorna non si presti, come vorrei, a significarvi tutta la pienezza e sincerità della mia riconoscenza, Vi dirò solo, che del giorno in cui Vi compiaceste acclamarmi Vostro Collega, e di questo in cui, con solenne cerimonia, suggellate quell' elezione, terrò incancellabile e gradita memoria nel mio cuore, come delle gioie più pure e più belle ch'abbia io provato nel laborioso cammino della vita.

Il Vostro sapere, il Vostro senno mi saranno sempre di scuola alla mente, ed al cuore di conforto.

E prendendo animo dalla Vostra benevolenza, sottopongo al sapiente Vostro giudizio il saggio d' un mio lavoro sullo svolgimento storico-giuridico della nostra Magistratura Municipale.

(1) Dottore Professore Avv. Giacomo Grasso.

La Repubblica Ligure che, per principio de' suoi statuti, conferiva il diritto di governare solo a chi era inscritto nel libro d'oro della Nobiltà, e gli altri cittadini ammetteva unicamente a godere dei diritti civili, non è a dire quanto rimanesse scossa dalla propaganda rivoluzionaria francese, la quale stabiliva per principio che i cittadini tutti avevano sacro diritto di prendere parte al maneggio della cosa pubblica.

A maggiormente confermare queste idee democratiche, giovavano il ricordo dell'eroica e prodigiosa cacciata degli Austriaci fatta dal popolo nel dicembre del 1746, la quale aveva lasciato per qualche tempo ne' suoi capi la somma delle cose; e la credenza di molti che la Repubblica era stata ammessa al Congresso d'Aquisgrana, non ostante la resa di Genova agli Austriaci fatta dal Governo aristocratico (1), sol perchè questo, quale amministratore

(1) Gli originali dei Capitoli di resa stipulati fra i Generali dell'armata di Sua Maestà l'Imperatrice Regina d'Ungheria e Boemia colla Serenissima Repubblica di Genova, hanno la data dei 6 settembre 1746, e sono depositati nell'Archivio del Municipio. Uno di essi è firmato dal Doge Gio. Dom. Brignole e da diecinove Senatori coi rispettivi bolli gentilizi. L'altro è firmato da Giuseppe Maria Sartorio, *Segretario di Stato,* dal March. Gio. Batta Adorno e dal Conte di Broun. Detti documenti furono acquistati dalla Giunta Municipale nel novembre dell'anno 1864.

e non padrone, non aveva potuto legalmente compierla senza il consenso del popolo.

Si aggiungeva pure il fatto che una porzione di nobili, in parte caduti per i propri vizî dal lustro e dall' opulenza primiera, ed in parte rabbiosi per recenti e vecchie ruggini verso i più potenti patrizi, affettando popolarità, segretamente fomentavano le idee democratiche, colla speranza di risalire al lustro ed alla opulenza di prima, e di farsi nuovamente strada al governo.

Il Gran Consiglio della Repubblica preoccupato di questo stato di cose, e dell' opportunità di persuadere il popolo che il Governo non era alieno da miglioramenti amministrativi e da riforme legislative, fino dal 20 febbraio 1794 aveva istituita una Commissione col mandato di rivedere tutte le leggi posteriori alla costituzione. E nella speranza di rafforzarsi contro le potenze ostili, in ispecie contro le insolenze dell' Inghilterra, il Governo stipulava nel 1796 un'alleanza colla Repubblica Francese, per la quale si obbligava di escludere dai porti dello Stato le navi inglesi, di proibire ai sudditi genovesi di portare munizioni e viveri all' Inghilterra, di pagare due milioni per l'amicizia della Francia e di darlene altri due ad imprestito. In ricambio riceveva la promessa d' ottenere i soldati necessari per presidiare la città e le riviere, di provvedere alla difesa di Genova, ove la Gran Brettagna le intimasse guerra, d'avere guarentita l' integrità del territorio della Repubblica.

Tutto riuscì inutile!

Le rapide vittorie di Napoleone in Italia, i rovesci di Europa, la caduta della Repubblica Veneta, la costituzione della Repubblica Cisalpina, il desiderio sempre crescente della Francia di fare, per suoi fini politici e militari, della Liguria una provincia francese, la continua propaganda da parte dei novatori genovesi e forestieri delle idee allettatrici di libertà e d' indipendenza, la per-

plessità e l' irresolutezza del Governo, dibattentesi, senz'animo e senza forza, fra la vita e la morte, nel reprimere gli atti contro la sua istituzione per timore di peggio da parte di Napoleone e del Direttorio francese, andavano gradatamente preparando l'eccidio della Repubblica Ligure.

Le molte ed ardite provocazioni contro il reggimento aristocratico, destramente favorite dai maneggi del Rappresentante francese per assicurare, nell' interesse della sua nazione e dell'armata di Italia, il possesso di Genova alla Francia, produssero ben presto l' effetto desiderato. Imperocchè dapprima le ire sediziose, poi le sommosse, indi le minaccie d' una guerra civile, diedero a Bonaparte il desiderato pretesto per effettivamente distruggere la Repubblica oligarchica.

Il Governo d' altra parte sbigottito e servo della moltitudine, diviso nelle opinioni, desideroso di evitare la guerra civile, intimorito dalle aperte e violenti minaccie di Napoleone accompagnate dalla presenza dell' esercito e della flotta francese, lusingato che una forma più democratica avrebbe fatta la salute della Repubblica, cedette, ed il Minor Consiglio, li 31 maggio 1797, dava a tre Deputati mandato d' introdurre nella Costituzione della Repubblica, di concerto col generale Bonaparte, quelle varianti che ritenessero opportune e coerenti al sistema dell' Italia, e di fare quelle convocazioni dei Capi Corpi ed Arti ed altri che giudicassero a proposito per sentire il voto generale della Nazione, con espresso ordine d' instare principalmente per la integrità del territorio della Repubblica e per il rispetto delle proprietà dei genovesi e degli altri abitanti della Riviera e Stati (1).

(1) Le insidie adoperate dal Governo francese e da Buonaparte contro la Repubblica Ligure sono magistralmente narrate dal Botta nella sua *Storia d'Italia dal 1789 al 1814;* libro XI, pag. 287 e

Que' Deputati recatisi a Montebello, ov' era il quartier Generale di Bonaparte, concordarono li 5 e 6 giugno una Convenzione, nella quale, i Deputati Genovesi, ammettendo che la felicità della Nazione esigeva le fosse rimesso dal suo Governo il deposito della sovranità statogli confidato, ed accettando che ne fosse mutata la forma, stabilirono i seguenti principî direttivi della nuova forma di governo:

1. Il Governo della Repubblica di Genova riconoscesse che la Sovranità risiede nella riunione di tutti i cittadini del territorio Genovese.

2. Il potere legislativo fosse confidato a due Consigli rappresentativi composti, l' uno di 300, e l' altro di 150 membri.

3. Il potere esecutivo appartenesse ad un Senato di 12 membri presieduti da un Doge. — Il Doge e i Senatori fossero nominati dai due Consigli.

4. Ogni Comunalità avesse una Municipalità ed ogni Distretto un' amministrazione.

5. I modi di elezione di tutte le autorità, la circoscrizione dei distretti, la porzione di autorità confidata ad ogni corpo, l' organizzazione del potere giudiziario e della forza militare ecc., fossero determinati da una Com-

seg., libro XXI, pag. 122 e seg.; libro XXII, pag. 168 e seg. Parigi, MDCCCXXIV; dal Gaggero, *Compendio della storia di Genova dall' anno 1777 al 1797 che fa seguito a quelle di Francesco Maria Accinelli;* dal Clavarino; *Annali della Repubblica Ligure dell' anno 1797 a tutto l' anno 1805.* — Sono pure indicate dal Bargellini; *Storia popolare di Genova dalla sua origine sino ai nostri tempi;* dal Casalis *Dizionario Geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Vol. VII, Voc. *Genova.* — *Relation de la Révolution de Gênes; Documento 14. Miscellanea della R. Università*, Tom. IV. *Sala 3.ª* HH. III, 78. — L. T. Belgrano, *Imbreviature di Giovanni Scriba* — Aneddoti sugli ultimi anni della Repubblica di Genova; pag. 97.

missione legislativa, incaricata di compilare la costituzione e tutte le leggi organiche del Governo.

6. Il popolo ritrovandosi reintegrato nei suoi diritti, ogni specie di privilegio e di organizzazione particolare che rompe l' unità dello Stato, fosse necessariamente annullata.

7. Il Governo provvisorio si confidasse ad una Commissione di Governo composta di 22 membri presieduta dal Doge attuale, da installarsi il 14 di giugno, di quell' anno.

Tale Convenzione veniva tosto ratificata dal Minor Consiglio li 9 giugno (con 57 voti contro 7). Non fu sottoposta alla sanzione del Consiglio Maggiore per temanza che fra i nobili poveri, usi ad opinare per chi faceva loro le spese, si costituisse un' inutile opposizione, e perchè sembrava inoltre assurdo trarlo dalla sua nullità alla vigilia di essere sciolto.

È facile rilevare l' importanza politica di quell' atto. Primieramente, dal Governo aristocratico ed oligarchico, riconoscevasi nel modo più esplicito il principio della sovranità del popolo, tanto colla dichiarazione d'avere avuto dal popolo il deposito della medesima, quanto colla proclamazione che la sovranità risiedeva nella riunione di tutti i cittadini del territorio genovese.

In secondo luogo perchè il potere legislativo essendo confidato a due Consigli rappresentativi si annullava di diritto e di fatto la supremazia che fino allora avevano esercitata nelle cose del Governo le famiglie dei nobili residenti in Genova; inquantochè tutte le regioni dello Stato mediante i loro deputati avrebbero acquistata proporzionata influenza nel corpo legislativo e nel Governo.

Infine perchè stabiliva il principio del decentramento amministrativo coll' istituzione di corpi locali, i quali di-

rettamente provvedessero ai bisogni particolari delle varie regioni, ed in ispecie colle Municipalità, primo elemento delle nazioni che si costituiscono, ultimo ricovero dell'autorità che cade.

I membri del Governo provvisorio furono eletti da Napoleone fra le varie classi di cittadini, e le diverse regioni della Liguria (1).

Il Governo Provvisorio, giusta la convenzione di Montebello, si costituiva li 14 giugno alle 2 di mattina. Ed immediatamente provvedendo al suo organamento, istituiva nel suo seno quattro Comitati, composti di tre membri: *Polizia, Militare, Finanze, Relazioni Estere* (2). Indi ne sta-

(1) Fu composto di otto nobili, compreso il Doge, un ricco proprietario non nobile, cinque negozianti, cinque avvocati, un medico, e due ufficiali militari. Ved. *Gazzette Nationale ou Le Moniteur Universel, N. 279,* 27 giugno 1797. — Quando il Generalissimo di Francia, scrive il Botta, creava quella nuova Signoria, aveva in pensiero, non solamente di dare autorità a uomini prudenti, e lontani da voglie estreme, ma ancora mescolando uomini di diverse condizioni, di mostrare che la sovranità non cadeva più in pochi, ma bensì in tutti, cosa che avrebbe dovuto far quietare, contentando le ambizioni, molti umori. Ma nelle rivoluzioni le ambizioni sono incontentabili, e come se le faccende pubbliche potessero maneggiarsi continuamente dalla moltitudine, il restringerle in pochi magistrati era riputato aristocrazia: gli esclusi gridavano tirannide, gente pericolosissima, perchè pretendeva parole di amore di patria. *Storia d'Italia;* libro undecimo; Vol. 2, pag. 308. 312.

(2) Il *Comitato di Polizia* aveva per ufficio di conservare la pubblica tranquillità in tutto lo Stato, con facoltà di procedere all'arresto di chiunque la turbasse: e d'invigilare su le incombenze del Magistrato della Consegna. Il *Comitato Militare* surrogava gli in addietro Magistrati di Genova e delle Galee, cumulando la direzione di ogni forza armata, riservandosi il Governo Provvisorio a provvedere circa la Giurisdizione criminale. Il *Comitato di Finanza*

biliva altri tre: *Soccorsi pubblici, Ospedali e Fondazioni Pie, Corrispondenza interna, Istruzione pubblica* (1).

E quasi contemporaneamente eleggeva la Commissione legislativa incaricata di compilare la nuova Costituzione (2).

prendeva il luogo della in addietro Camera e de' Coadiutori Camerali, tanto nella percezione, quanto nel maneggio de' pubblici fondi. Il Comitato di *Relazioni Estere* curava la corrispondenza coi Governi esteri, e costituiva una nuova funzione.

Colla creazione di detti Comitati, rimanevano soppressi i Magistrati ed Uffizi: *Inquisitori di Stato, Supremi Sindacatori, Galee, Guerra, Camera, Coadiutori Camerali.* Però rinnovavansi provvisoriamente agli altri già cessati Magistrati, Giurisdicenti Consoli, Amministrazioni comunali ecc. di qualunque natura le loro passate autorità.

Successivamente il *Comitato di polizia* fu portato a cinque Membri. Ved. *Registro delle sessioni del Governo Provvisorio della Repubblica di Genova dal giorno della sua installazione.* Genova. Stamperia Nazionale.

(1) Decreti dei 16 e 24 Giugno. Il Comitato dei *Soccorsi Pubblici, Ospedali* ecc. aveva incarico di provvedere alla loro sistemazione e miglioramento. Quello di *Corrispondenza Interna* alle relazioni fra il Governo Centrale ed i Corpi amministrativi locali. Quello d' *Istruzione pubblica*, d' invigilare e di provvedere all' Università ed a tutte le scuole pubbliche comprese quelle di Carità. Con decreto 29 giugno era stabilito: che un membro del Governo provvisorio non poteva essere contemporaneamente di due Comitati: e che in caso di elezione in due, si intendesse eletto per quello che avesse riportato maggior numero di voti. Ved. *Registro citato,* nella nota precedente.

(2) Con decreto 19 giugno stabilivasi: che sarebbe stata scelta interamente fuori del seno del Governo provvisorio e che il numero de' suoi membri fosse di undici, dei quali cinque per la città di Genova e tre podesterie, tre per la Riviera di Ponente, due per la Riviera di Levante ed uno per il territorio al di là dei Gioghi. Con altro decreto del 20 giugno si eleggevano i membri imponendo loro l' obbligo di accettare l' incarico sotto pena di essere considerati indifferenti alla salute della patria, coll'onere di una multa di mille scudi da lire tre cadauno. Ved. *Registro citato,* nella nota precedente.

Così quel Governo esercitava di fatto il potere legislativo e quello esecutivo, senza alcuna responsabilità, in aperta opposizione al principio della distinzione dei poteri (1).

Nell' intendimento poi di attuare i principî di decentramento sanzionati dalla convenzione di Montebello, e di preordinare il pieno stabilimento della democrazia, affinchè il popolo fosse preparato a deliberare con maturità la Costituzione ed alle elezioni che dalla medesima gli sarebbero state affidate, si provvedeva all' ordinamento provvisorio dello Stato, dividendone il territorio in Distretti, istituendovi amministrazioni Centrali, e stabilendo Municipalità in tutti i luoghi ove esistevano corpi comunitativi ed amministrativi (2).

(1) Dalla legge 26 e 29 marzo 1798 istitutiva della Corte di Cassazione e da quella degli 11 e 19 maggio successivo, che ne ampliava l' autorità, risulta altresì che il Governo Provvisorio esercitava le funzioni del potere giudiziario. Infatti in dette leggi dichiaravansi soggette alla Cassazione tutte le cause inappellabili in cause civili e tutte le sentenze definitive in cause criminali proferite dai 14 giugno 1797 fino alla pubblicazione della legge della Corte di Cassazione, purchè fosse presentato ricorso in un dato termine, e deliberavasi di comprendervi pure le sentenze *che l' ex-Governo Provvisorio ha proferite nelle cause contenziose con esercitare meramente le funzioni del potere giudiziario*. Ved. *Raccolta delle leggi ed atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure*. Vol. I, N. 56, pag. 110; e N. 103, pag. 192.

(2) L' ordinamento definitivo doveva stabilirsi dalla Costituzione. — Intanto il Governo Provvisorio, con decreto 23 giugno 1797, determinava: Vi fossero Municipalità in tutto lo Stato della Repubblica, e che dette Municipalità fossero provvisoriamente istituite e dipendessero dal Governo Provvisorio. Il modo di elezione e dell' organizzazione, era però commesso allo studio d' una speciale Commissione. — L' ordinamento delle Municipalità provvisorie fu sanzionato coi decreti 26 e 30 giugno, 3 e 4 luglio. In conformità dei medesimi, il Territorio della Repubblica era diviso in 18 distretti, ed in ognuno di essi v' erano Amministrazioni Centrali

Con quell'ordinamento Genova ebbe per la prima volta un' Amministrazione comunale propria. La sua Municipalità si componeva di venticinque membri eletti dal Governo provvisorio e non aveva contabilità. Come sede del Governo, non vi era istituita amministrazione Centrale.

composte di 5 membri. — I membri della Municipalità non potevano essere meno di 5 nè più di 9. — La direzione politica ed amministrativa di tutti i distretti era affidata a Commissarî del Governo con facoltà di riunire in una sola Municipalità le località di popolazione minore di 300 abitanti, sebbene avessero un corpo comunitativo proprio. I commissari dovevano procedere all' elezione delle Municipalità col portarsi sul luogo ed associarsi in unione a due cittadini o abitanti dello stesso territorio. — Le funzioni della Municipalità erano: 1. Mantenimento del buon ordine, sicurezza, sanità, inspezione e salubrità de' luoghi pubblici. 2. Conservazione dei fondi, riscossioni di entrate e crediti pubblici, ordinaria distribuzione dei carichi. 3. Direzione di annona, acque, strade, pie instituzioni, instruzione pubblica. — Per il più felice esercizio delle funzioni loro affidate le Municipalità potevano distribuirsi in Comitati, in ragione del loro numero e delle loro incombenze. = Le funzioni delle amministrazioni centrali erano: 1. La organizzazione della Guardia Nazionale con dipendenza dal Commissario del Governo. 2. Autorità di denunziare in uffizio al Commissario o al Governo la condotta dei Corpi municipali. 3. Direzione degli affari del Dipartimento, disposizione della forza armata nei casi urgenti, ricevimento dei fondi pubblici per renderne ragione alla Tesoreria Nazionale. — I membri delle amministrazioni centrali erano eletti sul luogo dai Commissari del Governo provvisorio. — Le Municipalità dovevano corrispondere immediatamente colle Amministrazioni centrali alle quali appartenevano e rendere conto alle medesime. — Le Municipalità, quando il buon ordine e la sicurezzá generale lo esigessero, potevano nei casi urgenti far arrestare qualunque persona, purchè entro 24 ore fosse rimessa al Giudice criminale del Distretto per l' ulteriore provvedimento a norma delle Leggi. — Le Amministrazioni centrali corrispondevano col Governo provvisorio mediante il Comitato generale di corrispondenza interna e rendevano conto al Governo della loro gestione. Ved. *Registro citato in fine della nota 2,* pag. 12. — Discorso del

Il regolamento per la Municipalità provvisoria di Genova fu decretato li 30 giugno 1797 (1).

Alla medesima erano affidate tutte le funzioni ripartitamente assegnate sotto il caduto Governo ai Magistrati dei Padri del Comune, Abbondanza, Provvisori del Vino, Provvisori dell' Olio, Misericordia, Spedale degli incurabili, Uffizio dei poveri, Riscatto di schiavi, Conservatori di Carità, Monte di Pietà, Censori, Monache, Consegna, la parte amministrativa della Giunta Controbbanditi, la distribuzione dei passaporti, gli Uffizi di Moneta, di seta, Reggenti della lana, ad esclusione però della giustizia punitiva e civile di tali Magistrati, la quale veniva deferita alla Commissione Criminale e Civile (2).

Quelle funzioni distribuivansi in tre Comitati: — *Pubblica Beneficenza* dirigente gli stabilimenti Pii e d' Edu-

Cittadino Serra, membro del Governo Provvisorio, *Sullo stabilimento della Municipalità provvisoria in tutta la Repubblica,* fatto al Governo medesimo nell' adunanza dei 17 giugno 1797, e del quale fu decretata la stampa e la distribuzione a tutti i Membri di detto Governo. Ved. *Miscellanee dell' Università. Epoca Ligure,* 1797 in 1798, pag. 21. Sala 2.a, *M.* I, 68.

(1) Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

(2) La Municipalità aveva un' ispezione della Città per secondare le disposizioni del Governo, che vi presiedeva per mezzo del Comitato di Polizia. Questa ispezione si esercitava da essa non collettivamente, ma con assegnare uno de' suoi Membri a ciascheduno dei quartieri della Città per vigilare, rintracciare e corrispondere col Comitato di Polizia. — La Municipalità poteva esigere da loro ogni giorno un rapporto sullo stato della tranquillità della Città. — La Municipalità aveva pure incarico di destinare tre Membri a procurare tuttociò che la Forza armata poteva con legittima autorizzazione richiedere in proprio uso nella Città. Essi avevano pure speciale cura del mantenimento delle Fortificazioni, Quartieri, Masserie ed altro che la Città somministra al Comitato Militare. Rimanendo così terminate le incombenze dell' inaddietro Magistrato delle Fortificazioni. Ved. *Registro citato,* in fine della nota 2, a pag. 12.

cazione dei cittadini indigenti, ad eccezione dello Spedale affidato ad una direzione speciale. — *Edili* per assicurare la salubrità, la sussistenza ed i comodi della città, con incarico di scegliere quattro ispettori per regolare la vendita al minuto delle derrate di prima necessità e giornaliera consumazione, conciliando la libertà delle contrattazioni coi bisogni del popolo e frenando l' ingiusta avidità. — *Pubblici Stabilimenti,* al quale era affidata la direzione della istruzione pubblica, dell' industria, delle arti e manifatture, delle feste e spettacoli, la cura delle proprietà nazionali appartenenti per l' addietro o al pubblico od a speciali uffizii (1).

La Municipalità avendo rappresentato al Governo che, per il regolare adempimento delle sue funzioni, le occorreva di potere disporre con mandati, li 5 luglio, veniva decretato: 1.° L' abolizione di tutte le casse particolari de' Magistrati, le cui attribuzioni erano state affidate alla Municipalità istituendo una sola Cassa Nazionale sotto la direzione del Comitato delle finanze. 2.° L' esazione alla Municipalità di tutte le assegnazioni o redditi o denaro di qualunque sorta di detti Magistrati facendoli entrare nella Cassa generale, aprendo crediti corrispondenti alle funzioni del Magistrato per di cui conto si riscuoteva il denaro. 3.° Che la Municipalità accudisse a tutte le incombenze circa le provviste e spese di qualunque genere,

(1) I Comitati proponevano al Corpo della Municipalità, dalla quale sempre dipendevano, le disposizioni opportune conducenti al bene della Patria e n' erano delegati ad eseguirle. — I Comitati facevano essi la loro interna organizzazione, ma sull' opinione conforme di due Membri riferivano al Corpo intiero prima di risolvere. — I Membri Municipali non potevano essere al comando della Forza Armata, nè di alcuna divisione della medesima. — Il Presidente della Municipalità si cambiava ogni settimana e si eleggeva a sorte per turno. Ved. *Registro citato,* in fine della nota 2, a pag. 12.

in proporzione del rispettivo credito, avvertendone prima il Comitato delle Finanze, il quale aveva facoltà di modificare le spese ed annullarle, qualora i bisogni più urgenti del Governo esigessero l'erogazione in altri usi del denaro dei rispettivi crediti (1).

La Municipalità provvisoria, assumeva le sue funzioni il giorno 1.° di luglio 1797 (2).

(1) Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

(2) Nello stesso giorno si presentava al Governo provvisorio per ringraziarlo d'averla costituita, e lo stesso decretava che dal Presidente del Governo si desse l'abbraccio fraterno a quello della Municipalità con invito al medesimo di comunicare detto abbraccio fraterno ai suoi colleghi. Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12: — Botta; *Storia d'Italia;* libro XI, pag. 313.

A dimostrare quanto il Governo Provvisorio avesse a cuore che la Municipalità non s'ingerisse in tutto ciò che poteva riguardare le sue funzioni, basti ricordare: 1.° che avendo la Municipalità del Centro scritta lettera al Generale Bonaparte per raccomandargli un cittadino estero, il Governo Provvisorio nella sua adunanza dei 16 luglio, deliberava che fosse per espresso informato Bonaparte, che detta lettera era stata scritta senza partecipazione del Governo, il quale si sarebbe astenuto dal farla, perchè la causa di quel cittadino era sufficientemente raccomandata e protetta dalla sublime giustizia dell'Eroe dell'Italia; e che si avvisasse la Municipalità per sua norma che le di Lei ispezioni sono ristrette alla città, e che le relazioni esterne sono proprie del Governo Provvisorio e del Comitato da esso istituito. 2.° che avendo la Municipalità sospeso il Padre Guardiano della Casa di Castelletto il Governo con decreto dei 17 luglio dichiarava nulla detta sospensione perchè la Municipalità non aveva autorità sulle Comunità religiose. Ved. *Registro* citato in fine dalla nota 2, a pag. 12. — Archivio Civico. Filza. *Municipalità. Pratiche diverse* 1797.

D'altra parte la Municipalità, con ispeciale rapporto ai Membri del Governo Provvisorio, si lagnava collo stesso perchè talvolta cumulava alcune di quelle attribuzioni che le aveva affidate. « La Municipalità, così si esprimeva, è sempre stata contenta di quell'angusto potere che le avete concesso, e ben lontana dell'essere

Come facilmente si scorge il vero concetto amministrativo della Municipalità non era per anco ben delineato, conservava un misto di funzioni governative e locali. Nulladimeno, se è lecito il paragone, la nebulosa Municipalità cominciava a svolgersi, condensandosi nell'orbita politica dello Stato.

La Commissione legislativa, compiuto l'Atto Costituzionale, lo rassegnava il 1.° agosto al Governo provvisorio, il quale ritenendosi incompetente ad esaminarlo, ne decretava la stampa e la presentazione al popolo per il 14 settembre, ammettendo a votare tutti i cittadini dai 18 in su, i forastieri domiciliati nel territorio da 10 anni, escludendo gli altri forastieri, i liguri addetti ad ordini regolari o cavallereschi, i feudatari, i patentati da potenze estere ecc. (1).

avida di estenderlo, non si lagna di vederlo diminuire. V'invita però a prevenire un disordine, che potrebbe nascere, giacchè esercitando Voi qualcheduna delle attribuzioni della Municipalità senza che ne sia informata potrebbe accadere, che si trovasse nel tempo stesso dato da Voi, e da essa un ordine differente sul medesimo oggetto, e da questo conflitto d'ordini nascerebbe uno scandalo, che merita di essere evitato. La Municipalità pertanto vi propone, che qualora vorrete esercitare alcuna delle sue attribuzioni le ne diate un legale avviso preventivo ». Archivio Civico. Filza. *Municipalità. Pratiche diverse.* 1797.

(1) Decreti 1, 3, 23, 24, 28, agosto 1797. Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

Fra i diversi provvedimenti sono a notarsi: 1.° che il Comitato di Polizia chiamasse gli stampatori, e facesse loro sentire di non dover pubblicare stampe riguardanti Costituzioni, ossia progetti di costituzione, che riguardassero il Popolo Ligure, prima che dal Governo si fosse pubblicato il progetto di Costituzione, che si stava stampando nella stamperia Nazionale, e ciò sotto pena di un mese di carcere dello stampatore, oltre la confisca di tutte quelle copie delle stampe riguardanti Piani o Progetti di Costituzione che si tro-

In pari tempo prescriveva i modi della votazione ed i provvedimenti per conservare la tranquillità ed illuminare le popolazioni sull'Atto Costituzionale.

I nemici del nuovo ordinamento politico, nè pochi, nè deboli, profittando che in quell'atto si diceva che i beni ecclesiastici erano beni della Nazione, la quale, in caso di bisogno, poteva destinarli ad altri usi provvedendo diversamente alle spese di culto e mantenimento de' suoi ministri, sobillarono nelle popolazioni delle Valli del Bisagno, di Polcevera, di Fontanabuona e dei Monti Liguri che la progettata Costituzione era contraria alla religione e le incitarono ad una rivoluzione, ch'ebbe luogo nei giorni 4, 5 e 6 settembre (1).

Il Governo nello scopo di evitarla, si fece tosto a chiarire i dubbi in materia di religione, coadiuvato dall'autorità ecclesiastica, e ad invitare i ribelli a desistere dai moti sediziosi. Ma, non riuscendovi, la represse colla forza

vassero nella stamperia e in altro luogo che fosse d'intelligenza dello stampatore (Decreto 3 agosto). — 2.° che al giorno della votazione non fosse lecito ad alcuno arringare il Popolo, nè discutere la Costituzione, si avesse soltanto a votare, e si dovesse accettare o rigettare per intera (Decreto 23 agosto). — 3.° l'invio di dodici Commissari per tutto il Territorio Ligure affinchè procurassero che in ogni parte del Territorio fosse conservata la tranquillità, fossero dissipate tutte le calunnie sparse contro il progetto di Costituzione ed illuminato il popolo anche per mezzo de' Parrochi; e l'invio di tre Commissari uno in ciascuna Riviera ed il terzo al di là dei Giovi e Monti Liguri, con suprema autorità per invigilare colla cooperazione di detti Commissari sopra ogni disordine, o attentato, che potesse mettere la Patria in qualche pericolo con facoltà di punire militarmente, tranne l'applicazione della pena di morte che doveva essere approvata dal Governo (Decreto 24 agosto).

Quell'*Atto Costituzionale*, si componeva di 410 articoli, divisi in 17 Capi. Biblioteca della Regia Università. Miscellanee. Tomo 10, Sala 3, HH. III, 84.

(1) Botta; *Storia d'Italia*, libro XI; pag. 315 e seg.

armata, efficacemente sussidiato dalle armi francesi; e, dichiarando che avrebbe presa ad esame la costituzione per meglio considerarla sotto qualunque rapporto, ne sospendeva la presentazione al popolo (1).

Napoleone informato di questi moti, ringraziava l' Arcivescovo per l' opera di conciliazione prestata, chiamandolo successore ed imitatore di S. Paolo, mandava il generale Lannes a Genova il quale vi alloggiava alla soldatesca come ne fosse padrone, e scriveva al Ministro francese doversi correggere la Costituzione, poichè molti articoli non convenivano punto alla Liguria, ordinandogli d' impegnare il Governo a nulla pubblicare finchè non potesse avvicinarsi a Genova (2).

E dopo varie trattative fra i delegati del Governo provvisorio, con Napoleone e col Ministro francese intorno ai cambiamenti da introdursi nella Costituzione, ne veniva definitivamente approvato il progetto colle aggiunte e modificazioni suggerite, e sottoscritto dal generale Bonaparte e dal ministro Faipoult. Quindi se ne ordinava la stampa,

(1) Decreti 4, 5 e 6 settembre 1797. Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

(2) Napoleone in data 10 settembre 1797, scriveva al ministro francese Faipoult: « Io penso, che le persone le più saggie debbono cercare di correggere la Costituzione. Credo che molti articoli non convengono punto alla località della Riviera di Genova. Impegnate il Governo a nulla pubblicare, finchè io non possa avvicinarmi a Genova ». Ved. *Gazzetta Nazionale Genovese*, n. 15 (23 settembre 1797), p. 129. — E gli 8 ottobre ed 11 novembre Buonaparte scriveva alla Repubblica Ligure: « Non basta non far cosa contraria alla religione; bisogna non dar cagione d' inquietitudine alle più timorate coscienze, non somministrare agli uomini mal disposti arme nessuna...... Illuminate i popoli, mettetevi d' accordo con l'Arcivescovo per dar loro buoni curati, meritate l' affetto dei vostri concittadini ». Cantù; *Storia Universale;* Tomo sesto; libro XVIII; cap. VI; nota 4.

stabilendone la presentazione al popolo per il giorno 2 dicembre alle 9 di mattina (1). E determinavansi pure le forme della votazione e le cautele dirette ad assicurare la tranquillità e sicurezza pubblica durante la medesima (2).

Il numero dei cittadini concorsi alla votazione fu quasi il quinto dell' intera popolazione (603,456); i voti favorevoli furono 115,892: i contrarii 1192 (3).

(1) Decreti 12 e 13 settembre, 1 e 23 ottobre, 15, 16, 18 e 20 novembre 1797. — Nelle adunanze tenute dal Governo provvisorio per l' esame della Costituzione venne invitata ad intervenirvi anche la Municipalità di Genova. E con messaggio dei 6 novembre il Governo Provvisorio partecipava alla medesima che informato del prossimo arrivo a Milano di Napoleone, e « premendo sommamente » al Governo di passare a proporre la Costituzione senza maggiori » dilazioni, perciò si è risoluto di spedire espressamente a Milano » il Cittadino Lupi per quest' oggetto. Egli parte questa sera ». Archivio Civico. Filza. *Municipalità. Pratiche diverse.* 1797. — Per la stampa dell' Atto Costituzionale vennero requisiti tutti gli stampatori della città. Furono invitati tutti i parrochi del Territorio a far eseguire durante tre giorni, pubbliche preghiere nelle rispettive parrocchie, per l' invocazione del divino aiuto per l' atto costituzionale, e partecipata tale deliberazione ai Vescovi, invitando il loro zelo a dare gli ordini corrispondenti per la sua esecuzione. Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

(2) Decreti 8 novembre e 1 dicembre 1797. Avendo l' Amministrazione centrale di Spezia invitate altre Centralità a mandare deputati, all' oggetto di tenere li 21 novembre un Congresso, il Governo Provvisorio considerando illegale e pericolosa tale riunione sospendeva dalle loro funzioni i membri di quell' amministrazione. — Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

(3) In Genova sopra 180,000 abitanti si ebbe un solo voto negativo. Nella Riviera di Levante ed in quella di Ponente fu rispettivamente rigettata da una parrocchia. Le valli del Bisagno e di Polcevera diedero rispettivamente un solo voto negativo. Tutte le autorità, costituite, cominciando dal Governo provvisorio l' accettarono, ad eccezione dell' amministrazione centrale di Sarzana, nella quale si ebbero 4 voti negativi ed 1 affermativo. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria,* 9 dicembre 1797.

Così, apparentemente, veniva lasciato alla Nazione ligure che desse in Italia, da prima e da sola, l' esempio di votare la sua Costituzione, e di non essere costretta a metterla in attività prima dell' accettazione del popolo, legalmente convocato in comizi.

Il Governo provvisorio, giusta la verificazione compiuta da un Comitato speciale, dei processi verbali di tutte le assemblee parrocchiali, li 9 dicembre faceva annunziare al Popolo Ligure l' accettazione della Costituzione per mezzo dell' artiglieria e da bande militari (1).

La votata Costituzione fra i suoi principî riconosceva: che la sovranità è l' esercizio della volontà generale, residente essenzialmente nel popolo, indivisibile, inalienabile, imprescrittibile; che la legge è l' espressione libera della volontà generale per mezzo della pluralità dei cittadini o dei loro rappresentanti; che il fine della società è la felicità comune, ed il Governo essere istituito per assicurare all' uomo il godimento de' suoi diritti; che i diritti altrui sono il limite morale dei nostri ed il principio dei doveri, aventi il loro fondamento nella massima: *fa costantemente agli altri il bene che vorresti riceverne: non fare ad altri il male che non vorresti fatto a te stesso;* che nessun è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buono sposo, e la pratica dei doveri privati e domestici essere la base delle

(1) Il Botta dice che la Costituzione venne votata fra le armi francesi. *Storia d'Italia,* libro undecimo, pag. 831. — La Francia dopo avere assestata Genova a suo modo, chiamandola repubblica figlia, le addimandò un sussidio d' un milione e duecento mila lire, per il suo esercito d' Italia: il Direttorio Ligure per soddisfarla dovette imporre taglie private e poi decretare l' imposta sulle finestre. Ved. *Dizionario degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.* Voc. Genova, pag. 1343.

virtù pubbliche; che il dovere della società verso gli individui consiste nell' azione di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno e che dov' essa manchi non v' è nè società, nè Governo.

Secondo tale Costituzione il Corpo legislativo dividevasi in due Consigli, uno denominato dei *Sessanta*, al quale apparteneva esclusivamente la proposizione delle leggi, l' altro detto dei *Seniori*, col mandato di approvare o rigettare le deliberazioni del Consiglio dei Sessanta, entrambi rinnovabili per terzo ogni anno.

La qualità di membro del Corpo legislativo era incompatibile coll' esercizio di altre funzioni pubbliche (1).

Il potere esecutivo veniva delegato ad un Direttorio eletto dal corpo legislativo con incarico di pubblicare le leggi ed ogni altro atto del potere legislativo, con divieto di promulgare quelle, per le quali non fossero state osservate le forme stabilite dalla costituzione, di provvedere alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica, d' invitare il Consiglio dei Sessanta a prendere in considerazione

(1) Colla legge 4 e 7 febbraio 1798 allo scopo di definire il circondario di Polizia del locale di residenza del Corpo legislativo stabilivasi: che il circondario soggetto alla Polizia del Corpo legislativo si estendesse a tutto il Palazzo Nazionale sino ai cancelli dello stesso; che vi fossero anche soggetti i due archi, l' uno de' quali comunicava colla Chiesa di S. Ambrogio, stato demolito nel 1849, e l' altro al così detto Palazzietto, come pure tutte le strade e piazze che circondavano detto Palazzo Nazionale. — Colla legge 24 e 25 aprile 1798 venne stabilito che nessun membro dell' uno o dell' altro Consiglio potesse stare assente dal Comune, ove risiedeva il Corpo legislativo, più di 8 giorni senza l' espresso permesso del Consiglio a cui appartiene sotto pena di censura; e che fosse decretata la censura contro qualunque membro non assente dal Comune ove risiede il Corpo legislativo, il quale senza una legittima causa da comunicarsi al Consiglio non intervenisse a tre sedute ordinarie consecutive. Ved. *Raccolta delle leggi ed atti del Corpo legislativo della Repubblica Ligure,* Vol. I, n. 16, pag. 47, n. 74, pag. 137.

un oggetto e proporgli delle misure, ma non dei progetti aventi forma di legge ecc. Dovea presentare ogni anno ai due Consigli i Conti delle spese, lo stato delle Finanze ecc.

I Ministri erano eletti dal Direttorio.

La Costituzione distingueva due Comizî: i *Primarii* e gli *Elettorali*. I comizî *Primarii* erano la riunione dei cittadini attivi inscritti nel Registro Civico. Si aveva per cittadino ogni uomo nato e domiciliato nel territorio della Repubblica avente l' età di 20 anni. I forestieri, sotto determinate condizioni, potevano diventare cittadini attivi. I comizî *Elettorali* si eleggevano dai Primarî in ragione di uno per ogni 30 cittadini aventi diritto di votare nel Comizio benchè assenti. Per essere scelto elettore si richiedeva l' età di 25 anni e nol poteva essere chi vivea unicamente di mercede giornaliera. I membri di tali Comizî si rinnovavano annualmente e solo potevano rieleggersi dopo un anno.

I membri dei due Consigli, costituenti il corpo Legislativo, si eleggevano dai Comizî elettorali.

I Tribunali ed i Giudici, ad eccezione di quelli di Cassazione, nominati direttamente dal Corpo legislativo, venivano tutti eletti dai Comizî elettorali.

Per l'ordinamento amministrativo il Territorio, era dalla Costituzione diviso in Giurisdizioni, ogni Giurisdizione in Cantoni, ed il Cantone in tanti Comuni quanti erano le Parrocchie. Le città e borghi comprendenti più parrocchie, costituivano un comune solo.

In ogni Comune era istituita una Municipalità (1).

(1) La Costituzione al Capo VIII, stabiliva; che il numero degli amministratori comunali non potesse mai essere minore di tre; che dovessero avere l'età di 25 anni; che l' ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, ed il nipote e gli affini negli stessi gradi non potessero simultaneamente essere membri dell'istessa amministrazione, nè succedersi se non dopo l'intervallo di un anno; che

Per Genova stabilivasi un ordinamento speciale. La sua Municipalità si componeva di trenta membri e si divideva in sei comitati: Delle *Contribuzioni*, della *Pubblica beneficenza*, degli *Edili*, dei *Pubblici stabilimenti*, di *Polizia* e *Militare*. Detti Comitati rendevano conto direttamente al

nell'istessa amministrazione non vi potesse essere più d'un cittadino astretto al celibato; che fossero esclusi dalla Municipalità quelli che erano debitori o in lite col Comune rispettivo; che detti membri non potessero essere rieletti alle medesime amministrazioni se non dopo l'intervallo d'un anno; che rimanessero in carica tre anni e si rinnovassero ogni anno per terzo. Lasciavasi poi al potere legislativo di determinare il modo di amministrazione di dette Municipalità. — Le Amministrazioni Municipali erano incaricate: 1. della conservazione dei fondi pubblici, e della riscossione dei redditi di quelli a norma di legge. 2. Di tutto ciò che riguarda le acque, le strade, annona, vettovaglie, ornato, spettacoli, sanità, porti, rade, confini e pie istituzioni a norma di legge. 3. Di far osservare i regolamenti dalla legge prescritti per la Guardia Nazionale. 4. Di mantenere il buon ordine e la tranquillità interna. 5. Di vegliare alla sicurezza e alla salubrità delle carceri, scegliendo nel loro seno due ispettori per visitare le carceri ed i luoghi d'arresto, e provvedere onde non sia oltre il rigore della legge, aggravata la condizione dei detenuti. Ogni Amministrazione Municipale era incaricata di custodire con esattezza il registro Civico, il registro Militare ed il registro delle nascite, matrimoni e morti di tutti gli individui del suo Comune. Ved. *Atto Costituzionale per il Popolo Ligure, accettato li 2 dicembre 1797*, Genova.

La legge 5 marzo e 6 aprile 1799 stabilì in seguito l'obbligo alle Municipalità, ed al Comitato dei Pubblici Stabilimenti nel Centro, di avere cinque libri pandettati in ordine alfabetico, cioè: — Registro Civico — dei Matrimoni — delle Nascite — dei Morti — Militare per i giovani in istato di portare le armi. — Chi avesse inscritto indebitamente nel Registro Civico, o non avesse inscritto nel Registro Militare gli obbligati a servire, era destituito e punito colla pena di un mese di carcere per ogni individuo inscritto o lasciato d'inscrivere indebitamente. Ved. *Raccolta delle Leggi ed Atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure dal 1 gennaio 1799. Anno secondo della Ligure Libertà.* Vol. III, N. 95, pag. 150.

Governo della loro amministrazione, e non comunicavano fra loro che per mezzo dei Ministri (1).

La Costituzione, stabilite le norme statutarie dell' ordine civile, politico, finanziario, amministrativo, giudiziario e militare della Repubblica, terminava con questa sapientissima disposizione: « Il popolo ligure confida il deposito » della presente costituzione alla fedeltà del Corpo legis- » lativo, del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori » e dei Giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alla » virtù delle spose e delle madri, ed al coraggio e pa- » triottismo di tutti i Liguri », illustrando così il detto d' uno de' più insigni filosofi antichi: *Libertas nomen est virtutis, servitus autem malitiae.*

Proclamata e pubblicata l'accettazione dell'atto Costituzionale (2), il Governo provvisorio, giusta le facoltà interi-

(1) I membri della Municipalità si radunavano unicamente per nominare nel loro seno i Membri dei sei Comitati Municipali nei quali era divisa — e nei casi nei quali funzionava come Assemblea di Cantone per il riparto delle contribuzioni e per gli altri soggetti determinati dalle leggi. — I Comitati erano soggetti alle regole stabilite per le Municipalità. Il potere legislativo aveva facoltà di modificare le attribuzioni dei comitati e esaminarne le regole. — Ved. *Capo VII dell' Atto Costituzionale,* citato nella nota 1. della pagina precedente.

(2) L'Atto Costituzionale, conteneva un preambolo circa i principii della sovranità del popolo, dei diritti dell' uomo in società e dei doveri del Corpo sociale; constava di 396 articoli divisi nei seguenti diciasette capi: 1. Repubblica Ligure; 2. Divisione del Territorio; 3. Stato politico dei cittadini; 4. Comizî primarî; 5. Comizî elettorali; 6. Potere legislativo, disposizioni generali, Consiglio dei Sessanta, Consiglio dei Seniori, garanzia dei membri del Corpo legislativo, promulgazione delle leggi; 7. Potere esecutivo; 8. Municipalità, assemblee di Cantone, Commissari del Governo; 9. Potere giudiziario, disposizioni generali, giustizia civile, giustizia correttiva e criminale; 10. Tribunale di Cassazione; 11. Alta Corte di Giustizia;

nali attribuitegli dalla costituzione, provvide al riparto del Territorio Ligure in 15 dipartimenti per l'elezione dei membri del Corpo legislativo (1), emanando le norme op-

12. Della forza armata, della Guardia Nazionale, della truppa assoldata; 13. Delle contribuzioni; 14. Instruzione pubblica; 15. Relazioni estere; 16. Riforma della Costituzione; 17. Disposizioni generali.

(1) La circoscrizione politica era stabilita nel seguente modo:

	Popol.	Giun.	Sen.
DIPART. Genova dentro le mura vecchie e nuove	89205	8	5
» delle Palme - S. Remo	39649	4	2
» del Capo Verde - Diano	40120	4	2
» della Maremola - Pietra	40669	4	2
» del Letimbro - Savona	39767	4	2
» della Cerusa - Voltri	39735	4	2
» della Polcevera - Rivarolo	33658	3	2
» del Lemmo - Gavi	26800	3	1
» dei Monti liguri occidentali - Rocchetta	26820	3	1
» dei Monti liguri orientali - Ottone	25280	3	1
» del Bisagno - S. Martino	40390	4	2
» del Golfo Tigulio - Rapallo	40430	4	2
» dell'Entella - Chiavari	40570	4	2
» della Vara - Levanto	40153	4	2
» del Golfo di Venere - Spezia	40210	4	2

Ved. *Registro* citato in fine della nota 2, a pag. 12.

Questa circoscrizione venne poscia, giusta la definitiva divisione del Territorio in venti giurisdizioni, modificata dalle leggi 4 e 5 marzo, 2 e 5 aprile 1799 in occasione della estrazione e rimpiazzo annuale de' Membri del Corpo Legislativo.

	Popol.	Giun.	Sen.
GIURISD. Centro comprendente gli abitanti fra le vecchie e nuove mura e parrocchia Incrociati	90835	5	8
» Lunigiana - Sarzana	20015	2	1
» Golfo Venere - Spezia	20629	2	1
» Mesco - Levanto	21415	2	1
» Gromolo e della Vara - Sestri e Varese alternativamente	17200	2	1
» Entella - Chiavari	37266	4	2
» Golfo Tigulio - Rapallo	29179	3	1
» Delle Frutta - Recco	23572	3	1
» Del Bisagno - S. Martino d'Albaro	35415	3	2
» Monti liguri orientali - Ottone, Torriglia e S. Stefano d'Aveto	25280	3	1
» Monti liguri occidentali - La Croce, alternativamente con quei comuni designati dal Corpo Legislativo	26320	3	1
» Del Lemmo - Novi	21146	2	1
» Polcevera - Rivarolo	40198	4	2
» Cerusa - Voltri ed Ovada alternativamente	31546	3	2
» Colombo - Savona	37164	4	2
» Arene Candide - Finale-Marina	27733	3	1
» Centa - Albenga e la Pieve alternativamente	24383	3	1
» Del Capo Mele - Alassio	20340	3	1
» Del Capo degli Ulivi - Porto Maurizio	15599	1	1
» Del Capo delle Palme - S. Remo	30795	4	2

Ved. *Raccolta* citata in fine della nota 1, a pag. 25. Vol. III, N. 94, pag. 143 e seg.

portune per tali elezioni, riunendo i Comizî primarî per il 26 dicembre 1797, i Comizî elettorali per il 4 gennaio 1798, e stabilendo i provvedimenti per la prima costituzione dei due Consigli e del Direttorio.

Effettuate le elezioni, il Consiglio dei Sessanta e quello dei Seniori si costituivano il 17 gennaio 1799, ed il Governo Provvisorio, sciolto si come Corpo legislativo, limitossi a funzionare quale potere esecutivo fino ai 24 gennaio in cui s' insediò il Direttorio Esecutivo (1).

Così cessava il potere eccezionale del Governo provvisorio.

Singolare Governo, che mentre invitava ogni individuo a sacrificare sull' altare della patria qualunque spirito di risentimento e di partito, il quale avrebbe potuto rinnovare le scene di orrore che avevano funestata qualche altra parte d' Europa, pure, contro ogni principio di giustizia e di equità, imponeva la restituzione coattiva e solidale ad una parte dei membri del cessato minor consiglio, dei quattro milioni di lire corrisposti dall' antico Governo oligarchico alla Francia!

Singolare Governo, che per una parte aboliva il diritto d' asilo nelle chiese e nei conventi, inibiva l'apertura delle chiese, degli oratorî pubblici o privati prima della campana di S. Lorenzo, imponeva all' arcivescovo la nomina del vicario, prescriveva nessun ministro del culto dovesse esercitare il proprio ministero senza una dichiarazione di civismo,

(1) La residenza del Direttorio Esecutivo, dapprima era in Carignano. Indi colla legge 1.° settembre 1798 fu stabilito che la residenza definitiva del Direttorio Esecutivo, de' suoi rispettivi Burò, de' suoi Ministri fosse il Palazzo del cittadino Cesare D' Oria, come pure il Convento e Chiesa di S. Domenico ivi attigui in quella porzione che il bisogno potesse richiedere. Ved. *Raccolta* citata in fine della nota 1, a pag. 25, nella parte che trovasi a pag. 26. Vol. II, N. 71, pag. 96.

pretendeva non fosse dall'arcivescovo e dai vescovi promosso agli ordini sacri alcuno dei cittadini, senza la presuntiva intelligenza e permissione del Governo, nè trasmessi a Roma atti di concorso per parrocchie, senza averglieli partecipati, modificava le circoscrizioni ecclesiastiche erigendo cappelle in parrocchie; e dall' altra invitava l' arcivescovo affinchè impegnasse il clero ad implorare la divina assistenza a suo favore anche con preghiera da farsi nelle funzioni ordinarie delle chiese, chiedeva l' intercessione dell' arcivescovo per sedare le contro rivoluzioni, provvedeva che si eseguisse la processione del *Corpus Domini* e v' intervenissero le autorità costituite, sospendeva nel tempo pasquale qualunque esecuzione per debiti civili; impetrava dall' arcivescovo, dai vescovi, dai parroci pubbliche preghiere per invocare il divino aiuto sull'atto costituzionale, ed invitava i cittadini amici dell' ordine a ristabilire le lampade ed i fanali che ardevano ad onore di qualche immagine religiosa a cui fossero soliti dedicare quella lodevole parte di culto (1).

(1) Si consultino specialmente i decreti 14 giugno, 25 luglio, 7, 11, 14, 30 agosto, 5, 10 settembre, 12 e 23 ottobre, 22 novembre 1797, e 30 marzo e 31 maggio 1798. Ved. *Registro* citato nella nota 2, a pag. 12.

Durante il Governo Provvisorio venne unito alla Repubblica il territorio degli ex feudi imperiali comprendenti le popolazioni di Ottone, Garbagna, S. Stefano, Torriglia, Carrega, Rocchetta, Cabella, Mongiardino, Croce, Isola, Ronco, Roccaforte, Arquata, dando loro la denominazione di Monti Liguri. Avendo Napoleone abolite le feudalità in detti feudi ed invitate quelle popolazioni a dichiarare se volevano essere unite alla Repubblica Cisalpina, ovvero al Governo Ligure, dichiararono di volersi unire alla Liguria. L' unione venne accettata dal Governo Provvisorio li 8 agosto 1797, e tosto vi furono applicati gli ordinamenti municipali. Successivamente il Governo Provvisorio in seguito al voto esternato dal popolo di *Consciente* con decreto dei 25 agosto accettava pure l'unione

Insediato che fu il nuovo Governo, tosto con legge 14 e 16 febbraio 1798, provvide all' ordinamento dei Ministeri istituendone quattro: *Polizia, Interiore e Finanze, Relazioni Estere e Giustizia, Guerra e Marina;* stabilendone le attribuzioni generali e particolari, i limiti della responsabilità, le speciali guarentigie, e la subordinazione delle diverse autorità amministrative (1).

Per rispetto alla organizzazione amministrativa dello Stato colle leggi 18 e 26 aprile, 24 e 30 maggio 1798 (2):

al territorio della Repubblica di quell'ex feudo dandovi il nome di Castel-Libero.

Fu sotto il regime di quel Governo che coi decreti 22 luglio e 27 settembre venne istituito ed attuato il primo piano d'illuminazione generale della Città di Genova.

(1) Con detta legge prescrivevasi che le attribuzioni date ai Ministri non toglievano alle diverse autorità loro subordinate quelle facoltà loro competenti a norma della costituzione, e che tale subordinazione poteva solo produrre l'effetto: 1.° di cassare gli atti dei corpi amministrativi, che sono contrarii alla legge, consultato però prima il direttorio esecutivo. 2.° di sospendere provvisoriamente i corpi suddetti dall' esercizio della loro carica qualora fossero refrattari alle leggi, consultato prima il Direttorio esecutivo. Però la surrogazione doveva farsi dai restanti membri s' erano in numero legittimo; se non rimaneva numero legittimo la faceva il Direttore con obbligo di scegliere soggetti usciti d' ufficio se ve ne fossero (art. 7, 8, 9). — I Ministri poi erano dichiarati responsabili: 1.° Di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza generale e la costituzione. 2.° Di ogni attentato alla libertà e proprietà individuale. 3.° Di ogni impiego di fondi pubblici senza un decreto del corpo legislativo ed una decisione del Direttorio esecutivo, e di tutte le dilapidazioni di denaro pubblico che avessero fatte, favorite e tollerate (art. 15). Ved. *Raccolta delle Leggi ed Atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure del 17 gennaio 1798 — anno primo della Ligure Libertà* Vol. I, N. 22, pag. 59 e seg.

(2) Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. I, N. 77, pag. 142 e seg. e N. 115, pag. 208 e seg.

a) Il Territorio della Repubblica fu diviso in in 20 giurisdizioni ed in 56 Cantoni determinando le loro diverse circoscrizioni.

In quella divisione Genova costituiva la Giurisdizione del Centro, era Capo Cantone e comprendeva gli abitanti fra le vecchie e nuove mura, e la Parrocchia degli Incrociati (1).

b) Ciascuna Parrocchia formava un Comune, ed in ciascun Comune vi era una Municipalità eletta, e rinnovantesi ogni anno per terzo, fra i cittadini domiciliati da un anno almeno nello stesso Comune (2).

Per Genova conservavasi una speciale Municipalità composta di trenta membri, ripartiti in sei Comitati a norma della Costituzione (3).

La nuova Municipalità di Genova prendeva possesso dell'amministrazione comunale li 23 luglio 1798, ed, a forma della Costituzione, dividevasi nei sei Comitati stabiliti dalla medesima. E da quel giorno cessava la Municipalità provvisoria (4).

(1) Vi era il Comizio elettorale; un Tribunale civile e criminale diviso in tre sezioni, sei giudici di pace, uno per ogni quartiere, e gli altri due nel Circondario fra le vecchie e nuova mura, cioè uno nella Parrocchia di S. Teodoro e l'altro in quella di S. Vincenzo. Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. I, pag. 142.

(2) Nei Comuni non aventi maggiore popolazione di 500 anime la Municipalità si componeva di tre membri: se eccedevano 500 anime fino alle 2000 si componeva di 5 membri: dalle 2000 fino alle 4000 di sette: e dalle 4000 in su era di nove membri. — Era stabilito che per la prima volta la Municipalità si eleggesse dai Comizi elettorali delle rispettive giurisdizioni: e che le successive rinnovazioni si facessero dai Comizi primari. Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. I, pag. 208 e seg.

(3) I Comitati della Municipalità del Centro si rinnovavano per terzo ogni quattro mesi. Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. I, pag. 209.

(4) *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 7, 28 luglio 1798; *Anno II della Libertà;* pag. 57.

Ma quella eccessiva moltiplicazione dei Comuni e minuta diramazione di potere amministrativo, essendo riuscita in pratica sorgente di disordini funestissimi, poichè in molti luoghi si trovava abbandonata all'imperizia con grave pericolo d'anarchia per la repubblica, in altri aveva tolto, senza vantaggio della cosa pubblica, molte braccia all'agricoltura ed alle arti, ed infine perchè aveva posto a carico del popolo un numero troppo grande d'impiegati, si manifestò la necessità di riformare quel sistema amministrativo, ed anche di stabilire autorità centrali, le quali, sorvegliando da vicino la condotta dei corpi municipali, servissero ai medesimi di punto di riunione e mettessero le necessarie uniformità nelle loro operazioni.

Conseguentemente emanavasi la legge 8 marzo e 4 aprile 1799, colla quale era istituita in ogni Giurisdizione, un'amministrazione giurisdizionale composta di tre membri eletti dal Consiglio elettorale della giurisdizione, avente, fra gli altri incarichi amministrativi, quello speciale di sorvegliare sopra tutte le operazioni delle amministrazioni municipali del loro circondario (1). E, poco dopo, la legge 5 e 6 aprile 1799, colla quale diminuendosi di fatto il numero delle Amministrazioni Municipali, stabilivasi una Municipalità per ogni Cantone, ed Agenti municipali in ogni Comune (2).

(1) Avevano pure mandato di esaminare i conti delle amministrazioni Municipali, e controllarne l'operato con facoltà d'inibire e sospendere l'esecuzione dei loro atti dandone avviso al Direttorio esecutivo. In ogni giurisdizione v'era un Commissario del Direttorio esecutivo con mandato di vegliare pure sulle operazioni dei Corpi Amministrativi. Ved. *Raccolta* citata nella nota [illegible] della pagina 31. Vol. III, N. 93, pag. 143 e seg.

(2) In ogni Cantone vi era una sola Municipalità, ed in ogni Comune che non eccedesse in popolazione 1000 abitanti un agente municipale. Gli Agenti erano due nei comuni dai 1000 ai 2000 — 3 nei

Quella legge però non si estendeva al comune di Genova al quale era conservata la sua Amministrazione Municipale, in tutto e per tutto, a termini della Costituzione, e della legge 24 e 30 Maggio 1798 (1).

Quindi con altra legge, dei 28 e 13 aprile 1799, si determinavano, nell' interesse della garanzia sociale, le regole ed i modi precisi delle funzioni affidate alle Municipalità (2).

comuni dai 2000 ai 3000, 4 in quelli dai 3000 ai 4000 e così progressivamente nella stessa proporzione. — La riunione di questi agenti municipali formava l' amministrazione municipale e teneva le sue sedute nel capoluogo del Comune. — I Comuni formanti un Cantone da sè ritenevano la loro municipalità e la loro forma amministrativa. — I Cantoni composti di due soli Comuni, erano riuniti in un solo Comune ed eleggevano una sola municipalità. — Gli agenti municipali erano secondati da altrettanti coadiutori incaricati di fare le veci dei primi tanto nel Comune quanto nel seno dell' amministrazione comunale nei casi di malattia, assenza od altro impedimento temporaneo. Gli Agenti Comunali ed i loro coadiutori dovevano avere l' età di 25 anni compiuti, ed essere domiciliati per più d' un anno nel Comune a cui appartenevano. — Nelle deliberazioni dei Corpi municipali era sempre necessaria per la loro approvazione, la pluralità assoluta dei voti, avuto riguardo al numero totale dei Membri componenti la Municipalità. Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. III, N. 99, pag. 156 e seg.

(1) Ved. *Raccolta* citata nelle note 1 e 2, della pagina precedente. Vol. III; pag. 161.

(2) Con detta legge era dichiarato che le attribuzioni delle Amministrazioni municipali fossero: « La conservazione dei fondi pubblici e la riscossione dei loro redditi. — Tuttociò che riguardava le acque, le strade, l' annona, le vettovaglie, l' ornato, gli spettacoli, la sanità, i porti, le rade, i confini, le pie istituzioni. — Il far osservare la legge ed i regolamenti sulla Guardia Nazionale — La vigilanza sopra la sicurezza e salubrità delle carceri — La conservazione del buon ordine e tranquillità interna — la percezione delle contribuzioni dirette — La sopraintendenza all' istruzione pubblica, agli stabilimenti ecclesiastici, ai travagli pubblici, agli ospizî, ospe-

La legge ordinativa della Municipalità di Genova fu emanata li 17 e 25 ottobre 1799 (1), e ripartì le funzioni municipali fra i sei Comitati determinati dalla Costituzione. Per limitarsi alle principali, conferiva:

Al *Comitato delle Contribuzioni*, la riscossione delle ordinarie imposizioni nazionali e comunali, la facoltà di ordinare visite domiciliari per l' esecuzione delle leggi sulle contribuzioni dirette ecc.

Al *Comitato delle Pubbliche Beneficenze*, l' amministrazione degli Ospedali, Orfanotrofi, Albergo dei Poveri ed altri stabilimenti consimili, l' ispezione e sovraintendenza dei Conservatorî, la direzione ed amministrazione del Monte di Pietà ecc.

Al *Comitato Edili*, la conservazione delle strade, dell' acquedotto civico, dei fonti; la tutela della sicurezza pubblica; l' illuminazione delle strade; la cura dell' annona e delle vettovaglie, prevenendo i monopolî dei generi d'uso necessario; la vigilanza sui commestibili, rispetto alla bontà, qualità, peso, misura, salubrità; la politezza, ornato e proprietà delle strade e piazze, la conservazione del porto ecc.; i provvedimenti in caso d' incendio e naufragio; la vigilanza sull' esercizio delle diverse arti e mestieri, nelle fabbriche di candele, saponi, cera, carta ecc., sull' introdu-

dali e prigioni — La circolazione e l' approvvigionamento delle sussistenze, ed in generale tutti gli oggetti sopra i quali l'amministrazione giurisdizionale chiamasse la loro attenzione o domandasse il loro rapporto ». — Inoltre si determinavano, materia per materia, i modi e le regole colle quali dette funzioni dovevano essere esercitate; le facoltà precauzionali e punitive atte all' efficace conseguimento del loro mandato; i rimedi competenti nei casi di gravame recato dalle Municipalità ecc. Ved. *Raccolta* citata nelle note precedenti. Vol. III, N. 110, pag. 195 e seg.

(1) *Raccolta* citata nelle note precedenti. Vol. IV: N. III; pagina 157.

zione delle bestie e loro dazio, sui macelli ecc.; infine le incombenze dei soppressi magistrati del comune, dei censori, abbondanza, provvisori del vino e dell' olio, dei conservatori del mare, di sanità, ad eccezione della giurisdizione civile e criminale deferita ai tribunali ecc.

Al *Comitato Pubblici Stabilimenti*, la conservazione dei fondi nazionali e comunali e degli stabilimenti d' istruzione e beneficenza non appartenenti agli altri Comitati, il possesso dei fondi obliti finchè non si riconoscesse il possessore legittimo, la generale ispezione sui facchini, la custodia del registro civico dei cittadini attivi della Repubblica, l' amministrazione delle chiese, oratorii, cappelle che non erano di proprietà particolare ecc.

Al *Comitato di Polizia*, la conservazione dei costumi, la pubblica decenza, il buon ordine e la tranquillità interna, l' espulsione dei forastieri sospetti, degli zingari ed altri impostori, la composizione e decisione degli alterchi e risse fra cittadini per interesse non eccedente lire dodici, la sorveglianza sulla sicurezza e salubrità delle carceri ecc.

Al *Comitato Militare*, l'osservanza delle disposizioni sulla guardia nazionale, la conservazione e perfezione delle mura, fortificazioni della centrale ecc., sotto la vigilanza ed istruzioni del ministro della guerra, l' impedire indebite fabbriche o coltivazioni sotto le fortificazioni a mille palmi di distanza dalle medesime ecc.

Ai Comitati degli *Edili*, dei *Pubblici Stabilimenti* e di *Polizia*, in base alla legge 28 marzo e 12 aprile, sulle attribuzioni delle altre Municipalità, erano conferite speciali facoltà precauzionali e punitive, sia per prevenire attentati e disordini, sia per il buon successo delle loro incombenze, però con opportune garanzie a tutela della libertà individuale e della proprietà, della condanna dei contravventori, dei reclami contro gli atti

di detti comitati, dell' eseguimento di provvedimenti d' uffizio (1).

(1) Gli ordini comminatori di multe non potevano essere maggiori di L. 100, il Comitato edili poteva elevarli a L. 400, e quelli di carcere erano limitati a due mesi. Le pene erano però applicate non dai Comitati, ma dall'autorità giudiziaria. — Non si poteva procedere ad alcuna condanna, finchè l' imputato non fosse sentito o citato almeno alla casa, presente alcuno di sua famiglia a fare le sue difese. Se non compariva, e seguiva la condanna, il contumace poteva essere ammesso a fare le sue difese entro otto giorni dalla notificazione della medesima; ma però doveva prima depositare la somma della condanna che gli era restituita in caso di assolutoria.

Contro l' uso delle facoltà precauzionali e punitive era ammesso il reclamo al Direttorio esecutivo, entro il termine di 8 giorni con obbligo di esprimerne il motivo sotto pena d' inattendibilità del medesimo e di renderne inteso il Comitato contro cui si reclamava entro tre giorni dalla notizia. Tale reclamo non poteva aver luogo per le multe o ammende minori di L 25 e pei decreti d' arresto minori di 3 giorni. — Il reclamo non sospendeva l' esecuzione delle multe pecuniarie ed altre pene, nè delle provvidenze economiche che il comitato avesse dichiarate d' urgenza, salvo se il Direttorio non riconoscesse tale dichiarazione insussistente, affrettata o diretta alla lesione dei diritti della parte reclamante. — Il Direttorio esecutivo, sentito il reclamo, doveva invitare il Comitato a dedurre entro un congruo termine, quanto credeva a sua giustificazione, e procedere entro 20 giorni dall' avuto reclamo a riformare, modificare o confermare la provvidenza o condanna. — Ove il reclamante non ottenesse in detto termine alcun riparo o il reclamo fosse dichiarato insussistente, in tal caso la condanna o provvedimento ottenevano il loro pieno effetto quando non fosse già eseguita. —

Per rispetto alle attribuzioni del Comitato *Edili*, era stabilito: « che le provvidenze emanate dal medesimo nella materia di acque, strade ed altri oggetti di simile natura fossero ristrette nei limiti della causa prevalente, che è il pubblico bisogno; ond' è, che nel caso di adattamento delle strade esistenti e della costruzione di nuove, della riparazione o erezione di argini, canali ed altre simili opere per le quali la legge tenga obbligato il privato possessore o anche il corpo comunitativo, la Municipalità poteva ordinare le opere stesse a carico di chi conosceva obbligato ad eseguirle a termini di legge, ma

Le principali disposizioni generali riguardanti la gestione di detti Comitati erano: — Che ogni Comitato aveva l'amministrazione dei fondi e l'esazione dei redditi destinati ad oggetti di sua attribuzione ecc. e provvedeva direttamente al pagamento delle sue spese. Che ogni Comitato, oltre le speciali disposizioni riguardanti i Comitati edili, pubblici stabilimenti e polizia aveva facoltà di emanare per la sua parte di amministrazione ordini e regolamenti, e di annunziarli con proclami comminatori d'una ammenda non maggiore di L. 50 o di cinque giorni d'arresto e detenzione per ogni contravvenzione. Che ogni Comitato eleggeva e destituiva ad arbitrio il personale de' suoi uffizi, ma l'assegnazione dell' indennità da pagarglisi doveva essere approvata dall'intero corpo municipale. Che il Comitato, il corpo municipale ed il ministro dell'interno po-

non restava al medesimo precluso l'adito di mostrare nella via civile, il proprio disobbligo integrale o parziale per l'effetto della competente reintegrazione, contro chi fosse di ragione tenuto a simili provvidenze; anche nei casi che coll'interesse della pubblica causa si trovasse complicato quello privato, non facevano stato riguardo a questa nè inducevano alcuna alterazione nella sostanza dei diritti rispettivi, essi erano sempre esponibili nel competente giudizio per tutti gli effetti che potevano essere di ragione. — L'esecuzione degli ordini dati nei sopra indicati ed altri simili casi non poteva essere ritardata per le incidenti quistioni del privato interesse, sempre che vi concorresse il bisogno urgente della pubblica causa; locchè doveva esprimersi nella provvidenza ovunque lo credevano vi esistesse. Mancando la dichiarazione suddetta il giudizio civile, che ha luogo fra le parti interessate circa il merito sostanziale degli obblighi rispettivi, sospende fino alla definizione l'eseguimento delle cose ordinate. La contestazione giudiziale non poteva mai estendersi alla validità o invalidità delle ordinazioni e provvidenze suddette. Esse non potevano rivocarsi o modificarsi che dal Direttorio esecutivo ». Ved. *Raccolta citata* in fine della nota 1, a pag. 31. Vol. III, N. 110, art. 20-24, pag. 198, art. 96 e seg., pag. 213 e seg. Vol. IV, N. 111, pag. 157 e seg.

tevano ristringere il numero degli impiegati, qualora lo trovassero utile e compatibile col buon servizio.

Al regime finanziario della Municipalità erasi provduto colla legge 16 e 22 marzo 1799 (1), la quale:

a) Dichiarava spese particolari del Comune anche come Giurisdizione e Cantone, i carichi annui del Comitato edili, per gli ufficii della provvisoria dell' olio, di annona, del vino, del Comune e della censoria; per manutenzione di stabili, pigioni e salarii, per lo smercio degli olii; per la fabbricazione e vendita del pane; per la provvista, immagazzinamento e vendita vino: manutenzione del pubblico acquedotto, dei moli, cave, strade, pontoni, spacciamento del porto; i carichi del Comitato di polizia; del Comitato militare, dei Ministri ed inservienti, dei pubblici stabilimenti; le indennizzazioni ai membri del tribunale civile e criminale, ai giudici di pace, per le carceri, per l' illuminazione della città, per la guardia nazionale ecc.

b) Imponeva alla Municipalità e suoi Comitati il carico provvisorio del pagamento di frutti sopra capitali a cambio, a censo fino allora addossati agli ufficii dell'olio, dell' annona, del vino, del Comune, della censoria; l' or-

(1) Il *Tanteo* degli introiti e spese fatte dalla Municipalità del Centro nel primo anno di sua amministrazione, cioè dal 1.° aprile 1799 a marzo 1800 si chiudeva con uno sbilancio di L. 60,825. 10. 4, cioè: Attivo L. 198,184. 16. 6. — Passivo L. 259,010. 6. 10. — Il Conto approssimativo degl' introiti e delle spese della Municipalità per l' anno 1801, rilevava per l' attivo a L. 179,350. 13. 4 e per il passivo a L 350,000 con una deficienza di L. 170,649. 6. 8. — Ai 31 marzo 1801 la Municipalità risultava in credito verso la cassa Nazionale per partite disposte dal Governo in più tempi a carico dei comitati Edili, Militare e Polizia di L. 683,024. 18. 10, oltre la reintegrazione delle spese straordinariamente fatte dalla Municipalità per causa del blocco sofferto nell'anno 1800, e ch'erano ancora a liquidarsi. Archivio Civico. Filze: *Municipalità e Comitato contribuzioni,* 1800-1801.

dinaria manutenzione dei quartieri delle vecchie e nuove mura della centrale, riservandosi al corpo legislativo se detti carichi erano da considerarsi nazionali o comunali ecc.

c) Stabiliva di pertinenza della Municipalità le imposizioni o gabelle dei pesci, neve, legna, carbone ed olio introdotti in città, affidandone la gestione all' amministrazione municipale; gli annui redditi di stabili, magazzini ed altri fondi posseduti dal Comitato edili; gli utili procedenti dalla vendita dell' olio, vino e pane; gl' introiti assegnati per le spese del porto, strade, stabilimenti ed acquedotto; il reddito di stabili a cura del Comitato militare ecc.; l' introito del Comitato de' pubblici stabilimenti ecc.

Era inoltre statuito che per quanto mancasse al supplemento di tutte le spese imposte alla Municipalità, il Corpo legislativo avrebbe provveduto in seguito colla legge che avrebbe determinato il modo di supplire alle spese giurisdizionali (1).

(1) Ved. *Raccolta delle Leggi ed Atti del Corpo Legislativo della Repubblica Ligure dal 1.° gennaio 1799;* Vol. III, N. 79, pag. 107.

Per rispetto al sistema finanziario delle altre Municipalità, la legge 19 e 29 maggio 1798 nello stabilire le basi delle spese pubbliche: *a*) divideva le spese pubbliche in due classi, cioè spese generali che riguardano tutta la Repubblica, e spese particolari che riguardano le rispettive giurisdizioni e comuni; *b*) dichiarava che le spese generali sarebbero pagate col prodotto de' beni nazionali, delle imposizioni indirette e delle imposizioni territoriali e personali, e che le spese particolari sarebbero pagate in quel modo che sarà determinato dal Corpo legislativo in seguito del quadro delle rispettive spese e mezzi che verrà presentato allo stesso in ogni anno dalle rispettive giurisdizioni e comuni. Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. I, N. 110, pag. 206. — Colla legge 2 e 4 settembre 1798 fu determinata l' imposizione Territoriale sui beni stabili in lire 2 per ogni mille lire di fondo, ed in lire 10 per ogni mille lire di fondo sui beni stabili posseduti o goduti per qualunque siasi titolo o motivo da cittadini Liguri, che fossero assenti dal territorio della Repubblica, senza avere nel medesimo continuamente

L' ordinamento politico ed amministrativo, così costituito dal nuovo Governo democratico alla Repubblica, immutava sostanzialmente quello vigente prima della sua costituzione.

casa aperta colla maggior parte della loro famiglia, a meno che fossero assenti per pubblica amministrazione. Ved. *Raccolta* citata, Vol. II, N. 72, pag. 95. — Colla legge 20 e 31 ottobre 1798, stabilivasi che in quell' anno verrebbe supplito alle spese giurisdizionali approvate dal Corpo Legislativo mediante un proporzionato aumento da farsi per metà alla tassa territoriale e per l' altra metà alla personale: ed intanto aumentava di soldi cinque la tassa territoriale per pagare i mandati spediti dalle assemblee giurisdizionali. Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. II, N. 133, pag. 188.

Successivamente di fronte all' urgenza dimostratasi di non potere ulteriormente differire a somministrare a detti Corpi amministrativi i mezzi opportuni di provvedere alle spese indispensabili dalle quali erano aggravati, colla legge 2 e 3 giugno 1799, stabilivasi: 1. Le giurisdizioni, i cantoni, ed i comuni della Repubblica per supplire alle rispettive loro spese già approvate o da approvarsi in appresso dal Corpo legislativo, sono autorizzati a servirsi delle rendite di qualunque genere, che sono o saranno in seguito riconosciute di privativa loro pertinenza. 2. Qualora queste rendite non corrispondessero alle spese indicate saranno aggiunti tanti ventesimi, ossia tanti soldi per lira alla somma totale risultante, o che risulterà dalle imposizioni territoriale e personale, quanti basteranno per intieramente supplirvi. Ved. *Raccolta* sopracitata, Vol. III, N. 169, pag. 309.

Con leggi speciali venivano per altro accordati ai Comuni più bisognosi i mezzi per provvedere alle loro passività, fatte maggiori per il continuo passaggio di truppe francesi e liguri nei loro territori, coll' autorizzare le Municipalità a contrarre debiti, ad alienare beni nazionali, dei soppressi ordini religiosi, ed autorizzato il Direttorio Esecutivo a provvedervi coi beni, crediti e redditi della Cassa Nazionale. Ved. Leggi diverse inserite nella *Raccolta* sopracitata, Vol. I, II, III e IV. — Fra queste è notevolissima quella dei 31 luglio e 1.° agosto 1799, colla quale si autorizzava il Direttorio Esecutivo a vendere al più presto coattivamente ai Cittadini Liguri, notoriamente più facoltosi, tanti beni nazionali per due milioni affine di provvedere ai creditori dello Stato e specialmense ai creditori della Municipalità. Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. IV, N. 30, pag. 47.

Infatti anteriormente alla proclamazione della Repubblica, le attribuzioni legislative, esecutive e giudiziarie erano confusamente esercitate dai diversi Magistrati ed Uffizi, ai quali era affidata la gestione della cosa pubblica.

Inoltre non era mai stato uso di ripartire il territorio dello Stato in maniera regolare, perciocchè mano mano che acquistavasi un territorio, vi si lasciavano i propri Statuti, i limiti primieri, e solo vi era mandato a governarlo un patrizio od un cittadino genovese, con titoli di Governatore, di Capitano, di Commissario, di Podestà (1).

Nè la città di Genova aveva amministrazione comunale propriamente detta, perchè ai servizi comunali provvedevano i Magistrati stessi della Repubblica cumulativamente agli interessi della Nazione. Municipio e Governo erano una cosa sola.

I Magistrati che, più degli altri, esercitavano attribuzioni esclusivamente comunali, erano l'antichissimo Magistrato de' Padri del Comune e quello dei Maestrali o Censori; ma però le loro attribuzioni trovavansi sempre immedesimate con funzioni politiche e di giurisdizione civile e criminale.

Forse si riteneva che l'amministrazione della Capitale dello Stato dovesse costituire una funzione di Governo.

Invece col nuovo regime governativo le funzioni legi-

(1) Savona, Finale, Novi, Chiavari e poche altre città avevano un Governatore. Rapallo, Levanto ecc. erano amministrate da un capitano; le terre di confine, come Zuccarello, la Pieve d'Albenga ed altre erano affidate ad un Commissario: finalmente i distretti che non avevano governatore, nè capitano, nè commissario, ubbidivano ad un podestà; come Varazze, Stella, Montobbio ecc. Alcune podesterie per la tenuità delle rendite e la piccolezza del Territorio potevano essere conferite ad un notaio che fosse cittadino di Genova; tutte le maggiori erano esclusivamente dell'ordine patrizio, come i Commissariati, Capitanati e Governo. Ved. Casalis, *Dizionario-geografico-storico-commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna,* Torino 1840, Vol. VII, Voc. *Genova,* pag. 202 e seg.

slative, esecutive e giudiziarie venivano affidate a corpi speciali fra loro indipendenti, giusta il principio della separazione dei poteri.

E mentre il territorio ligure diveniva Repubblica, Genova gradatamente deponendo la corona di Sovrana, veniva in fatto ed in diritto nella condizione e nello stato personale giuridico di Municipio, che precedentemente era compenetrato e coesistente nella personalità giuridica sovrana dello Stato.

Trattando dell' organizzazione politica ed amministrativa di quell' epoca è pregio dell' opera ricordare:

1. Che le varie Municipalità ed i Comitati del Centro avevano facoltà di eleggersi il loro Presidente e di radunarsi liberamente ogni qualvolta lo credessero opportuno, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Governo (1). Facoltà che i nostri Consigli comunali non hanno potuto finora conseguire.

2. Che ritenendosi principio di buona amministrazione che i Corpi amministrativi esercitassero le loro funzioni nel numero indicato dalla costituzione, stabilivasi che ove nel corso dell' anno venisse a mancare qualche numero per morte, dimissione, lite introdotta, assenza da oltre un mese od altra causa, gli amministratori rimanenti in carica li surrogassero direttamente con cittadini di loro scelta fino alle nuove elezioni (2). Ottimo principio

(1) Art. 15 dalla legge 5 e 6 aprile 1799. Ved. *Raccolta* citata nella nota 1 a pag. 31. Vol. III, N. 99, pag. 156.

(2) Art. 193 della Costituzione del Popolo Ligure, accettata li 2 dicembre 1797. In seguito si emanava la legge 10 e 11 agosto 1798, la quale aveva per iscopo speciale di supplire nel caso di elezioni non fatte, o dichiarate nulle, di scuse ammesse, assenza, morte, dimissioni ecc. Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. II, N. 50, pag. 67.

che pur dovrebbe essere convenientemente adottato nell' ordinamento dei corpi locali, non essendo punto razionale che le rappresentanze della Provincia e del Comune possano rimanere prive per un anno d'un terzo de' membri voluti dalla legge per la loro costituzione legale.

3. Che per impedire la riunione di più funzioni pubbliche nella stessa persona, giustamente ritenuta contraria alla divisione ed equilibrio dei poteri, e perchè la responsabilità dei pubblici funzionari è da ritenersi meno assicurata quanto è maggiore la quantità di potere concentrata nello stesso individuo, era prescritto che niuno potesse riunire, nè esercitare nel medesimo tempo due funzioni pubbliche nè anco in qualità di supplementario (1).

(1) Legge 19 gennaio e 1 febbraio 1799. — In via eccezionale si dichiarava: « 1. La qualità di membro dell' Istituto nazionale è compatibile con qualunque funzione pubblica. — 2. È pure compatibile con qualunque carica temporanea la qualità di militare, sia della Guardia Nazionale, come della truppa assoldata: quanto però ai militari di truppa assoldata, è sempre necessaria la previa approvazione del Direttorio Esecutivo, senza di cui non possono coprire altra carica fuorchè quella di rappresentante o direttore. — 3. I militari però di truppa assoldata, che accettano come sopra altre cariche, conservano il loro grado, e loro diritti all'avanzamento per ordine d' anzianità, e possono essere rimpiazzati provvisoriamente nelle loro funzioni militari per il solo tempo, che dura l' esercizio dell' altra carica accettata, ma non gli perverrà durante tal tempo, che l' indennizzazione annessa a quest' ultima. — 4. Le funzioni d'alto giurato sono pure compatibili con ogni altra funzione pubblica eccettuate quelle di rappresentante, di direttore, di membro del Tribunale di Cassazione, o d' ogni altra funzione di nomina del Direttorio. — 5. Sono egualmente compatibili le funzioni di giurato ordinario con ogni altra funzione pubblica, eccettuate quelle di rappresentante, di direttore, di membro del Tribunale di Cassazione, come del Tribunale Civile e Criminale, e di ogni funzione di nomina del Direttorio. — 6. Il funzionario, che è eletto ad un' altra delle suddette funzioni pubbliche fra di loro compatibili, è tenuto

Giusta massima che già cominciò ad essere introdotta nel nostro ordinamento politico amministrativo, e che tutto fa sperare, possa essere attuata nella sua integrità nel maggiore interesse sociale.

4. Che considerandosi l' esercizio delle cariche pubbliche come un indispensabile dovere del cittadino era stabilito che tutti i cittadini eletti a qualche funzione pubblica i quali ricusassero prestarsi all' esercizio della medesima senza averne ottenuta la scusa del corpo legislativo, fossero dichiarati indifferenti al bene della Patria e ritenuti incapaci di essere ammessi a qualunque carica od impiego pubblico per 10 anni (1). Principio che pur dovrebbesi

di far nota la sua accettazione all'Autorità, che ne ha fatto l' elezione ne' tre giorni che seguono la notificazione di detta nomina; ma se l' autorità, che ne ha fatto l' elezione, fosse un' assemblea la quale avesse chiuse le sue sedute, si dirige in tal caso la notizia dell' accettazione all' Assemblea di Giurisdizione nella persona del suo presidente, se si tratta di un Comizio Elettorale; ed all'Amministrazione Municipale, nella persona pure del suo Presidente, se si tratta d' un comizio primario, o di una assemblea comunale. — 7. Il funzionario nominato ad un' altra funzione pubblica, che non fa nota la sua accettazione, come dispone l' articolo precedente, si considera come non abbia accettato. — 8. Fuori dei casi eccettuati nella presente legge, il funzionario che è nominato ad un' altra carica pubblica, che l' ha accettata, sarà rimpiazzato nella prima definitivamente ». Ved. *Raccolta* citata nella nota 1 a pag. 31. Vol. III, N. 24, pag. 35.

(1) Legge 2 e 3 giugno 1799. *Raccolta* citata nella nota precedente Vol. III, N. 168, pag. 308. — Con successiva legge degli 8 e 9 novembre 1799 fu dato il termine di otto giorni a quelli che erano già stati eletti e quelli che in seguito avrebbero avuta la notizia ufficiale della loro elezione. Ved. *Raccolta* sopracitata, Vol. IV, N. 133, pag. 198. — Anche la *Consulta Legislativa*, istituita da Napoleone nel 1800, mantenne fermo in massima l' obbligo indicato, stabilendo che ogni cittadino eletto a qualsivoglia carica della Repubblica fosse obbligato ad accettare ed a portarsi al suo posto

nell' interesse sociale adottare ove durasse più a lungo il gravissimo fatto, di vedere la massima parte dei cittadini ricusare le pubbliche cariche.

5. Che considerando la libertà della stampa non dover distruggere la responsabilità, e degenerare in personalità, prescrivevasi: chiunque volesse per mezzo delle stampe pubblicare i suoi pensieri fosse tenuto di apporvi il suo nome, e li stampatori fossero responsabili personalmente dell' esecuzione, e puniti a norma delle leggi, con una pena non minore di quindici giorni di detenzione (1). Massima sacrosanta che pur dovrebbe una buona volta introdursi nella nostra legislazione a tutela delle famiglie.

6. Che onde tutte le autorità costituite dalla Repubblica si dessero mano per concorrere ad una bene ordinata amministrazione, era stabilito che gli uffizi di qualunque autorità costituita della Repubblica, per tutto ciò che riguardava i pubblici interessi, fossero tenuti a comunicarsi vicendevolmente e senza spesa veruna la visura dei loro

senza dilazione, ricevuto che avesse legale avviso della sua elezione. I contravventori incorrevano nella multa di scudi cinquanta da lire otto per ognuno, Ved. *Raccolta delle Leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica Ligure.* Vol. I, pag. 23.

(1) Decreto del Governo Provv. 27 giugno 1797. Ved. *Registro* citato a fine della nota 2, a pag. 12. E l' art. 381 dell'*Atto Costituzionale per il popolo ligure accettato il 2 dic. 1797,* confermava il principio della responsabilità cumulativa dell' autore e dello stampatore.

È pure da notarsi che colla legge 2 e 3 agosto 1799 venne espressamente stabilito che nelle facoltà generali e straordinarie, che dalle leggi fossero state accordate o si accordassero al Direttorio Governativo, non vi potesse mai essere compresa quella d' impedire direttamente o indirettamente, in qualunque maniera, anche nei casi più straordinari a chicchessia di dire, pubblicare, o far stampare i suoi pensieri, nè sottoporre ad alcuna censura li scritti prima della loro pubblicazione. Ved. *Raccolta* citata in principio della nota precedente; Vol. IV; N. 34, pag. 53.

atti in originale, all'effetto che potesse esserne estratta copia per mezzo dei commessi di quella autorità costituita che ne facesse richiesta, e fosse firmata da chi spetta senza spesa alcuna (1). Ottimo principio di pratica amministrazione, il quale, ove fosse introdotto nei presenti ordinamenti amministrativi, semplificherebbe di molto le lungaggini burocratiche.

Però quel Governo non doveva durare a lungo. Gli screzi e gli attriti fra il Consiglio dei Sessanta ed il Consiglio dei Seniori, fra il Corpo legislativo ed il Direttorio, ed i continui timori di controrivoluzioni, dai quali era continuamente minacciata la Repubblica, stavano producendo il disordinamento generale della Repubblica (2). Nello

(1) Legge 25 e 26 maggio 1798. *Raccolta* citata nella nota precedente. Vol. 1; N. 106 pag. 196.

(2) Un'idea delle condizioni in cui versava la Repubblica può desumersi: 1.° Dalla legge 4 giugno 1799, per la quale fu stabilito che tutti gli ex-nobili assenti, i Liguri esigliati, e gli altri cittadini assenti sospetti d'intelligenza con i nemici dei Governi liberi fossero tutti richiamati e rientrassero nel territorio della Repubblica e nel Comune in cui al tempo della loro partenza avevano domicilio, e che i contravventori fossero puniti con la confisca della metà dei loro beni e coll'esiglio perpetuo dal territorio della Repubblica — 2.° Dalla legge 29 maggio e 4 giugno colla quale: *a)* venne determinato che tutte le comuni della Repubblica fossero responsabili delle insurrezioni che si eccitassero nel loro circondario: che tutti gli individui che le compongono fossero obbligati in massa al risarcimento dei danni delle medesime cagionati, salvo se non provassero d'aver fatto ogni loro sforzo per impedirlo; che tutte le autorità costituite le quali abbandonassero sopra varii timori o per viltà il loro posto o l'esercizio delle loro funzioni fossero dichiarati infami e perdessero per dieci anni il diritto di cittadino attivo: *b)* fu istituita una commissione straordinaria per giudicare militarmente i prevenuti contro il sistema politico vigente, alla quale in seguito venne deferita la condanna di coloro che occultassero maliziosamente le

scopo di creare un' autorità che avesse forza e volontà di dare alla Repubblica un' organizzazione ferma e durevole, tale da potere resistere all' urto dei partiti e dell' ambizione e da guarantire inviolabilmente la pace e la prosperità della nazione, si cercò di seguire l'esempio della rivoluzione di Parigi del 18 brumale, e per la quale, abolito il Corpo legislativo ed il Direttorio, erano stati eletti tre Consoli con potere dittatoriale, e con incarico di assestare una nuova costituzione, per guarentire efficacemente la libertà dei cittadini, la sovranità del popolo, e l' indipendenza dei poteri costituzionali, e di procurare una pace onorevole e solida (1).

provviste di farina, paste, riso, castagne, legumi, e granaglie d' ogni genere. Ved. *Raccolta* citata nella nota 1 a pag 31. Vol. III, N. 173, pag. 317, e N. 174, pag. 318, e N. 185, pag. 333. Vol. IV, N. 2, pag. 4, N. 33, pag. 52, N. 73. pag. 107, e N. 125, pag. 186 — 3.° Dalla legge 5 agosto, colla quale, punivansi colla pena di morte chiunque sonasse campana a martello, formasse attruppamenti rivoluzionari, insorgesse o prendesse volontariamente le armi a favore dei nemici della Patria, o in qualunque maniera provocasse il popolo alla insurrezione, e dichiaravasi ogni qualunque Ministro del Culto personalmente responsabile delle insurrezioni controrivoluzionarie che si suscitassero nella sua parrocchia, circondario o quartiere. Ved. *Raccolta* sopracitata. Volume IV, N. 38, pag. 58. — Con altra legge, 15 e 17 luglio 1799, nello scopo d' impedire che i pubblici poteri non esercitassero una pericolosa influenza sugli altri, prescrivevasi che i Membri del Corpo legislativo, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo che avessero cessato dalle stesse funzioni, non potessero essere eletti a Membri del Direttorio esecutivo, nè avere da questo, o da suoi Ministri alcun pubblico impiego che ritraesse indennizzazione dalla Cassa Nazionale anche indirettamente; e che tale proibizione fosse estesa ai Padri e figli dei Membri del Corpo legislativo. Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. IV, N. 29, pag. 45.

(1) *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 24; 23 novembre 1799; pag. 18 e seg.

Il Consiglio dei Sessanta, nella sua adunanza dei 7 dicembre 1799, considerata la situazione della Repubblica, deliberava di abolire il Direttorio esecutivo, di creare una Commissione di Governo investita dei poteri legislativo ed esecutivo, con incarico di progettare una nuova forma di costituzione di Governo che si avvicinasse possibilmente a quella che sarebbe stata adottata dalla Repubblica francese. Quella deliberazione veniva approvata lo stesso giorno dal Consiglio dei Seniori. Ed, in conformità della medesima, il Corpo legislativo si aggiornava al 1.° giugno 1800, fra le acclamazioni di *Viva la Repubblica* (1).

La Commissione di Governo assumeva il potere delegatole lo stesso giorno, e, sostituendosi al Direttorio Esecutivo, approvava la legge medesima, confermava tutte le autorità giudiziarie, amministrative, i ministri, ed i funzionari pubblici, ecc. partecipava la sua installazione ai due Consigli, e si suddivideva in tre Comitati di tre membri: uno per invigilare sulla *Polizia Generale e sulla Giustizia,* il secondo sull' *Interiore e sulle Finanze,* ed il terzo sulla *Guerra e Marina* e sugli *Affari Esteri* (2).

(1) Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno 1779; N. 36; 7 dicembre; pag. 211 e seg. — Con quella deliberazione era stabilito eziandio che, nell'aggiornamento del C. L., i membri aggiornati conservassero la loro indennità e la loro garanzia costituzionale; che potessero, senza perdere le loro qualità di rappresentanti del popolo, esercitare qualunque impiego civile; che la Commissione potesse surrogare i suoi membri mancanti. Ved. Vol. IV, N. 240, pag. 39 della *Raccolta citata* nella nota 1 a pag. 31. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno 1799; N. 20 dicembre 1779; pag. 210.

(2) La Commissione assumeva il Governo li 7 dicembre 1799 alle quattro pomeridiane, prestando, dapprima al Consiglio dei Giuniori indi a quello dei Seniori, il seguente giuramento; « Giuro di conservare la Repubblica, la Sovranità del Popolo, la Divisione dei Poteri, il Governo Rappresentativo fondato sulle basi della Libertà,

Intanto le condizioni turbolentissime in cui versava la Repubblica, e l' invasione della più gran parte del suo territorio da parte dei nemici di Francia, avendo reso impossibile a detta Commissione di eseguire il còmpito suo, con

dell' Eguaglianza, della protezione della proprietà e sicurezza personale ». Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno 1799, N. 27, pag. 213. — Era però stabilito: che i Comitati non potessero prendere alcuna deliberazione, nè dare alcun ordine indipendentemente dalla Commissione. Il Presidente ed il Segretario erano obbligati a pernottare nel Palazzo Nazionale. Non era lecito ad alcun Membro di assentarsi dalle sedute della Commissione, senza la permissione del Presidente (Decreto N. 12). — E quella Commissione, con decreto 4 febbraio 1880, autorizzava la Municipalità del Centro ad aumentare a carico dei possessori l' imposizione territoriale dell' uno per cento sulla pigione delle case, botteghe e ville site entro le nuove mura con obbligo dei conduttori di pagare l'importo di detto aumento da scontarsi sulla pigione (Decreto N. 674). Con altro decreto, dei 9 aprile, nello scopo di dare al Comitato di sussistenze i mezzi per supplire alla perdita fatta nella vendita del pane cosidetto da saldo agli indigenti, autorizzava l' assemblea di Cantone del Centro ad alienare tanti beni cantonali e di Oratorî esistenti nel circondario per la somma di lire centomila, come anche ad accrescere quei soldi addizionali alla tassa territoriale e personale che si rendessero necessari per l' oggetto anzidetto (Decreto 1218).

Dichiaratosi dagli Austriaci e dagli Inglesi il blocco della Città, la Commissione di Governo li 11 aprile eleggeva tre de' suoi Membri col pieno potere di deliberare, concorrendo due di essi, in tutte le proposizioni concernenti il servizio militare e di far eseguire quanto avevano deliberato. Dovevano risiedere presso il Generale Miollis e partecipare alla Commissione suddetta le prese deliberazioni e provvidenze (Decreto 1235). — Detta Deputazione di Governo, stata istituita per tre giorni, venne rieletta per altri tre giorni con successivo decreto dei 17 aprile. Con altro decreto dei 19 aprile, in conseguenza di formale domanda del Generale in Capo l' Armata Francese, stabilivasi che la Deputazione di Governo per gli affari militari sarebbe investita di tutti i Poteri politici, Amministrativi e Militari, che gli atti della medesima avrebbero forza di legge, quando fossero rivestiti della sanzione della Commissione

decreto 26 maggio 1800, nell' interesse della salvezza pubblica, che dichiarava la prima e la più sacra delle leggi, prorogava a tutto luglio successivo la legge della sua instituzione (1).

di Governo del Generale in Capo; e che gli atti di detta Deputazione sarebbero eseguiti colla forza militare (Decreto 1310). Istituita per otto giorni veniva successivamente prorogata per altri otto giorni coi decreti 27 aprile, 6, 14 e 30 maggio, confermando gli atti e decreti emanati dopo la spirazione delle proroghe rispettive. E col decreto dei 4 giugno la Commissione di Governo comprovava tutti gli atti e decreti emanati dalla Deputazione di Governo, residente presso il Generale in Capo Massena, rivestita di tutti i poteri alla forma della legge 19 aprile e successiva dal giorno della sua installazione fino a quel giorno (Decreto 1552). La Commissione di Governo con decreto dei 22 maggio, ritenendo che le eccezionali circostanze in cui trovavasi la nazione non permettevano l'ordinaria rinnovazione dei Corpi Amministrativi e Giudiziari, li conservava nell' esercizio delle loro funzioni fino a nuove deliberazioni del Governo (Decreto 1449). Ved. *Collezione delle leggi, Atti, Decreti e Proclami della Commissione del Governo Ligure dal principio della di Lui installazione seguita li 7 dicembre 1799; Anno III.* Genova 1799, Stamperia Franchelli, Piazza S. Lorenzo N. 31.

(1) Eccone la motivazione: « Considerando, che la legge della sua istituzione l'ha espressamente incaricata di presentare al popolo il progetto di una nuova costituzione. — Che la natura delle circostanze, e sopra tutto l' invasione della più gran parte del territorio della Repubblica hanno reso fino a questo momento impossibile l' esecuzione di una tale incombenza. — Che li stessi motivi non hanno neppure permesso al popolo di procedere alle nuove elezioni nella forma della vigente costituzione, specialmente per la rinnovazione del terzo del corpo legislativo. — Che a tutto il presente mese di maggio, va, in seguito di suddetta legge, a cessare la Commissione di governo creata dalla medesima, senza che nè la costituzione, nè la legge abbiano nell' attuale stato di cose indicato il modo di provvedere ulteriormente alla pubblica amministrazione. — Che il più indispensabile dovere di ogni Governo è di non esporre il popolo, pel di cui bene è essenzialmente

Genova occupata militarmente dai Francesi, stretta d' assedio per terra dall' esercito tedesco, bloccata per mare dalla flotta inglese, dovette cedere, non ostante l' eroismo e la maravigliosa costanza del fortissimo ed indomabile generale Massena, le miserie d'una fame durissima, le privazioni, i sacrifizî ed i patimenti di ogni genere sofferti dalla cittadinanza (1).

La Commissione di Governo, in quei luttuosi e difficili frangenti, co' suoi decreti 4 giugno, incaricava la Municipalità del Centro a mantenersi in permanenza per provvedere alla pubblica tranquillità con tutti i mezzi possibili,

istituito, ai pericoli dell' anarchia. — Che dopo l' epoca in cui la legge ha creato la commissione di governo non solamente le circostanze, le quali hanno motivato la detta legge, non si sono punto migliorate, ma esigono anzi sempre più imperiosamente delle straordinarie misure per provvedere alla salvezza pubblica, che è la prima, e la più sacra di tutte le leggi. — E finalmente, che fra le misure tendenti ad assicurare al popolo una forma di governo fino ad un nuovo regime costituzionale, quella deve per ogni titolo preferirsi, la quale provvedendo a questo importantissimo oggetto, sia nello stesso tempo conforme al sistema già adottato, ed al voto già espresso dei due Consigli colla legge dei 7 dicembre p. p. » (Decreto 1465). *Collezione* citata in fine della nota precedente. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 50; 31 maggio 1800; pag. 406.

(1) In quella circostanza molteplici furono le misure adottate dalla Commissione di Governo e dalla Deputazione speciale istituita dalla medesima, per procurare all' Erario nazionale ed alle Municipalità i mezzi di provvedere alle straordinarie emergenze, per assicurare l' approvvigionamento della Città e l' alimentazione giornaliera della cittadinanza, massime dei poveri, e per tutelare l' ordine pubblico. Si possono consultare in proposito i diversi decreti emanati dalle medesime, e riprodotti nella *Collezione* citata nella nota precedente. — *Decreti della Deputazione di Governo sugli affari militari* ecc. Genova 1800. Anno IV della Repubblica Ligure. — Ved. Botta *Storia d'Italia;* libro 19, pag. 487 e seg. — L. T. Belgrano, *Imbreviature di Giovanni Scriba*, Assedio e Blocco di Genova (1799-1809), pag. 217.

valendosi anche della forza armata sì della Guardia Nazionale che di linea (1); e contemporaneamente dava ai Comitati municipali di Polizia e Militare l'incarico speciale di assumere le funzioni del ministero di Polizia Generale e dell'Amministrazione di Guerra e Marina e di mettere i sigilli a tutte le carte relative ai suddetti due ministeri (2).

(1) Già la Deputazione di Governo con decreto dei 17 maggio aveva invitato i tre Comitati della Municipalità del Centro, Militare, Edili e Polizia a restare in permanenza in numero legale fino a nuove disposizioni e per concertare i modi di agire per il bene e servizio pubblico in quelle difficili circostanze della Patria. — E con altro decreto 1 giugno aveva stabilito che tutti i Comitati della Municipalità dovessero rimanere in sessione permanente dalle 7 di mattina fino alle 3 pomeridiane, e dalle 6 pomeridiane fino ad un'ora dopo mezzanotte. Ved. *Decreti della Deputazione di Governo sugli affari Militari*, ecc. N. 92 e 135, pag. 53 e 69.

(2) Nello stesso tempo la Commissione di Governo metteva a disposizione del Ministro dell'Interiore e Finanze lire 50,000 fuori banco da servire per le spese che occorressero alla Municipalità del Centro, ed altre lire 524 f. b., onde ne facesse mandato a favore della Municipalità del Centro da valersene per le spese urgenti di quella notte. *Collezione* citata, in fine della nota 2 a pag. 49; N. 1575-79, pag. 574 e seg.

La Municipalità, nella sua adunanza dei 5 successivo, avendo inteso che nessuna somma era in cassa, e che per supplire all'urgenza delle spese non v'era altro mezzo, che quello di escutere militarmente i debitori del riparto di lire 70,000, stato fatto li 2 giugno dalla Commissione di Governo, coll'assegnazione dei sovventori, di tanti fondi Nazionali derivanti dai beni dell'ex Corporazione religiosa per la concorrente partita di quanti erano giustiziati, incaricava il Ministro dell'Interiore e delle Finanze di trasmettere indilatamente al Comandante di piazza la nota di quelli descritti nel riparto suddetto e che non avevano ancora adempiuto al pagamento della loro quota, affinchè fossero escussi militarmente, nel caso si ricusassero di prontamente sborsare la quota medesima; ed incaricava il Comandante di piazza, sotto la di Lui responsabilità, della esecuzione di quel suo decreto. Archivio Civico. Filza: *Municipalità e Comitato contribuzioni*. 1800.

Dopo di ciò la Commissione di governo, letta la capitolazione ed ordinato alla Municipalità di provvedere alla stampa della medesima, si sciolse alle ore 11 di sera.

Quindi la Città di Genova, li 4 giugno 1800, era consegnata agli Austriaci ed Inglesi, senza essersi potuto ottenere che l'indipendenza del popolo ligure sarebbe rispettata, e che nessuna potenza allora in guerra colla Repubblica, avrebbe fatto alcun cangiamento nel di lei Governo (1).

Il generale in capo barone De Melas comandante l'armata Imperiale e Reale in Italia, con manifesto dei 5 giugno, prendeva possesso della città, nominando il conte Hohenzollern comandante generale della città e di tutto il Genovesato, ed incaricando il generale conte S. Julien di regolare provvisoriamente gli affari politici (2). E con altro manifesto del giorno 6 successivo, dichiarando d'a-

(1) Nella relativa convenzione si tentò di stabilire che l'indipendenza del popolo ligure sarebbe rispettata e che nessuna potenza allora in guerra colla Repubblica Ligure non potrebbe fare alcun cangiamento nel di lei governo; ma inutilmente, imperocchè i generali delle truppe alleate risposero che trattandosi d'oggetti puramente politici non era in loro potere di dare qualsivoglia assenso. Si ottenne soltanto stipulato che nessuno avrebbe potuto essere molestato per le sue opinioni politiche, nè per avere preso parte al governo precedente ed a quello in allora vigente. *Collezione* citata in fine della nota 2 a pag. 49; N. 1579 pag. 575 e seg.

In quella circostanza, dice il Botta, « suonaronsi le campane a festa, cantaronsi gl'inni, accesersi i fuochi dai partigiani per amore, più ancora dagli avversi per paura, tutto secondo il solito....... gli aristocrati gridavano viva l'Imperatore per odio contro i democrati, siccome i democrati avevano gridato viva Francia per odio contro gli aristocrati, servi, ciechi e pazzi gli uni e gli altri, che non vedevano, che dai loro odî privati nasceva la ruina della patria e la signoria forastiera ». *Storia d'Italia;* libro 19; pag. 492-93.

(2) Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 1; 9 giugno 1800; pag. 6.

vere avuto incarico da S. M. l' Imperatore e Re di stabilire un governo provvisorio che presiedesse alla Città ed al Genovesato; notificava d'averlo prescelto nelle persone di sette cittadini genovesi, con l' invito di assumere la carica sotto il titolo di Imperiale e Reale Reggenza Provvisoria e di agire nell' amministrazione di tutti gli affari concernenti la città ed il Genovesato coll'assenso del conte S. Julien. Dichiarava pure che in seguito sarebbero stati eretti altri subalterni dipartimenti, li quali verrebbero ugualmente notificati al pubblico, e che dipenderebbero dall' anzidetta Imperiale e Reale Reggenza (1).

La Reggenza assumeva le sue funzioni la mattina del giorno suddetto, e nella sua adunanza serale il Generale Austriaco fatta chiamare la Municipalità e partecipatale l' elezione della Reggenza medesima, le raccomandava d'in-

(1) Archivio di Stato in Genova. *Repubblica Ligure Democratica (1797-1805).* Filza N. 259 intitolata: *Eccellentissima Reggenza Imperiale Reale.* — *Gazzetta di Genova;* N. 1; 9 giugno 1800, pag. 6. — Detta Reggenza Imperiale con successivo decreto 8 giugno dichiarava nulle, ingiuste, illegali ed abusive tutte le sentenze tanto definitive quanto contumaciali, sia di pena pecuniaria, sia di esiglio, che di morte o di qualsivoglia pena afflittiva di corpo emanate *dal passato sedicente Governo*, contro qualsivoglia persona dal giorno 14 giugno 1797 sino a 5 Giugno p. p., per causa sia di opinione contro il sistema democratico, sia di controrivoluzione o cospirazione contro il passato Governo Democratico, sia di emigrazione o di contumacia a' richiami ordinati nel predetto passato Governo. Dichiarava egualmente nulli tutti gli atti e processi cominciati o finiti per i sovradetti titoli. — Soggiungeva però, che con questa dichiarazione non s' intendeva autorizzato alcuno dei condannati o inquiriti a rifazione di danni, o restituzione de' pagamenti di pene pecuniarie contro il Fisco, o il pubblico erario, esclusa però la ripetizione dei beni, che potessero essere stati o sequestrati, o confiscati agli inquiriti, condannati per li titoli anzidetti, intorno ai quali sequestri o confische, nulla s' intende stabilito nel presente decreto. *Gazzetta di Genova;* N. 2; 14 Giugno 1800; pag. 10.

vigilare provvisoriamente sugli oggetti riguardanti le Opere pie, cioè, Ospedali e la Censoria, i Comitati degli Edili, prevenendola di fare rapporto alla Reggenza di tutto quello che occorresse, anche per ricevere quelli ordini che sarebbero necessarii; ed era pure incaricata di dare gli ordini per la pulizia delle strade della Città, ecc. (1).

Indi, giusta i principî dell' antico Governo, istituiva tosto il Magistrato della Consegna, quello dei Conservatori del Mare, i Dipartimenti dell' Annona e Sanità, delle Finanze, i Conservatori delle Opere pubbliche e Censoria ecc. nonchè diverse altre Magistrature (2).

Mentre stava occupandosi di riedificare sulle antiche leggi il vecchio sistema aristocratico della Liguria, Napoleone, li 14 giugno vinceva la storica battaglia campale di Marengo contro gli Austriaci, e li 15 giugno stipulava col generale Austriaco una capitolazione, per effetto della quale quasi tutta l' Italia rimaneva in potere dell' armata francese, e la città di Genova doveva essere consegnata all' armata francese dal 16 al 24 giugno.

Il Generale Tedesco li 15 giugno partecipava tosto alla

(1) I primi ordini della Municipalità furono quelli di abbattere gli alberi della libertà sparsi per le contrade e piazze di Genova, di cancellare dalle mura delle abitazioni le iscrizioni allusive al sistema democratico, e d' invitare i cittadini a levarsi le coccarde dai loro cappelli. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 1; 9 giugno 1800, pag. 3. — Archivio Civico. Filza: *Imperiale e Reale Reggenza Provvisoria* 1800; e *Notulario delle deliberazioni del Magistrato della Consegna.* — E la Reggenza nello stabilire che continuasse provvisoriamente e fino a nuove deliberazioni l' uso della carta bollata collo stemma in allora in corso, prescriveva però fosse in detto stemma cancellato l' emblema *del berretto ed altri segnali.* Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 2, 14 Giugno 1800, pag. 10.

(2) Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 1, 9 giugno 1800, pag. 7 e seg. — N. 2, 14 giugno 1800, pag. 10 e seg. — Archivio Civico; documenti citati nella nota antecedente.

Reggenza Imperiale che avrebbe consegnata la città ai Francesi, e che nessuno, tanto in città come in campagna, sarebbe stato molestato per avere presa parte coll' opinione, colle armi od in qualunque modo al Governo Imperiale.

In conseguenza di tale vittoria, il Generale Massena, dal suo Quartiere Generale di Finale Marina, sulla considerazione che « due de' membri della Deputazione di Governo investita dei poteri politici ed amministrativi, avevano seguitata l' Armata Francese, che il Governo della Repubblica Ligure non doveva cessare di esercitare le sue funzioni sulla parte del Territorio non occupato dalle armate nemiche, e che ove trovansi i depositarii del potere organizzato dalle leggi di un paese ivi esiste il Governo », emanava li 16 giugno un decreto, col quale: 1. Autorizzava la Deputazione del Governo della Repubblica Ligure a riprendere le sue funzioni in tutta l' estensione del paese non occupato dalle armate nemiche. 2. Incaricava detti due membri di unirsi a loro altro cittadino e di organizzare il Governo giusta le leggi della Repubblica Ligure (1).

La Deputazione di Governo si costituiva lo stesso giorno in Finale Marina, poscia si trasferiva a Legino, a Savona ed in Albissola Marina. Ed ivi, in considerazione che nel momento dell' evacuazione degli Austriaci dalla Centrale era necessario che, nell' assenza del suo legittimo Governo, vi fosse un' autorità legalmente costituita la quale ne facesse le veci, decretava: « La Municipalità, che esisteva in Genova all'entrata del nemico, riprenderà le sue funzioni Municipali, con quella stessa autorità, che

(1) *Decreti della Deputazione di Governo sugli affari Militari investita poi dei poteri amministrativi politici e militari;* N. 143; pag. 72. Genova 1800; Anno IV, della *Repubblica Ligure;* Stamperia Franchelli.

le è stata conferita dalla Commissione di Governo in vigore di decreto del giorno 4 corrente giugno » (1).

Partiti gli Inglesi e gli Austriaci dalla città, li 24 giugno, ed occupata dai Francesi (2), la Deputazione di Governo restituivasi in Genova, ed invitava la Municipalità a riassumere le proprie funzioni a norma del decreto dianzi citato, ed autorizzava la stessa ed i suoi Comitati ad operare in quel numero che potessero radunarsi rispettivamente (3). Quindi considerando che cessata la forza, la quale manteneva un potere disapprovato dai principî adottati dal Popolo Ligure, cessava il Potere istesso ed i suoi effetti, in data 25 giugno decretava: 1.° La cosidetta Reggenza Imperiale, e tutte le Autorità da essa emanate restano abolite. 2.° Sono dichiarati nulli, irriti e di niun valore gli ordini e le così dette leggi fatte durante il governo illegittimo della Reggenza, come pure

(1) Ved. *Decreti* citati nella nota precedente; N. 164; pag. 80.

(2) Hohenzollern abbandonando Genova, esigeva dai sessanta negozianti più ricchi un milione, come diceva, in prestito ad uso dei soldati; gl' Inglesi spogliato l'arsenale e sequestrati tutti i legni mercantili ancorati nel porto, rilasciati poi per cinquecento cinquanta mila lire, portarono via i bastimenti di guerra che ancora rimanevano alla Repubblica. *Gazzetta di Genova;* N. 3; 21 giugno 1800; pag. 21. — I Francesi occupata Genova imposero tosto a loro volta agli abitanti un enorme balzello. Ved. *Dizionario geografico-storico-statistico commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.* Voc. *Genova;* pag. 1349. — Bargellini, *Storia popolare di Genova;* Vol. II, Cap. XL, pag. 623. — Il Botta parlando delle sventure e dei dolori correlativi a quelle frequenti mutazioni di dominio, bene osserva « trattaronla i Francesi duramente, come se uscendo dalle mani dei Tedeschi, fosse sana ed intiera; l' avevano trattata duramente i Tedeschi, come se quando era uscita dalle mani dei Francesi fosse fiorita e ricca ». — *Storia d'Italia;* libro vigesimo, pag. 41.

(3) Ved. *Decreti* citati nella nota 1 della pag. precedente; N. 177; pag. 84.

tutte le sentenze e processi civili e criminali fatti dai Tribunali intrusi in tutta la Liguria. 3.° Tutte le autorità amministrative e giudiziarie esistenti prima dell'epoca dell' invasione del nemico entreranno provvisoriamente nell'esercizio delle loro funzioni rispettive, restando tutte le cose rimesse nel primiero stato e termini, come si trovavano nei rispettivi dipartimenti innanzi l'epoca suddetta (1).

Quella Deputazione di Governo si scioglieva li 26 giugno per l'arrivo in Genova del numero sufficiente e legale dei membri componenti la Commissione legislativa ed esecutiva (2).

La Commissione di Governo, previ accordi col Ministro straordinario della Repubblica Francese e col Tenente generale dell'armata francese, costituivasi li 27 giugno (3).

In quel mezzo però Napoleone che maturava l'annessione della Liguria alla Francia, con decreti in data 23 giugno stabiliva: *a*) Il Governo della Repubblica Ligure, sarà provvisoriamente esercitato da una Commissione straordinaria di sette membri, aventi tutti i poteri della Repubblica eccettuato il giudiziario ed il legislativo. *b*) Una Consulta incaricata di preparare l'organizzazione della Repubblica Ligure ed estendere le leggi ed i regolamenti relativi ai diversi rami dell' amministrazione pubblica, proibendole però ogni atto di Governo. *c*) Un Ministro straordinario incaricato di tutte le relazioni con il Governo

(1) Ved. *Decreti* citati nella nota 1, della pag. 57; N. 181; pag. 85. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 1; 28 giugno 1800; pag. 4.

(2) *Decreti* citati nella nota precedente; N. 198; pag. 92 e nota.

(3) *Collezione delle Leggi ed Atti, Decreti e Proclami della Commissione del Governo Ligure dal principio della sua installazione seguita li 7 dicembre 1799;* N. 1584; pag. 584.

Ligure e di presiedere la Consulta. — La Commissione straordinaria doveva stabilire in ciascun dipartimento un Commissario incaricato di tutti i particolari dell'amministrazione, ed avente sotto i suoi ordini tutti gli Agenti municipali e gli altri funzionarii civili del suo circondario (1). Questi decreti venivano comunicati alla Deputazione di Governo li 26 Giugno, onde li facesse tradurre nelle due lingue, pubblicare ed affiggere.

Con successivo decreto, dei 24 giugno, Napoleone nominava il Consigliere di Stato Dejean a Ministro straordinario a Genova. Ed egli, giusta i poteri ricevuti, con decreto del 1.° luglio, nominava i membri costituenti la Commissione straordinaria, dichiarando che la Commissione di Governo cesserebbe subito dalle sue funzioni con rimettere alla nuova tutti i ragguagli, carte e documenti qualunque relativi all' amministrazione, e che la Commissione straordinaria sarebbesi radunata li 2 luglio successivo (2).

Quel decreto veniva, dal Ministro Dejean, comunicato alla Commissione di Governo nella sua adunanza del 1.° luglio. E la medesima, con messaggio dello stesso giorno, ringraziando il Ministro dell' avuta comunicazione, limitavasi ad osservare che « responsabile al popolo ed alla legge del deposito dell' indipendenza nazionale non può a meno di farvi osservare, che sarebbe stato desiderabile, che questa elezione fosse potuta farsi dai Corpi costituzionali della Repubblica; il che poteva aver luogo assai facilmente, anche conservando i riguardi di cui la Na-

(1) Ved. *Decreti* citati nella nota 1, a pag. 57; N. 193, 194, 195. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 1; 28 giugno 1800; pag. 3.

(2) *Collezione* citata nella nota 3, della pag. precedente; N. 1643, pag. 604.

zione Ligure era per tanti titoli debitrice al Governo Francese » (1). E si scioglieva.

Ma i membri di quella Commissione dimenticavano che Napoleone aveva la Liguria per vittoria di eserciti suoi, e non per suffragio di cittadini forti, liberi ed indipendenti!

La Commissione Straordinaria di Governo si costituiva li 2 luglio: e la Consulta Legislativa li 9 successivo (2).

Uno dei primi atti della Consulta Legislativa fu quello

(1) *Collezione* citata nella nota 3 della pag. 59; N. 1644, pag. 605. — Per farsi un' idea dei limiti coi quali il Governo Francese intendeva fosse da detta Commissione esercitato il potere, giova l'accennare il seguente fatto. Detta Commissione, con Decreto 29 giugno N. 1606, aveva stabilito che tutti gli individui di quelle comuni nelle quali erano stati eseguiti danni per opera degli insorgenti fossero tenuti, in mancanza dei beni dei medesimi i quali dovevano prima esaurirsi interamente, al pieno risarcimento dei dannificati giusta le note da loro presentate e da approvarsi dai giudici delle rispettive giurisdizioni. — Il Ministro Francese avuta notizia di quel decreto, li 30 successivo, scriveva a detta Commissione: « Vengo d'intendere con sorpresa, cittadini, che dimenticando l' invito, che vi avevo fatto a nome del primo Console di non pubblicare alcun atti di Governo senza avermelo comunicato, voi avete fatto proclamare un Decreto 29 giugno, che comincia: *Tutti gli individui* e finisce *fossero stati riusciti* . . . . . Ve l'ho detto, cittadini, la volontà del primo Console Bonaparte, è di preservare la Repubblica Ligure da ogni nuova scossa, di stabilirvi il regno delle leggi, di farvi scordare i mali che il popolo ha sofferti, e di rianimarvi l' industria ed il commercio. *Compiacetevi, cittadini di sospendere l' esecuzione del vostro Decreto del 29 giugno fino a che il Governo che va a stabilirsi, possa occuparsene* ». — E la Commissione suddetta, nella sua adunanza del 1.° luglio, sospendeva l' esecuzione del Decreto 29 giugno fino a nuove deliberazioni del Governo. Ved. *Collezione* citata a principio della nota presente; N. 1606, pag. 592; N. 1621, pag. 597; N. 1622, pag. 598.

(2) Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 2, pag. 9; N. 3, pag. 17.

di sopprimere colla legge 21 luglio 1800 le Amministrazioni Giurisdizionali ed i Commissarî del potere esecutivo, inquantochè i Commissarî istituiti dal Primo Console ed incaricati di ogni giurisdizione, di tutti i dettagli della amministrazione, adeguavano lo scopo di quelli; e di incaricare i Commissarî stabiliti in ogni Giurisdizione di tutte le funzioni, tranne qualche lieve eccezione, fino allora esercitate dalle predette amministrazioni giurisdizionali e commissarî del potere esecutivo, in forza delle leggi del 2 aprile 1798 e 5 aprile 1799 (1).

La Commissione Straordinaria di Governo, con decreto 17 luglio, dichiarava cessate le funzioni di tutti i membri componenti la Municipalità del Centro, nominava i nuovi membri che dovevano comporla, stabilendo che la nuova Municipalità, appena costituita, si dividesse in Comitati a

(1) Ved. *Raccolta delle Leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica Ligure dal 9 luglio 1800. Anno 4 della di Lei installazione,* Vol. I; N. 5, pag. 9. — La Commissione Straordinaria di Governo incaricata di estendere e pubblicare l'istruzione dei detti Commissari, li 22 luglio, per rispetto alla loro sorveglianza sulla Municipalità, stabiliva: — Potranno sospendere l'esecuzione di qualunque atto della Municipalità della rispettiva giurisdizione dandone al più presto avviso alla Commissione Straordinaria di Governo. La sospensione non avrà effetto, che per venti giorni. quando non venga confermata dal Governo. — Richiederanno almeno una volta all'anno, e se crederanno opportuno anche più frequentemente i conti della Municipalità che trasmetteranno al Governo. — Procureranno di conciliare all'amichevole le controversie che nascessero per interessi comunali fra le Municipalità della giurisdizione, e quando non riesca le rimetteranno al Tribunale competente. — Era però stabilito che qualunque Municipalità potesse reclamare contro le operazioni dei Commissarî dirigendo i ricorsi al Governo ed ai suoi Ministri. Ved. *Raccolta de' Proclami e Decreti della Commissione Straordinaria del Governo della Repubblica Ligure,* dal 2 luglio. Anno 4. N. 43, pag. 19 e seg. — *Gazz. Nazion. della Liguria.* Anno 1800; *IV della Libertà;* N. 5, p. 35.

tenore delle leggi preesistenti (1). Ma essendosi presentati soltanto sei membri, detta Commissione all'effetto di non ritardare le operazioni dei medesimi, con altro decreto del 19 luglio incaricava il Ministro dell'Interiore a deputare a ciascheduno dei sei Comitati, uno dei membri intervenuti con incarico di esercitarne le incombenze fino all'installazione di detta Municipalità (2). Locchè da quel Ministro venne fatto coi decreti di quel giorno e successivi (3). Successivamente con decreto dei 22 luglio, la stessa Commissione incaricava il Ministro dell'Interiore di nominare, fra i Membri della Municipalità, un cittadino che facesse le funzioni di Presidente fino alla riunione della Municipalità e dalla stessa fosse provveduto diversamente (4).

(1) Archivio Civico. Filza: *Municipalità e Comitato contribuzioni, 1800.* — Detto decreto è pure riferito in compendio nella *Raccolta di Proclami e Decreti pubblicati dalla Commissione Straordinaria del Governo della Repubblica Ligure;* Vol. I; N. 36; pag. 17 e seg.

(2) *Raccolta* citata nella nota precedente; Vol. I; N. 38; pag. 18. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 4; 19 luglio 1800; pag. 27.

(3) Archivio Civico. Filza: *Municipalità e Comitato contrib. 1800.*

(4) Ved. *Raccolta* citata nella nota precedente; Vol. I; N. 42; p. 18. In seguito il numero dei membri intervenienti alla Municipalità dev'essere andato aumentando, perchè da un decreto della Municipalità in data 16 settembre 1800 si rileva la costituzione d'una Commissione composta di sei membri, uno per comitato, per esaminare i rapporti dei vari comitati sulla contabilità, con autorizzazione alla stessa d'intendersi col Governo nel caso si presentassero oggetti bisognevoli di facoltà legislativa. Archivio Civico. Filza: *Municipalità e Comitato contribuzioni, 1800.* — La stessa Municipalità venne, con decreto dei 23 ottobre 1800, autorizzata, per lo spazio di due mesi, a radunarsi, e deliberare nel solo numero di dodici, avvisati però prima tutti i membri della medesima. Ved. N. 676, pag. 85 della *Raccolta* citata nella nota 1, della pag. presente. — *Gazzetta Nazionale della Liguria.* Anno 1800. *IV della Libertà;* N. 18, pag. 138.

Quindi con decreto dei 22 luglio 1801, in considerazione del sistema provvisorio di Governo allora vigente, confermava in carica i Membri della Municipalità, e stabiliva che provvedesse al rinnovamento de' suoi Comitati. E la Municipalità pienamente vi si uniformava (1).

La Commissione straordinaria e la Consulta Legislativa, si diedero tosto a studiare la nuova Costituzione, ma non riuscendovi, null'altro seppero fare di meglio che, rivolgersi a Napoleone, col pretesto di far dare forma alla Repubblica da chi avea dato pace all'Europa, e perchè il grande lavoro traesse immortalità da un Eroe! (2).

Napoleone di buon grado vi aderiva, la formulava e la trasmetteva alla Commissione straordinaria, che tosto la

(1) Ecco il tenore di quel decreto: La Commissione Straordinaria di Governo; considerando che mentre in un sistema provvisorio non può eseguirsi l'annuale rinnovazione della Municipalità di Genova prescritta dalle Leggi, è necessario almeno rinnovare in tutto o in parte i Comitati della stessa all'effetto anche di non far pesare soverchiamente le funzioni dei Comitati più aggravati di responsabilità; e che il Governo per l'inspezione eminente che ha sopra tutti i Corpi Amministrativi, deve provvedere in ciò che mancano le Leggi nei modi più convenienti a' medesimi, al bene generale ed ai riguardi dovuti ai pubblici funzionari, che con tanti sacrifizi sostengono onorevolmente il peso delle cariche pubbliche, decretava: 1. I membri componenti l'attuale Municipalità di Genova sono confermati: 2. La Municipalità suddetta rinnova per ora fra giorni otto i suoi Comitati a scrutinio segreto, ed alla pluralità de' voti presenti, può anche confermare uno fino a tre individui dei medesimi Comitati. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria.* Anno 1801: *V. della Libertà;* N. 7; 25 luglio; pag. 51; e N. 8; 1.º agosto, pag. 59.

(2) *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno IV della *Libertà:* 16 maggio 1801; N. 47, pag. 368; e 23 maggio 1801; N. 48, pag. 375; *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno VI; N. 2, 26 giugno, pag. 9.

pubblicava con decreto dei 24 giugno 1802, firmata da Napoleone (1).

Sotto il regime della Commissione straordinaria di governo e della Consulta, le quali durarono fino ai 29 di giugno, nessun mutamento venne fatto all' ordinamento amministrativo delle diverse Municipalità della Repubblica, e nemmeno in quella del Centro (2).

(1) Ved. *Compilazione dei Decreti pubblicati dal Senato della Repubblica Ligure.* Tom. I, pag. 3 e seg. — *Gazzetta Nazionale della Liguria*, 1802, N. 2, 26 giugno.

(2) La *Consulta Legislativa,* colla legge 15 novembre 1800, stabilendo la tassa territoriale dell' anno 1800-1801 in un milione di lire, da pagarsi a lire tre per migliaro dell' estimo dava facoltà alla Commissione Straordinaria di Governo di accordare alla Giurisdizioni e Municipalità il diritto di accrescere la tassa in quella somma che credesse conveniente per le spese municipali o giurisdizionali. Ved. *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica Ligure;* Vol. I, N. 41, pag. 83. — E la Commissione suddetta con decreto dei 18 novembre aumentava in favore della Municipalità del Centro, detta tassa di soldi venti per ogni migliaio. Ved. *Raccolta di proclami e decreti pubblicati dalla Commissione Straordinaria del Governo della Repubblica Ligure;* N. 770, pag. 103. — La stessa *Consulta* colla legge 9 settembre 1801, parimenti, all' effetto di provvedere ai bisogni finanziari delle Giurisdizioni e delle Municipalità, dava facoltà alla Commissione Straordinaria di Governo di accordare alle medesime sull' imposta territoriale dell'anno 1801-1802, stabilita in lire 3 per migliaio dell' estimo catastale, il diritto di accrescere detta tassa in quella somma, che crederà rispettivamente conveniente per le spese municipali e giurisdizionali, da non eccedere li soldi venti per mille. Ved. *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta Legislativa della Repubblica Ligure;* Vol. II; N. 7, pag. 25.

La *Consulta Legislativa* colla legge 9 dicembre 1800 dava al Comitato di Polizia nel Centro, ed alle Municipalità nelle rispettive giurisdizioni la facoltà di porre e di far ricevere a bordo d'ogni bastimento comandato da Padrone, o Capitano Ligure della portata non minore di mine seicento, un ragazzo povero, ozioso e vagabondo

La nuova Costituzione relativamente al regime politico stabiliva:

a) Un Senato composto di 30 membri rinnovantisi ogni biennio, presieduto da un Doge durante in carica 6 anni. Il Senato era diviso in cinque magistrati: il magistrato Supremo, di Giustizia e Legislazione, dell'Interno, di Guerra e Marina, e delle Finanze. I presidenti ed i membri di detti magistrati erano eletti dal Senato. Il Magistrato supremo era presieduto dal Doge e composto dei presidenti degli altri magistrati e di quattro altri senatori. I presidenti dei quattro magistrati funzionavano da Ministri.

b) Tre grandi Collegi a vita, quello dei Possidenti, con una fortuna almeno in fondi stabili di L. 120,000, quello dei Negozianti, e quello dei Dotti, scelti fra i giureconsulti e cultori di scienze, lettere ed arti liberali. I due primi composti di 200 membri, il terzo di 100. I Collegi eleggevano i senatori e presentavano tre candidati per l'elezione del Doge.

La prima elezione del Doge e del Senato venne, ad

non minore d'anni nove nè maggiore d'anni quattordici provvisto del necessario limitato equipaggio personale a spese della cassa municipals, con obbligo al Padrone o Capitano di ritenerlo sino all'età d'anni 18 compiti, per abilitarlo alla navigazione e di mantenerlo di vitto e vestito. — E con altra legge 21 gennaio 1801 imponeva per una sola volta la tassa del due per cento sopra le pigioni delle case, magazzini, esclusi quelli della Darsena e Portofranco, botteghe, botteghini, volte, scagni, loggie, bettole, locande, osterie, trattorie, bigliardi, taverne, rimesse, scuderie, molini, edifizi, fabbriche di manifatture e di qualunque altro sito destinato ad uso di abitazione, commercio, professione e comodo qualunque situati entro il recinto delle vecchie mura: la riscossione di detta tassa era affidata al Comitato Edili, e doveva essere applicata interamente all'illuminazione della città. Ved. *Raccolta delle Leggi emanate dalla Consulta* ecc. Vol. I; N. 47, pag. 98: e N. 60; pag. 123.

istanza della Commissione straordinaria, fatta da Napoleone stesso, onde, i primi Magistrati del popolo fossero eletti da chi aveva compiuto il difficile incarico di consolidare la Repubblica Ligure (1).

c) Una Consulta Nazionale composta di settantadue membri eletti dalle consulte giurisdizionali istituite in ogni Giurisdizione, con mandato di ricevere il bilancio dello stato e di esaminare i progetti di legge, ma senza facoltà di modificarli.

d) Le leggi erano sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo, rappresentato dalla Consulta Nazionale. Però nei casi urgenti ed impensati, il Senato con due terzi di votanti poteva provvisoriamente ordinare l'esecuzione di progetti di legge, meno le imposte.

Nel Senato risiedevano le più importanti attribuzioni del potere esecutivo, compresa quella di far grazia, e l'altra esorbitantissima di avocare le cause da qualunque Giudice o tribunale per rimetterle ad altro e di derogare, mutilare e sopprimere i testamenti ed altri atti di ultima volontà (2).

(1) E l'adulazione arrivò al punto che il Senato, avendo decretata li 23 agosto 1802 una statua a Colombo come scopritore d'un Nuovo Mondo ed a Napoleone come pacificatore dell'Universo, nel mettere a concorso la statua di Napoleone stabilivasi che i principali aspetti sotto i quali dovevasi tentare di esprimerla con semplicità forza e decoro, o distintamente o meglio cumulativamente fossero: *di Trionfatore, che ha ampliati i nostri confini; di Pacificatore, che ha stipulati i nostri interessi, di Legislatore, che ha stabiliti gli ordini della Repubblica.* Ved. *Raccolta delle leggi, atti, decreti, proclami pubblicati dal Senato ed altre Autorità costituite nella Repubblica Ligure.* Vol. II; N. 77; pag. 176.

(2) Secondo detta Costituzione era stabilito che, a complemento della medesima, vi fossero speciali leggi organiche da farsi dal Senato entro un anno le quali però non avrebbero potuto essere riformate salvo cinque anni dopo la loro emanazione, ed alla forma

Per l'ordinamento amministrativo dello Stato, la costituzione stabiliva che il territorio della Repubblica si dividesse in sei Giurisdizioni e queste in Cantoni.

Dal Senato però, li 22 maggio 1803, veniva approvato il quadro di divisione del territorio, col quale stabilivansi 6 Giurisdizioni, 47 Cantoni e 705 Comuni (1).

Secondo tale circoscrizione, Genova era primo Cantone della Giurisdizione del Centro, e Comune, con tutte le adiacenze dentro le nuove mura compreso il borgo di Bisagno (2).

per le deliberazioni delle altre leggi. — Difatti il Senato emanava la legge organica sul governo li 23 novembre 1803; quella sull'ordine giudiziario in generale li 11 febbraio 1802; sui tribunali di commercio, sui tribunali militari e sui ricorsi in grazia, li 28 giugno 1803; quella sul potere amministrativo li 22 aprile 1803; quella sui tre collegi li 24 maggio 1803; quella sulla divisione del territorio ligure li 25 maggio 1803; quella sulla consulta li 11 giugno 1803; quella sulla censura, li 13 giugno 1803; quella sulla libertà civile, li 20 giugno 1803; quella sull'istituto nazionale, li 26 giugno; quelle sulle finanze, sulla marina, e sul commercio, e sul culto, li 28 giugno 1803. Ved. *Costituzione della Repubblica Ligure con le successive leggi organiche.* Genova 1803; Anno VII. Stamperia Nazionale.

(1)

Giurisd.		Cantoni		Comuni		Popol.
Giurisd.	Centro	Cantoni	7	Comuni 112	Popol.	197,608
»	Lemmo	»	8	» 89	»	62,891
»	Entella	»	7	» 157	»	103,146
»	Golfo Venere	»	5	» 98	»	61,904
»	Colombo	»	9	» 75	»	72,097
»	Ulivi	»	11	» 174	»	122,767

Colla convenzione di Parigi dei 10 giugno 1802 i paesi di Serravalle e di Carosio e loro rispettivi territori essendo stati ceduti alla Repubblica, il Senato, con Decreto 4 settembre stesso anno, incaricava il Magistrato Supremo di prenderne possesso stabilendo che ciascun di detti paesi formasse un Cantone in cui fosse una Municipalità e fosse aggregato alla giurisdizione del Lemmo. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* 1802; N. 12; 4 settembre; pag. 91.

(2) Era capoluogo, e residenza del Senato, della Consulta nazionale, del Collegio dei negozianti, del Tribunale supremo, del Tri-

Colla legge organica sul potere amministrativo, approvata dal Senato li 22 aprile 1803, stabilivasi in ogni giurisdizione un Provveditore ed una Giunta amministrativa, in ogni Cantone una Municipalità, ed in ogni Comune un Consiglio ed un Agente comunale, con facoltà al Magistrato supremo di riunire più Comuni insieme (1).

bunale speciale, della Commissione centrale di sanità, dell'Istituto nazionale, del Tribunale di appello e di revisione, della Consulta di giurisdizione, del Provveditore, del Tribunale civile e criminale, del Tribunale di commercio, e delle Municipalità. Ved. *Costituzione* citata in fine della nota 2, a pag. 67.

(1) Il Provveditore costituiva l'organo immediato del governo; fra le altre sue attribuzioni aveva diritto di intervenire alle adunanze della Municipalità e dei Consigli comunali, e di sospendere gli atti fino alla decisione del governo. — La Giunta amministrativa era composta del Provveditore che la presiedeva e dei Presidenti della Municipalità e dei Cantoni della giurisdizione eletti dal Magistrato supremo. Approvava le spese della giurisdizione e le contribuzioni per farvi fronte. Surrogava i membri della Municipalità di Cantone. Le sue deliberazioni erano rese esecutorie dal Magistrato dell' interno. Le Municipalità si componevano di nove membri nei Cantoni non minori di 9 mila abitanti e di cinque in tutti gli altri Cantoni. — Per la prima volta i membri della Municipalità erano eletti dal Magistrato supremo; in seguito le elezioni e le surrogazioni erano fatte dalla Giunta amministrativa fra i più idonei del Cantone. I Presidenti però erano sempre eletti dal Magistrato supremo. L'agente del capoluogo del Cantone presiedeva la Municipalità del Cantone ed il Consiglio comunale del capoluogo, ed era eletto dal Magistrato supremo fra i cittadini del capoluogo. — La Municipalità si rinnovava per terzo ogni anno ad eccezione del Presidente. — La Municipalità si radunava due volte al mese, determinava le entrate e le spese del Cantone ed invigilava sulle amministrazioni degli ospedali, stabilimenti, fondi e lavori pubblici del Cantone, rendendo conto del suo operato al Provveditore. Inoltre poteva essere straordinariamente convocata dal suo Presidente, previa l'autorizzazione del Provveditore. — Il Presidente della Municipalità ne faceva le funzioni nell'intervallo fra una seduta e l'altra — I Consigli comunali si componevano di 10 membri nei comuni di popolazione

Per Genova si manteneva il principio d'un ordinamento speciale, stabilendosi che la sua Municipalità fosse composta di 30 membri, rinnovantisi per terzo ogni anno, da organizzarsi dal Senato. L'elezione del Presidente e dei membri della medesima era conferita al Senato.

La legge ordinatrice della Municipalità di Genova venne emanata li 5 settembre 1803. Detta legge, modificando quella dei 17 ottobre 1799, toglieva alla Municipalità le attribuzioni dei Comitati *Militare*, di *Polizia*

non minore di 1000 abitanti, di 15 membri in quelli che passando i mille non eccedevano i 6 mila, e di 25 in quelli aventi una popolazione maggiore. — Si rinnovavano per terzo ogni anno. Per la prima volta furono eletti dal Magistrato dell'interno sopra una lista dupla del Provveditore. In seguito i membri mancanti erano eletti dal Provveditore fra i capi di famiglia domiciliati nel comune, sopra lista tripla del Consiglio comunale medesimo. — I Consigli comunali determinavano le spese ed i redditi del Comune e vigilavano sui redditi, stabilimenti e lavori comunali. — Il presidente del Consiglio era nel tempo stesso Agente del comune ed eseguiva le deliberazioni della Municipalità del Cantone, amministrava tutti i beni ed interessi comunali e rendeva conto al Consiglio della sua amministrazione. — Per essere eletto membro della Giunta amministrativa, della Municipalità di Cantone e dei Consigli comunali era necessario: di essere cittadino attivo; d'avere 25 anni compiti; di essere capo di famiglia e domiciliato da un anno nel circondario in cui detti corpi esercitano le loro funzioni. — Non potevano nell'istesso tempo essere membri di alcuno di detti corpi il padre, il figlio, i fratelli, i figli di due fratelli, il suocero, il genero, lo zio e nipote sì di fratello, che di sorella. — Non poteva essere membro di alcuna amministrazione chi aveva lite colla medesima, e chi era astretto a celibato. — Un cittadino debitore del Comune in cui è domiciliato non poteva essere agente del medesimo. — Per la legittimità delle sedute dei corpi amministrativi, e per la validità delle loro deliberazioni, era conservato il principio fosse necessaria la pluralità assoluta dei membri tutti che li componevano. — Ved. *Costituzione* citata in fine della nota 2, pag. 67.

e della *Pubblica Beneficenza.* E, limitando alquanto le altre, le ripartiva fra cinque Comitati. Per tre di essi conservava l'antico nome degli *Edili*, dei *Pubblici stabilimenti*, e *delle Contribuzioni:* e gli altri due li denominava dei *Censori* e dell'*Annona.* Determinava che quello degli *Edili* fosse di dieci membri e tutti gli altri di cinque. Però il Senato, con successivo decreto dei 20 settembre, riduceva quello degli *Edili* ad otto membri e portava quello dei *Censori* a sette membri. Le adunanze della Municipalità dovevano essere consentite dal Provveditore (1).

Il Comitato degli *Edili* conservava quasi tutte le sue attribuzioni, ad eccezione di alcune deferite al Comitato dei *Censori.*

Il Comitato dei *Censori* ebbe l'incarico delle mete sui commestibili venduti al minuto, d'invigilare alla salubrità dei commestibili e cose inservienti all'uso della vita umana ed alla falsità dei pesi e misure ecc. ecc.

Il Comitato dei *Pubblici Stabilimenti* ritenne le sue at-

(1) Ved. *Raccolta delle leggi, atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato ed altre Autorità costituite della Repubblica Ligure;* Tom. III, N. 43, pag. 103.

La Municipalità, con petizione 6 agosto 1804, chiese al Doge ed al Senato la libertà delle radunanze al mese consentite dalla legge organica sul potere amministrativo alle Municipalità delle altre Giurisdizioni. In quella petizione rilevando « che le sue attribuzioni sono per la più parte di tale natura da non poterne rendere in benchè menoma parte geloso l'esercizio », si diceva che in conseguenza « la condizione del permesso riesca inutile, incomoda e poco decorosa: inutile perchè serrata la strada a qualunque abuso ne cessa l'oggetto: incomoda poichè mancando talvolta il numero legale per la radunanza, non è possibile indicarla per il giorno seguente come il bisogno richiederebbe: meno decorosa, perchè un potere constituito, sembra in regola doversi lasciar libero nelle sue funzioni, quando un motivo pubblico e manifesto non richieda in contrario ». Archivio Civico. Filza intitolata: *Municipalità e Comitato Contribuzioni*, 1804.

tribuzioni, meno quelle relative alla conservazione dei fondi nazionali, agli stabilimenti d'istruzione e beneficenza, e, per rispetto alle chiese, oratorii e cappelle gli fu solo conservato l'esame e l'approvazione dei conti.

Il Comitato dell'*Annona* ripigliava la privativa inspezione sulla pubblica e privata vendita del pane e delle farine di grano e la privativa competenza della metà su detti generi venduti al minuto a rubbi ed a libbre, la facoltà di acquistare entro due giorni le granaglie e farine in porto per uso della città, e di avocarsi metà degli acquisti fatti da privati, non ostante fosse trascorso detto termine, provvedeva le pubbliche stapole di pane fino e ordininario e di biscotti, ed aveva infine le attribuzioni amministrative del soppresso Magistrato dell'Abbondanza.

Il Comitato delle *Contribuzioni* aveva l'amministrazione dei fondi e redditi comunali di qualunque specie e non amministrati dagli altri Comitati ecc. Aveva l'incarico di formare annualmente lo stato attivo e passivo del Comune da presentarsi alla Municipalità, e quello di riunire a fine d'anno i conti degli altri Comitati, di mandarli al Magistrato dell'Interno, e di pubblicarne il quadro per le stampe (1).

(1) Il Conto particolare della Municipalità del Cantone di Genova, durante il biennio dal 1.º aprile 1801 a tutto li 31 marzo 1803, rilevava per l'*introito* L. 494,081. 7. 3, oltre L. 346. 6. 4 fondo di cassa al 31 marzo 1803 e L. 16,981. 3. 6 depositi fatti da appaltatori a titolo di anticipazione di gabelle in corso, e così in totale L. 511,407. 17. 1: e per le *spese* a L. 502,896. 9. 8, oltre L. 8,511. 7. 5 fondo di cassa ai 31 marzo 1803 e così in totale L. 511,407. 17. 1.

E quello degli ultimi 5 mesi e giorni 21 di sua amministrazione cioè dal 31 marzo ai 21 settembre 1803 rilevava per gli *introiti* a L. 108,196. 15. 11 oltre il fondo di cassa di L. 8511. 7. 5 ai 31 marzo 1803, e così un *attivo* di 116,708. 3. 4. E per le *spese* a L. 116193. 1. 7 con un fondo di cassa di L. 515. 1. 9 al 21 settembre 1803.

Il conto dell'amministrazione della nuova Municipalità del Can-

Ai Comitati degli *Edili*, dei *Censòri*, e dell'*Annona* non furono più conferite le facoltà di emanare provvidenze economiche, precetti ed ordini comminatori, dati, dalla legge del 1799, ai Comitati *Edili, Pubblici Stabilimenti*, e *Polizia*, solo potevano fare uso di pene correzionali e punitive. Rimanevano ferme le prescrizioni concernenti la procedura e legalità delle condanne, e le norme per i reclami contro i provvedimenti di detti Comitati. I reclami dovevansi presentare al Magistrato dell' Interno. Le disposizioni generali riguardanti la gestione dei varî Comitati, erano, ad eccezione di qualche modificazione ed aggiunta, sostanzialmente pari a quelle della legge 1799. Era fra le altre cose prescritto: 1.° che gli eletti alla Municipalità nell' atto della loro installazione dovessero giurare di non avere direttamente interesse nelle gabelle amministrate dalla Municipalità, e di non prendervene per tutto il tempo della durata delle loro funzioni. 2.° che non potessero essere eletti od impiegati dallo stesso Comitato il padre, il figlio ed i fratelli, il suocero ed il genero, il zio o nipote sia di fratello che di sorella (1).

tone di Genova, dal 21 settembre 1803 a tutto il 31 dicembre 1804, pubblicato dal Comitato delle *Contribuzioni*, rilevava in *Attivo* a L. 422,490. 15. 9 ed in *Passivo* a L. 418,948. 18. 5. Ritenuto che al 21 settembre 1803 erano in cassa L. 4597. 3. 4, e che alla chiusura del conto rimanevano pure in cassa L. 8139. — 8, il conto dell'attivo e del passivo si equilibrava nella somma totale di L. 427,087. 19. 1.

Il conto approssimativo sullo stato attivo e passivo della Municipalità per l' anno 1805 compilato dal Comitato delle Contribuzioni rilevava per l' *attivo* a L. 239,000 e per il *passivo* a L. 381,000 con una differenza di L. 142,000. Ved. Archivio Civico. Filze: *Municipalità e Comitato Contribuzioni* 1803 e 1805.

(1) Ved. *Raccolta delle Leggi Decreti e Proclami pubblicati dal Senato e da altre Autorità costituite.* Vol. II, N. 14, pag. 21 e seg. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* Anno 1803; N. 14, 15, 16; pag. 110, 120 e 127.

Relativamente al regime finanziario, giusta la legge organica sulle Finanze del 28 giugno, era stabilito, come per gli altri Comuni; che le spese della Municipalità insieme coi mezzi corrispondenti, fossero determinate ogni anno dal Magistrato dell' Interno sopra i quadri formati dalla Municipalità; che gli oggetti già imposti per conto nazionale potessero essere gravati di nuove imposizioni locali fino al quarto dell' imposizione medesima; che le imposizioni locali non potessero cadere in nessun caso sopra oggetti destinati alla consumazione di comuni diversi da quello a di cui favore sono stabilite; che nessuna spesa potesse effettuarsi se non era compresa nel quadro suddetto ovvero approvata con particolare decreto del Magistrato dell' Interno (1).

(1) Ved. *Costituzione della Repubblica Ligure con le successive leggi organiche*, citata in fine della nota 2 a pag. 67.
Il Senato, con Decreto 27 febbraio 1804, classificando le spese Nazionali, Giurisdizionali, Cantonali e Comunali dichiarava che:... Le spese *Giurisdizionali* riguardavano l' alloggio del Provveditore e suo Segretario. — Le spese *Cantonali* riguardavano la manutenzione delle carceri, la prestazione del pane miserabile ed il rispettivo capellano, gli alloggi dei custodi, gendarmi e soldati, l' alloggio dei Vice Provveditori, al quale concorrevano in ragione d'estimo i Cantoni che ne dipendevano, l' alloggio dei Membri dei Tribunali e de' loro Cancellieri, i Nunzi, gli Uscieri, i locali per le sedute della Municipalità e l' archivio cantonale, l' onorario del Segretario della Municipalità, le spese del Burò, e finalmente le spese per gli esposti e le visite casuali. — Le spese *Comunali* riguardavano la manutenzione delle strade corriere e di tutte le strade nell' interno dei paesi e di quelle anche traverse che davano comunicazione da un Comune o Terre all' altro entro i rispettivi Circondarî. Il locale, l' ufficio ed il Segretario del Consiglio Comunale. La manutenzione delle casette di sanità, i debiti e gli altri oggetti particolari di ciascun Comune che venissero approvati dal Magistrato dell' Interno. — I debiti delle antiche Giurisdizioni o Comunità erano a carico de' Cantoni o Comuni che li contrattarono. Il Senato doveva distinguere fra i vecchi e nuovi debiti quelli che potessero spettare

Come si vede il nuovo ordinamento politico ed amministrativo stabilito da Napoleone, quando più non era soldato repubblicano e quando già mirava all'Impero, segnava un vero regresso nei principî rappresentativi!

Non più comizî primarî, nè comizî elettorali. Tutte le elezioni erano accentrate nel Governo e ne' suoi rappresentanti. Una lievissima larva di principio rappresentativo si aveva nelle elezioni delle Consulte giurisdizionali, i cui membri erano eletti da cittadini attivi aventi l'età di 25 anni e paganti tre lire annue d'imposta, e con nota limitata alla scelta di candidati sopra liste sestuple proposte da speciali assemblee d'indicatori.

alla Nazione, e circa gli altri doveva formare un piano d'esdebitazione. Ved. *Raccolta delle leggi, atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato ed altre Autorità costituite*. Vol. II; N. 94; pag. 208.

Colla legge 27 settembre 1802 sull'imposizione territoriale degli anni 1802-1803, stabilita in lire 3 per migliaio, era accordato al la Senato facoltà di consentire alle giurisdizioni e municipalità il diritto di accrescere detta tassa in quelle somme che credesse convenienti per le loro spese, da non eccedere però venti soldi per ogni lira d'estimo. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 16, 2 ottobre 1802, p. 127. — Con altra legge 27 settembre 1803 la quale stabiliva l'imposizione territoriale per l'anno 1803-1804 in lire 3 $^1/_2$ per ogni migliaio dell'estimo, il Senato era autorizzato ad accrescere sulle istanze delle rispettive giurisdizioni, cantoni, comuni, quelle somme che credesse convenienti a disimpegnare dalle spese rimaste a loro carico da non eccedere però venti per ogni lire mille d'estimo. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 17, 134. — Il Senato con Decreto 28 settembre 1804 stabilendo la tassa territoriale dell'anno 1804 in 1805 a L. 3 $^1/_2$ di grida per ogni migliaio di estimo, autorizzava il Magistrato dell'Interno ad accrescere nelle istanze delle rispettive Giurisdizioni, Cantoni e Comuni quelle somme che crederà convenienti a disimpegno delle somme rimaste a loro carico da non eccedere però soldi dieci per ogni mille lire d'estimo. Ved. *Raccolta delle leggi, atti, decreti, proclami pubblicati dal Senato ed altre autorità costituite.* Tom. III, N. 45, pag. 105.

Il Senato solennemente si costituiva li 29 giugno 1802 alle 11 del mattino. Primo suo atto fu quello di stabilire: che tutte le autorità amministrative e giudiziarie continuassero provvisoriamente nell' esercizio delle loro funzioni; e con successivo decreto dei 3 luglio dichiarava, a cautela, in vigore tutte le leggi, statuti e regolamenti della Repubblica non contrarî alla costituzione (1).

Pubblicata la legge organica sul potere amministrativo e quella sulle Municipalità di Genova, nella sua adunanza dei 16 settembre 1803, il Senato eleggeva il Presidente ed i Membri della Municipalità di Genova, ripartendoli ne' suoi Comitati giusta la legge organica (2); ed in quella successiva, dei 6 ottobre, eleggeva i Membri delle Municipalità dei varî Cantoni e loro Presidenti (3).

La nuova Municipalità di Genova era insediata li 22 settembre 1803 dal cittadino Provveditore, prestando ognuno dei suoi membri giuramento di non avere direttamente nè indirettamente interesse nelle gabelle amministrate dalla Municipalità, e di non prendervene per tutto il tempo della durata delle loro funzioni (4).

(1) I particolari di quella cerimonia, sono narrati nella *Compilazione de' Decreti pubblicati dal Senato della Repubblica Ligure.* Tom. I, pag. 11 e seg. Ved. Decreti N. 1, pag. 18; e N. 4, pag. 22.

(2) Ved. *Raccolta* citata in fine della nota 1, pag. 74. Vol. II, N. 20, pag. 35.

(3) Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. II; N. 24 pag. 54 e seg.; e N. 25, pag. 63.

(4) Archivio Civico. Volume manoscritto intitolato: *Processi verbali della Nuova Municipalità eletta dal Senato.* Tale raccolta comincia colla seduta del 22 settembre 1803 e finisce con quello dei 14 settembre 1805. Contiene i processi verbali di XXVI adunanze. Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 15, 24 settembre 1803.

L' attuazione del nuovo ordinamento amministrativo diede luogo nel 1804 ad un grave screzio fra la Municipalità del Centro ed il Provveditore parimenti del Centro, intorno all' ingerenza di que-

Ma le belle speranze state concepite per la grandezza e prosperità della Liguria colla proclamazione della Costituzione del 1802, andarono perdute, come quelle ch'erano state nutrite anteriormente colla promulgazione dell' Atto Costituzionale del 1797.

Il commercio ch' era la sua prima ed unica sorgente di prosperità, paralizzato al di fuori per via di terra dal sistema doganale degli stati limitrofi, impedito per mare dai corsari inglesi e barbareschi, era ridotto alla meschina risorsa dell' interna consumazione (1).

Il Governo, per una parte impotente a difendere la sua indipendenza per mancanza di denaro e di forze, e colpito dalla dichiarazione fatta dall' Inghilterra al Congresso d'Amiens che non avrebbe mai riconosciuta la Repubblica di Genova, se non avesse ripresa la sua antica forma; e dall'altra sì ligio di riverenza, quasi rassomigliante idolatria, verso la volontà ferrea di Napoleone, da credere che ogni sua parola fosse la pietra angolare dello edificio sociale, non vide altro mezzo di salvezza che quello di proporre la riunione di Genova alla Francia.

st' ultimo nell' esercizio delle attribuzioni di quella, all' incameramento di qualche cespite d' entrata comunale, ed alla competenza della Municipalità in alcuni servizi affidatile da leggi precedenti. La Municipalità a tutela de' suoi diritti, li 17 agosto 1804, rivolgeva speciale istanza al Doge ed al Senato e persuasa « che la non » trascendenza dei poteri forma intieramente l' armonia del Go- » verno », così la conchiudeva: « Essa valuta e conta i suoi doveri » per la sola sua eccellente prerogativa, e vogliosa di adempierli » esattamente non aspetta e non desidera dal Senato (rigido cu- » stode e conservatore delle leggi) che i mezzi liberi e pronti per » porli in effetto, all' oggetto unico di rendersi utile con attività e » vigilanza a quella commune, della quale l' organica Legge l' ha » costituita fideicommissaria sola ». Archivio Civico. Filza: *Municipalità e Comitato contribuzioni.* 1804.

(1) *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 22; 1 giugno 1805; p. 179.

Il Senato infatti, con decreto 25 maggio 1805, deliberava di domandare a Napoleone tale riunione, e di sottoporre quel decreto alla sanzione del popolo (1).

Di cotal guisa dalla generale adulazione si passava alla totale servitù, ed andavano sortendo il loro effetto le arti lusinghiere ed i comandamenti segreti del Sire di Francia e d' Italia!

(1) È pregio dell' opera riprodurre così grave ed importante documento storico: « Il Senato — Prendendo in considerazione l'attuale situazione della Repubblica, e convinto, che una indipendenza mancante di forze e di mezzi onde proteggere il commercio, unica sorgente della prosperità dello Stato si rende inutile alla Liguria; e che essa non può esistere senza essere riunita all' Impero Francese, tanto più dopo di esservi stato riunito il Piemonte; — Considerando d' altronde che la dichiarazione fatta dal Governo inglese al congresso d' Amiens di non voler riconoscere la Repubblica di Genova, che allorquando essa avrebbe ripresa la sua antica organizzazione (condizione alla quale il Popolo Ligure non potrebbe mai acconsentire) pone la Repubblica nella dura necessità di trovarsi inviluppata in tutte le guerre marittime, che insorgono fra la Francia e l' Inghilterra; — Considerando, che se da una parte le Potenze Barbaresche desolano il Commercio Ligure, e rendono quasi impraticabili le sue comunicazioni marittime, dall' altra quelle per la via di terra sono inceppate dal sistema necessario delle Dogane francesi; — Considerando inoltre che l' unico mezzo di uscire da sì critica situazione, di ristabilire il suo Commercio, di ricuperare i suoi diritti e privilegi, di togliere gli ostacoli alle barriere, e dividere col Commercio Francese i vantaggi immensi, che la Pace non può mancare di assicurare, sarebbe quello di essere riuniti alla Nazione Francese, e che per ciò ottenere converrebbe profittare del viaggio dell' Imperatore e Re, in Italia — Decreta: Art. 1. Sarà domandata a S. M. I. e R. la riunione della Liguria all' impero Francese sotto le condizioni seguenti: I. Che tutto lo Stato Ligure senza il menomo smembramento formerà parte integrale dell' impero Francese. II. Che il debito pubblico della Liguria sarà liquidato sulle medesime basi, che quello della Nazione Francese. III. Che Genova conserverà il di lei Portofranco con tutti i privilegi annessi. IV. Che fissando la contribuzione territoriale si avrà riguardo alla sterilità del territorio ligure, ed alle spese

Il Magistrato Supremo, in esecuzione di quel decreto, si affrettava di provvedere alla convocazione e votazione di tutte le autorità costituite, amministrative, giudiziarie e militari, dei corpi scientifici e del clero, ed all'apertura in ogni Comune d'un registro per ricevere entro due giorni i voti di ciascun cittadino, avente l'età di 20 anni e pagante un'imposizione diretta qualunque. E, cosa inaudita, per meglio assicurare una votazione favorevole, stabilivasi che passato il detto termine, i *voti di quelli cittadini che non si saranno presentati si reputeranno affermativi* (1).

maggiori d'agricoltura. V. Che saranno tolte le dogane e le barriere fra la Francia e la Liguria. VI. Che la coscrizione sarà ristretta alla sola gente di mare. VII. Che i dazî tanto nelle importazioni che sulle esportazioni, saranno regolati in maniera da favorire lo smercio delle produzioni e delle manifatture della Liguria. VIII. Che le cause tanto civili che criminali avranno il loro termine in Genova o in uno dei Dipartimenti dell'impero i più vicini. IX. Che i compratori dei beni nazionali saranno garantiti nel possesso, e piena proprietà dei detti beni. — Art. 2. Il presente decreto sarà sopposto alla sanzione del Popolo ». Ved. *Raccolta* citata nella nota 1, pag. 73. Vol. IV, N. 53, pag. 121. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 23, 8 giugno 1805, pag. 189.

(1) Ved. *Raccolta* citata nella nota 1, a pag. 73. Vol. IV, N. 54, pag. 122. — Per Genova con manifesto del Provveditore dei 25 maggio si stabiliva che sarebbero decorsi dal successivo 26 maggio. Ma con altro manifesto dei 29 maggio era stabilito che i registri sarebbero stati aperti fino a nuove disposizioni del Governo a comodo dei cittadini e depositati pel quartiere *Eguaglianza* nell'oratorio di S. Giuseppe presso l'oratorio dei Morti da S. Donato; pel quartiere *Unione* nell'oratorio di S. M. della Pietà nel Borgo Lanieri; pel quartiere *Libertà* presso la chiesa di S. Vittore a Prè; pel quartiere *Fratellanza* nel locale dei Padri della Maddalena; pel quartiere *Giustizia* all'Acquasola presso il monastero delle monache di Misericordia; pel quartiere *Vigilanza* sul locale dei Canonici regolari di S. Teodoro; pel quartiere *Borgo Bisagno* nell'oratorio in faccia alla chiesa Parrocchiale. Ved. *Raccolta* sopracitata. Vol. IV, N. 56, pag. 126. — *Gazzetta Nazionale della Liguria;* N. 22; 1.° giugno 1805; pag. 178.

Compiutasi la votazione e sanzionatosi il decreto del Senato da 80000 sottoscrizioni favorevoli con sole 35 contrarie (1), una Deputazione Ligure con a capo il Doge Gerolamo Durazzo, serbato, dice il Botta, dai cieli a vedere il fine della sua patria (2) presentava in Milano a Napoleone detto decreto ed i registri originali delle votazioni. E Napoleone che creatosi dapprima Imperatore dei Francesi e poi Re d'Italia, aveva ricevuto la corona imperiale in Parigi dalle mani del Papa, e si era già cinta colle proprie mani quella di Carlo Magno in Milano, accettava il voto del popolo genovese, sardonicamente osservando averlo l'esperienza convinto, che i Liguri, da soli, erano nella impossibilità di fare alcuna cosa, la quale fosse degna dei Padri loro (3).

(1) Fra le contrarie è da notarsi quella del cittadino Cesare De-Marini, membro del Comitato *Annona*, il quale dichiarava: « Invitato a sottoscrivermi sotto la deliberazione del Senato sopra descritta, ho il rincrescimento di doverlo fare per la negativa, atteso e mia opinione si è non essere sotto varî rapporti vantaggiosa alla mia Patria la riunione indicata nel decreto. Pronto per altro colla più fedele obbidienza, tosto che, dietro il voto del Governo e della Nazione, l'accennata riunione avrà luogo ». Archivio Civico. Registro: *Deliberazioni Comitato Annona;* adunanza 26 maggio 1805.

(2) *Storia d'Italia;* libro vigesimo secondo; pag. 175 e seg.

(3) Cosi si esprimeva: « Monsieur le Doge, et Messieurs les Députés du Sénat et du Peuple de Gênes. — Les circonstances et » votre voeu m'ont plusieurs fois appelé, depuis dix ans, à intervenir dans vos affaires intérieures. J'y ai constamment portée la » paix et cherchè y faire prosperer les idées liberales qui seules » auraient pu donner à votre gouvernement cette splendeur qu'il » avait il y a plusieurs siècles. Mais je n'ai pas tardè moi même » à me convaincre de l'impossibilité où vous etiez, seuls, de rien » faire qui fut digne de vos pères. Tout a changé: les nouveaux » principes de la legislation de mers que les anglais ont adoptés, » et obligé la plus grande partie de l'Europe à reconnaître: le » droit de blocus qu'ils peuvent étendre aux places non-bloqués,

Che tragica epopea di disastro! Che triste fatalità d'eventi! Mentre nel 1339 per suffragio spontaneo del popolo si costituiva e si eleggeva il primo Doge Simon Boccanegra facendolo consacrare dal vescovo e portandolo in trionfo al trono dogale, nel 1805 per sanzione del popolo l'ultimo Doge Gerolamo Durazzo, pallido e sgomento, miseramente abdicava nelle mani di Napoleone quanto una nazione ha di più sacro, il suolo natio, la lingua de' suoi padri, le tradizioni storiche e le patrie istituzioni!

Qual fremito d'ira e di sdegno dev'essere tumultuosamente serpeggiato nelle fredde ossa dei Giustiniani, dei Caffaro, dei Doria, degli Spinola, dei Montaldo, degli Embriaci, dei Boccanegra, dei Lomellini, dei conquistatori di Tenedo, di Lemno, di Scio, di Caffa, di Soldaja, di Trebisonda, e di mille altri insigni e prodi nostri antenati, entro ai loro secolari e gloriosi avelli!

Quanto divario d'avvedutezza, di governo e di potenza d'imperio, da quando la Repubblica Ligure armava 200 navi con 50,000 uomini solcanti i mari rispettate e temute, da quando resisteva ad un tempo ai Pisani, ai Veneziani, ai Catalani, ai Greci ed ai Barbareschi, e da quando il

» et même à des côtes entières et à des rivières, qui n'est autre » chose que le droit d'ancantir à leur volonté le commerce des » peuples; les ravages toujours croissant des barbaresques; toutes » ces circostances ne vous offraient qu'un isolement dans votre in» dépendance . . . . ». Ved. *Gazzetta Nazionale della Liguria,* 1805; N. 23, 8 Giugno, pag. 188. — E da Boulogne li 11 agosto 1805 scriveva: « Je n'ai reuni Gênes que pour avoir des matelots. Avez-vous espéré gouverner des peuples sans les mécontenter d'abord? Vous savez bien qu'en fait de gouvernement, *justice veut dire force comme vertu.* Serais-je assez décrépit pour qu'on pût me faire peur du peuple de Gênes? La seule réponse à cette dépêche c'est, des matelots, des matelots ». Ved. Cantù; *Storia Universale,* libro XVIII; Cap. X, pag. 593; Vol. VI. Torino, MDCCCLXV.

suo vessillo sventolava glorioso sopra una parte del Piemonte, sul marchesato di Finale, su Monaco, Livorno e la Contea di Nizza, nelle isole di Corsica e di Scio, e nelle sue possessioni di Toscana, di Sardegna, di Sicilia, di Africa, di Siria, nell' isola di Cipro ed in Crimea!

Ed il popolo? Il popolo, questo secolare fanciullo, sovrano della piazza, sempre dimentico del passato, baldanzoso del presente, non curante dell' avvenire, facilissimo alle lusinghiere seduzioni della propria sovranità e della propria onnipotenza, circuito ognora da adulatori e da girella politici, quanti mai n' ebbero, ne possono avere, e nè avranno i monarchi nelle loro reggie, fra il suono delle campane, il tuonare delle artiglierie, composto a festa ed a gioia, celebrava la perduta patria e freneticamente applaudiva a Napoleone, quando li 30 giugno 1805 alle porte di Genova riceveva dal primo magistrato cittadino le chiavi della città! E ciò nella stêssa guisa che nel giugno del 1797, con esultazioni e festeggiamenti d' ogni maniera, aveva folleggiato e tripudiato attorno all' albero della libertà piantato sulle ceneri del libro d'oro, della bussola del Doge e dei titoli di nobiltà, e sulle rovine degli stemmi, dei baldacchini e delle livree gentilizie!

Dolorosi e lagrimevoli fatti, i quali confermano l'acuta sentenza del Botta: che nelle rivoluzioni il Governo ultimo è sempre stimato il peggiore, il nuovo il migliore! Forse, perchè, come scrive il Mamiani, delle guerre e rivoluzioni, il danno maggiore casca sulle moltitudini; la spossatezza e la voglia smaniosa del riposarsi, le piglia per modo che fanno buon mercato d' ogni loro diritto, come Esaù affamato all'odore d'un piatto di lenti (1).

Per cotal modo, dopo otto secoli di gloria e di splendidi ricordi storici, da opulentissima e fortissima divenuta mi-

(1) Mamiani; *D'un nuovo diritto Europeo;* Capo VI; pag. 83.

serrima ed impotente, periva la Gran Repubblica; e, come disse il Botta, finiva uno de' più antichi stati, non che d'Italia, d'Europa (1).

Napoleone divenuto possessore di diritto della Liguria, come da molti anni già lo era stato di fatto, divideva il territorio della Repubblica Ligure in tre Dipartimenti: *Genova, Montenotte* ed *Apennini;* ed investiva il Ministro dell'Interno di tutti i poteri per l'organizzazione dei medesimi (2). Ed il Ministro dell'Interno giusta i poteri avuti, aboliva la Costituzione Ligure del 1802 formolata da Napoleone, discioglieva il Governo stabilito in base alla medesima, mantenendo in vigore le leggi esistenti finchè non fossero rivocate (3).

(1) *Storia d'Italia;* Libro vigesimo secondo; pag. 181.

(2) Decreti 6 giugno 1805. — In essi era stabilito che dai 9 giugno, tutti gli atti del Ministro dell'Interno avrebbero avuta forza di legge in tutta l'estensione dei tre Dipartimenti. — Il Dipartimento di Genova era diviso in cinque Circondari: Genova, Novi, Bobbio, Voghera. — Quello di Montenotte comprendeva quattro Circondari: Porto-Maurizio, Savona, Ceva ed Acqui. I paesi situati sulla riva dritta della Taggia facevano parte dei Dipartimenti delle Alpi marittime e formavano un Circondario con Capoluogo a S. Remo. Quello degli Appennini si divideva in tre Circondari: Chiavari, Sarzana, Bardi. — In ogni Dipartimento v'era un Prefetto, un Consiglio di Prefettura, un Consiglio Generale di Dipartimento. In ogni Circondario un Sotto-Prefetto ed un Consiglio di Circondario. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 1; 15 giugno 1805; pag. 2. — Successivamente col decreto 6 agosto 1805 faceva alcune parziali modificazioni ai Circondari di Ceva e Savona. Ved. *Supplemento alla Gazzetta di Genova;* N. 8, pag. 70. — Il Dipartimento di Genova era diviso in sedici Cantoni: Genova, Rivarolo, S. Quilico, Sestri Ponente, Voltri, S. Martino d'Albaro, Nervi, Recco, Torriglia, Gavi, Ovada, Novi, Serravalle, Rocchetta, Ronco e Savignone. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 11, 24 agosto 1805; pag. 91.

(3) Decreti 9 e 10 giugno. — In essi decreti era inibita ogni spesa e pagamento senza autorizzazione del Ministro, si determinava che

Napoleone in seguito, sostituiva al Ministro dell' Interno l'Arcitesoriere dell' Impero, conferendogli identici poteri del primo ed attribuendo pure a' suoi atti piena forza legislativa (1).

E questi, procedendo all' ordinamento dei Dipartimenti liguri e costituendo i Magistrati municipali alla foggia della legislazione francese, nominava un *Maire* provvisorio per l'Amministrazione municipale di Genova, e stabiliva che il Presidente della Municipalità fosse il primo Aggiunto del *Maire*, i Presidenti dei Comitati della Municipalità gli altri aggiunti, e che i membri della Municipalità ne formassero il Consiglio comunale (2).

la giustizia fosse amministrata in nome dell' Imperatore dei Francesi, che nello stesso nome fossero emanati tutti gli atti ufficiali, e che la lingua ufficiale fosse la francese. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 1; 15 Gennaio 1805; pag. 4.

(1) Decreto 11 giugno 1805. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 2, 22 giugno 1805, pag. 12,

(2) Ved. Decreto 22 giugno 1805. — Con quel decreto era altresì stabilito: — 1. Che, fino alla definitiva elezione dei Prefetti dei Dipartimenti, i Provveditori delle Giurisdizioni farebbero le funzioni di Sotto-Prefetti dei rispettivi circondarii e corrisponderebbero direttamente con l'Arcitesoriere dell' Impero; e che i Sotto-Provveditori continuassero nelle loro funzioni come delegati dei Sotto-Prefetti. — 2. Che i Presidenti della Municipalità dei Cantoni fossero provvisoriamente Presidenti dei loro Cantoni. — 4. Che in tutti i Comuni delle già Giurisdizioni della Liguria, gli Agenti Municipali esercitassero le funzioni di *Maires* — ed i membri delle Municipalità formassero i Consigli comunali degli stessi Comuni. — Con detto decreto e con altro successivo dei 23 giugno, erano inoltre nominati i membri dei Consigli generali dei tre dipartimenti, i membri dei Consigli di circondario, e provvisoriamente si completava il numero dei membri del Consiglio Municipale di Genova. Ved. *Gazzetta di Genova,* N. 3, 29 giugno 1805, pag. 18 e 19. — In data 26 giugno 1805 l' Arcitesoriere Lebrun metteva a disposizione del *Maire* provvisorio per i servizi municipali L. 8,345 salvo a rimborsarsene.

Quindi l' Imperatore Napoleone provvedendo ad un più stabile ordinamento della Municipalità, con decreto 29 luglio, nominava il *Maire* definitivo Città di Genova (1). E l'Arcitesoriere dell' Impero, con decreto 21 settembre, ordinava che, il giorno 22 successivo alla sera, sarebbero cessati dalle loro funzioni il *Maire* provvisorio, i signori Presidenti ed Aggiunti della Municipalità, i Comitati degli edili, censori, annona, contribuzioni e stabilimenti pubblici; che nello stesso momento entrerebbero in carica, il *Maire* definitivo e le persone da lui elette per comparire provvisoriamente fino alla nomina di S. M. gli Aggiunti del medesimo. In pari tempo incaricava provvisoriamente cinque persone d'adempiere, fino a nuov'ordine e sotto l'autorità del *Maire,* tutte le funzioni ch' erano attribuite ai Comitati dell'annona e dei censori (2).

Il *Maire* e gli Aggiunti municipali entrarono in carica

Archivio Civico. Filza intitolata: *Municipalità e Comitato Contribuzioni. Pratiche diverse, 1805.*

Il Comitato degli Stabilimenti pubblici avendo sollevato il dubbio se in ogni mese ogni Comitato dovesse continuare a cambiare il Presidente giusta le leggi preesistenti della Repubblica conservate in vigore col decreto 9 giugno, l'Arcitesoriere rispose che avesse a continuare il giro della Presidenza a norma dei regolamenti; cosicchè i Presidenti *pro tempore* oltre all' essere presidenti dei Comitati rimanevano contemporaneamente gli Aggiunti del *Maire.* Lettera di Lebrun del 23 luglio 1805. Archivio Civico. Filza intitolata: *Comitato Annona e Sussistenze. Pratiche Pubbliche; 1803-16.* E, *Registro deliberazioni e lettere del Maire,* dal 7 luglio, il 31 dicembre 1805; pag. 5.

(1) Ved. *Gazzetta di Genova.* 1805; N. 9; 9 agosto; pag. 73.

(2) In quel decreto era pure detto che i Membri componenti i Comitati de' Censori, Edili, Annone, Contribuzioni e Stabilimenti pubblici presentassero al *Maire* lo stato del servizio riguardante le loro attribuzioni. Era inoltre stabilito che in quel giorno ed ora cessasse la dogana ligure ed entrassero in attività le dogane francesi. Ved. *Gazzetta di Genova,* N. 15, 12 settembre 1805, pag. 125.

la sera del giorno 22 settembre 1805 (1). Non essendo ancora sistemata l'amministrazione municipale, il *Maire*, con decreto dello stesso giorno, distribuiva gli affari comunali fra i diversi Aggiunti (2), e principiava gli atti della sua amministrazione.

Successivamente l'Arcitesoriere dell' Impero, con decreto dei 21 dicembre 1805, addiveniva alla nomina dei Membri componenti il Consiglio municipale di Genova, in numero di trenta (3). Quel Consiglio, si costituiva per la prima

(1) Archivio Civico. *Registro delle deliberazioni del Maire.* Anno 1805, pag. 1. — Fino a quel giorno rimase in carica l' antica Municipalità modificata in senso del decreto dei 22 giugno 1805. La prima adunanza della medesima, intestata al calendario francese, è dei 12 luglio 1805 (23 Messidoro anno 13). L'ultima adunanza di detta Municipalità fu tenuta li 14 settembre detto anno. Archivio Civico *Processi Verbali del Consiglio Municipale del 1803; 22 settemlre, al 14 settembre 1805.*

(2) Con decreto dei 23 settembre 1805, il *Maire* applicava due Aggiunti alla cura delle strade, dell'acquedotto, della illuminazione della città ed altri oggetti, sino allora raccomandati al cessato Comitato Edili, eccetto il porto due altri agli alloggi militari ed altre incombenze del cessato Comitato dei Pubblici stabilimenti — e due altri al burò dello Stato civile. — Inoltre, in base alle mancanze del Consiglio comunale, li 23 settembre, compilava il bilancio dai 23 settembre ai 31 ottobre 1885 presunto in L. 67,075, e successivamente li 8 novembre 1805 quello per i mesi di novembre e dicembre dello stesso anno, presunto in L. 94,540, inquantochè il resoconto delle spese di ottobre aveva dato una economia di L. 11,332 in cifra tonda. — Archivio Civico. *Registro delle deliberazioni del Maire.* Anno 1805, pag. 5, e 45.

(3) Archivio Civico. Filza intitolata: *Consiglio Municipale,* 1805- — 1814. *Gazzetta di Genova;* N. 12, 28 dicembre 1805, pag. 249. — Intorno alla nomina degli *Aggiunti al Maire* nessuna notizia precisa si potè rinvenire all' infuori della seguente postilla in calce ed uno stato informativo trasmesso dal *Maire* al Prefetto li 7 maggio 1810 nel quale contengonsi dati intorno al *Maire* ed agli Aggiunti: *On ne peut pas indiquer la date de l'installation de MM.*

volta li 30 dicembre 1805, all' effetto di procedere alla discussione del bilancio 1806 (1).

les Adjoints puisque ayant été trouvés étant en fonction lors de la Ligurie à la France, ils ont continué en charge en qualité d'adjoints de l'aveu de S. A. S. Monseig. l'Architresorier. Archivio Civico. Filza intitolata: *Maires et Adjoints.*

(1) Archivio Civico. Cartella intitolata: *Budgets et Comptes Rendus.* 1806-14; *Budget,* 1806.

Approvato il Bilancio del 1806, il *Maire,* con decreto 3 febbraio 1806, dando una sistemazione definitiva agli Uffici della *Mairie,* deliberava vi fossero cinque Uffizi: 1.º *Segretariato,* incaricato del registro delle deliberazioni del *Maire,* della corrispondenza della distribuzione dei diversi oggetti fra gli altri Uffici secondo che loro rispettivamente appartenessero, e degli oggetti che non avessero una destinazione particolare per alcun altro Uffizio. 2.º Delle *Finanze,* incaricato della scrittura dell'Azienda Municipale, del conto delle assegnazioni fatte al *Maire* per le spese dell'Amministrazione, dell' emissione de' mandati per dette spese, delle operazioni relative alle imposizioni dirette nelle quali il *Maire* interviene a norma delle leggi. 3.º Dello *Stato Civile,* incaricato della formazione degli atti dello Stato Civile, del Registro degli atti, di rilasciare gli estratti che ne fossero chiesti, di formare i registri della popolazione. 4.º Dei *Lavori e stabilimenti pubblici,* incaricato della conservazione e manutenzione delle strade, dei diritti e regolamenti delle strade e piazze, dei lavori dell' acquedotto, della cura degli stabili appartenenti all'Amministrazione Municipale dell' illuminazione della Città e dei Cortili del palazzo pubblico, e provvisoriamente era incaricato della direzione dei ricorsi che si avessero a fare davanti ai Tribunali per gl' interessi della Città. 5.º Degli *Alloggi militari,* incaricato di tenere i registri e di formare i biglietti per la distribuzione degli alloggi militari, della illuminazione dei corpi di guardia a carico della Città, del lavoro spettante alla *Mairie* relativamente alle coscrizioni, e di tutti gli altri oggetti militari riguardo ai quali era data al *Maire* qualche incombenza dalle leggi e dai Regolamenti. — Nell' uffizio di *Segretariato* vi erano un Segretario, un Sotto-Segretario e due Spedizionieri; in quello delle *Finanze,* un Ragionale con un Commesso e due impiegati per l' amissione dei mandati; in quello dello *Stato Civile,* un Capo Ufficio, un primo Spedizioniere, due Spedizionieri ordinari e due altri soprannumerari,

In pari tempo, Napoleone, con decreto 14 luglio 1805, provvedeva al sistema tributario e finanziario della Municipalità di Genova, determinandone le rendite e le spese (1).

un Ufficiale di Sanità ed un Commesso: in quello dei *Lavori e stabilimenti pubblici*, un Capo Uffizio, un Sotto Capo ed un Spedizioniere: in quello degli *Alloggi militari*, un Capo Ufficio ed un secondo impiegato. Per detti Uffizi vi era un primo usciere o custode della *Mairie* e tre altri Uscieri. Archivio Civico. Filza intitolata: *Pratiche pubbliche e private*, anno 1805-06.

(1) Quel decreto stabiliva che dai 23 settembre 1805 — *a*) le rendite della Città di Genova fossero cinque centesimi addizionali sulla contribuzione territoriale — il prodotto degli immobili e la rendita dei capitali appartenenti alla medesima — il fitto delle piazze, strade e mercati — le ammende di polizia — l'appalto della neve, il diritto d'entrata in città durante la notte fino allora esatto a profitto della Tesoriere Ligure — il diritto di peso, stazza e misura — un dazio municipale e di beneficenza, del quale facevano parte i diritti sull'olio, pesce, legna e carbone esatti fino allora a profitto della Città, sul vino estero e nazionale, sull'acquavite e liquori esatti fino allora a benefizio del tesoro pubblico ligure, il diritto d'ingresso del riso, della grascia, della carne esatti fino allora a profitto della Banca di S. Giorgio, esimendone però i grani, farine e legumi; — *b*) che la Città fosse sgravata da tutte le spese relative al mantenimento delle prigioni e sostentamento dei carcerati, da quelle dei tribunali e giudici di pace, di mantenimento del porto e spese di burò della giurisdizione; — *c*) che continuassero a suo carico le spese d'illuminazione, acquedotto, manutenzione delle strade, dei burò del *Maire*, provvedesse a quella del commissario generale di polizia e dovesse fornire sul prodotto del suo *octroi* agli ospedali ed ospizi di città, la somma annua necessaria per riempierne il deficit, e dovesse dal prodotto dell'*octroi* prelevare un ventesimo a profitto del tesoro pubblico. — E con altro decreto 19 settembre 1805 Lebrun aveva determinato che il giorno 22 settembre alle ore 11 di sera si dovesse dare esecuzione all'esazione del diritto d'*octroi* di beneficenza e l'Ispettore e Direttore di tali esazioni avrebbero preso possesso delle porte di Genova tenendo pure conto degli stranieri che vi entrassero, del loro paese, e dell'oggetto del loro viaggio. A detto decreto andavano unite le ta-

L' Arcitesoriere dell' Impero, a sua volta, gradatamente applicava alla Liguria le leggi e gli ordinamenti francesi sulle imposte dirette ed indirette, sul servizio militare, su quello di marina, sull' organizzazione dei Tri-

riffe per il diritto di peso, misura e stazza, e per i diritti d'*octroi*. È da notarsi che a termini di speciale decreto a datare dal 1.° mm. anno 14, i grani che arrivavano a Genova o dall' interno o dall' estero non erano più soggetti ad alcun dazio. — *Gazzetta di Genova;* N. 8, 3 agosto 1805, p. 63 e seg.

Per la retta intelligenza del diritto d' entrata in Città di cui si parla in detto decreto, è da notarsi che il Corpo legislativo della Repubblica Ligure colla legge 4 e 24 ottobre 1799 dando facoltà al Direttorio Esecutivo di tenere aperte in tempo di notte le porte della Città da parte di terra e di mare, stabiliva che tutti gl' individui, vetture, portantine, bestie e legni da tiro, i quali passassero di notte dalle suddette porte fossero sottoposti ad una tassa speciale a favore dell' erario nazionale. Ved. *Raccolta citata* nella nota 1, pag. 31. Vol. IV, N. 114, pag. 172. — Detto diritto venne conservato in vigore anche dal Senato Ligure come risulta dal decreto 13 agosto 1803 del Magistrato Supremo. Ved. *Raccolta delle leggi ed atti, decreti e proclami pubblicati del Senato ed altre autorità costituite nella Repubblica Ligure.* Vol. II, N. 9, pag. 13-14: e N. 21, pag. 17-18. — Del pagamento di detto diritto erano dapprima esenti militari e corrieri in spedizione e servizio pubblico, i Ministri Esteri e loro Agenti. Indi ne furono esentati anche il Doge, i Senatori e l' Arcivescovo di Genova. Decreto del Senato 13 aprile 1804. Ved. *Raccolta* dianzi citata. Vol. II, N. 109, pag. 257.

Varî anni dopo Napoleone, con Decreto imperiale 23 aprile 1810, stabiliva che le caserme, ospitali, costruzioni militari ecc., sommariamente indicate in apposita tabella allegata a quel Decreto fossero date sotto determinate condizioni in piena proprietà ai comuni nei quali erano situate. *Bulletin des Lois de l'Empire Français 4. Série, Tome quinzième, N. 7202, pag. 224.* — Ed in eseguimento di quel decreto li 31 ottobre stesso anno, assegnava detti beni stabili al Municipio di Genova, coll' obbligo di provvedere alla loro manutenzione e di non poterne disporre senza il consenso dell' Imperatore. Archivio Civico. Filza intitolata: *1805-14. Stabili, Catasto, Cimiteri, Deliberazioni del Maire.*

bunali, non che il Codice di Napoleone (1) ecc. ecc. Finchè li 8 ottobre 1805 emanava, a forma della Costituzione francese, il Senatus-Consulto, col quale la Liguria era definitivamente riunita al territorio francese (2).

(1) Decreti 15 Messidoro. Anno 13 (4 luglio 1805). Con un Decreto Imperiale era stabilito « Le code Napoléon sera publiè dans le pays composant la ci-devant République ligurienne, ou chef-lieu de chacun des départements de Gênes, de Montenotte, des Apennins, et au chef-lieu de l'arrondissement de Saint-Remè, dèpendant du département des Alpes-Maritimes, et ce dans le dèlai de vingt-jours, à compter de la date du présent décret. Ce Code sera exécutoire dans tout le dit pays, à compter du 1.er vendémiaire prochain », cioè dal 23 settembre 1805. Ved. *Bulletin de Lois de l'Empire Français; 4.e Serie:* Tome Troisième; pag. 242. — *Gazzetta di Genova;* N. 7; 27 luglio 1805, pag. 55. — Veggasi la nota 1 a pag. 96.

(2) Quel Senatus-consulto stabiliva fra le altre cose: 1.° i Circondari di Genova e Novi, i quali formavano il Dipartimento di Genova; quelli di Porto-Maurizio e di Savona che fanno parte del Dipartimento di Montenotte; il Circondario di S Remo annesso al Dipartimento delle Alpi marittime; i Circondari di Chiavari, Sarzana e Bardi che compongono il dipartimento degli Apennini, sono riuniti al territorio Francese. — 2.° il Dipartimento di Genova, compresi i circondari di Bobbio, Voghera e Tortona dipendenti prima d'ora dal Dipartimento di Marengo, avrà quattro deputati al Corpo legislativo. — 3.° che Genova sarà compresa fra le città dell'impero, i cui *Maires* sono presenti al giuramento dell'Imperatore, nella sua esaltazione. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 21, 16 ottobre 1805, pag. 161. — E con successivo Senatus-consulto, in attesa che le Deputazioni al Corpo legislativo degli Appennini, di Genova e di Montenotte potessero essere nominate a tenore delle disposizioni dell'atto dei 13 termidoro anno 10, venivano nominati da Napoleone detti Deputati stabilendo che rimarrebbero in funzione fino al 1.° gennaio 1807. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 18, 1.° marzo 1806, pag. 68. — Gl'inorpellamenti, osserva il Botta, non mancarono nella bocca dell'oratore che propose al Senato Francese l'unione della Liguria alla Francia. Fra tutti, fu lepidissimo il suo trovato, che la Francia distruggeva l'indipendenza di Genova perchè l'Inghilterra non la rispettava. Ved. *Storia d'Italia*, libro vigesimo secondo, pag. 181.

Dopo ciò Napoleone, con suo decreto in data 10 febbraio 1806, revocava all'Arcitesoriere la facoltà straordinaria che aveagli conferita. Solo stabiliva rimanesse in Genova con mandato d'invigilare sulla esatta esecuzione delle leggi e decreti relativi all'alta polizia, rispetto alla tranquillità pubblica, ed alla sicurezza esterna, e su tutte le amministrazioni civili, e di proporre al Governo i miglioramenti che gli sembrassero suscettibili, indicando gli abusi che vi si fossero introdotti (1).

Il 1.° gennaio 1806 l'Arcitesoriere dell'Impero pubblicava nella Liguria il Senatus-Consulto 16 Termidoro, anno 10, ed il successivo Decreto dei Consoli dei 19 Fructidoro, relativi alle Assemblee dei Cantoni ed ai Collegi elettorali (2). Ed in correlazione ai medesimi ed alle votazioni di dette assemblee, Napoleone, con decreto 18 agosto 1808, eleggeva definitivamente i membri del Consiglio municipale di Genova (3).

(1) *Gazzetta di Genova;* N. 16; 22 febbraio 1806, pag. 61 e 62.

(2) I membri del nuovo Consiglio comunale si costituivano li 23 settembre 1808 prestando giuramento di fedeltà alla Costituzione dell'Impero e di fedeltà all'Imperatore. Archivio Civico. *Registro dei Processi verbali del Consiglio Municipale del 1807 al 1811.* Adunanza 23 settembre 1808. — Napoleone in data 18 marzo 1808 aveva già proceduto al rinnovamento del *Maire* e degli *Aggiunti al Maire* confermando in carica quelli che in allora vi erano. Archivio Civico. Filza intitolata: *Maires et Adjoints.*

(3) Li 16 settembre 1806, dal Prefetto del Dipartimento di Genova, venne pubblicato il manifesto, col quale si decretava la formazione delle assemblee Cantonali. — Li 7 agosto 1807 il Prefetto giusta un Decreto Imperiale dei 6 giugno stesso anno, convocava le Assemblee Cantonali del Dipartimento di Genova per il 1.° settembre 1807, onde procedessero alle elezioni loro deferite dalle leggi, e fra le altre, quelle dei Candidati per la nomina da farsi dall'Imperatore dei Consigli Comunali dei Comuni. — Il 20 agosto successivo il *Maire* notificava ai cittadini i locali in cui dovevano adunarsi le sezioni delle assemblee Cantonali. — Li 21, veniva ap-

Finalmente li 10 giugno emanava il decreto di Napoleone, col quale erano applicate alla Liguria tutte le leggi, regolamenti e decreti imperiali vigenti in Francia e non ancora stati dichiarati esecutorî nei dipartimenti, ond' era stata divisa la Liguria (1).

Di cotal guisa la Liguria veniva, di fatto e di diritto, ad essere nella condizione di provincia francese!

Però l'unione della Liguria alla Francia riuscì fatale a Napoleone, poichè l'Austria, l'Inghilterra e la Russia,

provata la lista dei 100 maggiori imposti della Città di Genova per la presentazione che le assemblee Cantonali dovevano fare dei candidati da nominarsi per la formazione del Consiglio municipale. Archivio Civico. Filza intitolata: *Assemblee Cantonali. Stabilimento. Atti. 1806-13.*

In quel mezzo di tempo essendo stato prefisso che i Consigli comunali dell' Impero francese compilassero lo stato passivo dei vari Comuni per conoscerne in modo chiaro e preciso la situazione relativamente ai debiti e carichi di cui erano gravati, il Consiglio di Genova lo compilava li 10 gennaio 1807, e da quello stato risultava che l'importo dei vari debiti del Comune di Genova al 1.° gennaio 1807 era di L. 67,381,88, residuo di tanti debiti, rilevanti L. 122,369,58, stati per la maggior parte fatti in occasione delle feste celebratesi durante il soggiorno dell' Imperatore Napoleone a Genova. Archivio Civico. Cartella: *Budjets et Comptes Rendus 1806-14.*

Nel 1812 giusta l'art. 12 della Costituzione *16 Thermidor, Anno X,* si fece dal Consiglio di Prefettura l'estrazione di metà dei Consiglieri comunali di Genova da surrogarsi il 1 gennaio 1812, l'altra metà avrebbe a termini di legge dovuto rimanere in carica fino ai 31 dicembre 1822. Archivio Civico. Filza intitolata: *Consiglio Municipale 1805-14.*

L' ultima adunanza di quel Consiglio municipale fu li 26 aprile: e l'ultimo atto fu la votazione d' un indirizzo al Generale Bentinck Archivio Civico. *Registro Processi Verbali del Consiglio Municipale dal 1811-1814.*

(1) *Gazzetta di Genova;* 1 agosto 1810; n. 61.

ingelosite della sua strapotenza, si coalizzarono movendogli nuove e più aspre guerre, nelle quali il suo astro andò mano mano oscurandosi, finch'egli, sforzato dal suo destino, dovette, li 11 aprile 1814, da Fontainebleau rinunziare al trono di Francia e d' Italia (1), ed accettare per estremo asilo l'umile rupe dell'isola d'Elba, dopo essersi coperto

(1) L' atto di abdicazione così si esprime: « Le Potenze alleate avendo proclamato che l' Imperatore Napoleone era il solo ostacolo al ristabilimento della pace in Europa, l' Imperatore Napoleone, fedele al suo giuramento dichiara che rinunzia per sè e suoi eredi ai troni di Francia e d' Italia, e che non v' ha alcun sacrifizio personale, compreso quello della vita, ch' egli non sia pronto a fare nell' interesse della Francia ». Ved. *Gazzetta di Genova*, 23 aprile 1814, pag. 142. — Il Senato conservatore Francese, misconoscendo tutto quanto il genio di Napoleone aveva fatto per la Francia anche con danno delle altre nazioni, e volendo ristabilire una riconciliazione solenne tra tutti gli Stati della Gran Famiglia Europea, dichiarava: Napoleone Bonaparte decaduto dal Trono, ed abolito il diritto di eredità nella sua famiglia, e sciolti il popolo francese e l' armata dal giuramento di fedeltà verso di Lui. Ved. *Gazzetta di Genova*, 20 aprile 1814, pag. 130.

Nell' adunanza dei 4 settembre 1809 quel Consiglio comunale deliberava di chiedere a Napoleone uno speciale stemma per la Città di Genova, e Napoleone in base al suo Decreto Imperiale dei 7 maggio 1809 sulle concessioni di stemmi alle Città, comuni e corporazioni, trasmetteva li 6 giugno 1811, Lettere Patenti colle quali autorizzava il seguente stemma: *D'argent à la croix de gueules, au chef des bonnes Villes qui est de gueules à trois abeilles en fasce d'or: Pour livrées, Rouge, Blanc, Iaune,* e stabiliva che gli ornamenti esteriori di detto stemma consistessero in *une couronne murale à sept créneaux, sommée d'une aigle naissante pour cimier, le tout d'or, soutenu d'un caducée du même posé en fasce au dessus du chef, auquel sont suspendus deux festons, servant de Lambrequins, l'un à dextre de chêne, l'autre à sénestre d'olivier, d'or, noués et rattachés par des bandelettes de gueules.* — L' originale di dette Lettere Patenti in pergamena colla firma di Napoleone e dell'Arcicancelliere dell' Impero Cambacérès e collo stemma Imperiale è depositato nell'Archivio Civico.

di gloria sulle rive del Nilo, sui campi di Ulma, di Austerlitz, di Marengo, di Jena, di Friedland, di Wagram, e dopo d'avere con incauto ardimento occupato il Kremlin!

L'Inghilterra, di fronte alla rovina del dominio di Napoleone, ed ai rovesci dell'armata francese, non rimase punto oziosa. Il Generale Bentink, uomo audace ed operoso, si rivolgeva agli Italiani dichiarando di volere aiutarli a levarsi dal collo il ferreo giogo di Bonaparte, a rivendicare i loro diritti ed a restituirsi in libertà (1). Occupata Livorno, dirigevasi a Genova, ove, secondato dalla flotta Britannica, li 18 aprile, costringeva il presidio francese ad arrendersi (2).

Acquistata la possessione di Genova, Bentink, passando d'allettamento in allettamento, con proclama del 26 aprile dichiarava di ristabilire la Costituzione degli Stati genovesi quale esisteva nel 1797, colle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell'originale costistituzione del 1576, sembrava richiedere; ed in pari tempo istituiva un Governo provvisorio affidato ad un Presidente, ed a dodici senatori con l'amplissimo incarico di assumere ed esercitare i poteri legislativo ed esecutivo dello stato (3).

(1) Botta; *Storia d'Italia;* libro vigesimo settimo, p. 499.

(2) *Gazzetta di Genova;* 23 aprile 1814; pag. 136.

(3) Entrato in Liguria, il Generale inglese con proclama dei 15 aprile da Nervi, stabiliva che in quella parte della riviera di Genova già occupata dalle armi Britanniche: 1.° Il territorio resterà diviso in dipartimenti, in circondarii, in cantoni e comuni come per lo passato. 2.° Il sistema amministrativo giudiziario e notarile continuerà come prima usando la lingua italiana ed agendo in nome di Dio e dello Stato genovese. 3.° Le Autorità, che al tempo del Governo Francese avessero demeritato delle popolazioni saranno rimosse, e messe fuori d'attività, e s'invitavano le popolazioni a designare tali persone, come pure altre più degne per rimpiazzarle. 4.° Le doglianze delle popolazioni sull'enormità degli aggravi e delle

Quel Governo proclamata, con manifesto dei 28 aprile 1814, la sua costituzione, procedeva alla formazione dei

tasse essendo generali, si crede doverne diminuire, ed alcune anche abolire del tutto. — Fra le abolite saranno le seguenti: patenti, diritti riuniti, la tassa territoriale, chiamata tassa per le spese di guerra; diritti sul tabacco; carta bollata e registro. — Fra le modificate saranno le seguenti: la tassa personale, da ridursi a lire due da Genova; ed il sale, che si venderà due soldi la libbra peso genovese. — Restano intatte le altre. 5.° S'incaricano le autorità amministrative delle Comuni di regolare e ridurre i loro *octrois* al puro bisogno delle stesse. 6.° L'importo di queste tasse qualunque esse siano, servirà esclusivamente per le spese pubbliche e bisogni dei paesi. Il denaro sarà considerato come denaro pubblico, e consegnato, col carico di renderne conto, ai Maires de' capiluoghi del circondario..... *Gazzetta di Genova,* 20 aprile 1814, N. 31, pag. 129.

E con quello dei 26 aprile — Considerando, che il desiderio generale della Nazione *pare* essere di ritornare a quell'antico governo sotto il quale godeva libertà, prosperità ed indipendenza e che questo desiderio *sembra* esser conforme ai principî riconosciuti dalle Alte Potenze alleate di restituire a tutti i loro antichi diritti e privilegi, dichiarava: 1.° che la Costituzione degli Stati genovesi quale esisteva nel 1797 con quelle modificazioni che il voto generale, il pubblico bene e lo spirito dell'originale costituzione del 1576 sembrano richiedere, è ristabilita; 2.° che le modificazioni organiche insieme alla maniera di formare le liste dei cittadini eleggibili, ed i consigli Minore e Maggiore saranno al piú presto possibile pubblicate: 3° che un governo provvisorio consistente in 13 individui e formato in due Collegj, come prima, sarà immediatamente nominato e durerà in carica sino al 1.° gennaio 1815, quando i due collegi verranno compiuti nel numero prescritto dalla costituzione; 4.° che questo governo provvisorio assumerà ed eserciterà i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato, *e determinerà un sistema temporaneo, o prorogando, e modificando le leggi esistenti, ovvero ristabilendo, e modificando le antiche,* nel modo che gli sembrerà espediente per il bene dello Stato e la sicurezza dei cittadini, loro persone e proprietà. 5.° Che due terzi dei Consigli Maggiore e Minore saranno nominati immediatamente, e gli altri saranno eletti a norma della Costituzione, quando le liste dei cittadini eleggibili

due Collegi, Governatori e Procuratori, ed assumeva il titolo di SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA (1).

La nuova forma di Governo destò in tutte le parti della Liguria sentimenti d'indicibile esultanza nazionale;

saranno formate. 6.° Ai due Consigli soprannominati, i due Collegi proporranno, secondo la Costituzione, tutte le misure che crederanno necessarie per l'intiero ristabilimento della antica forma di Governo. Ved. *Raccolta delle leggi ed atti pubblicati dal Governo Provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova.* Tom. I; N. 1; pag. 3. — *Gazzetta di Genova,* 30 aprile 1814; N. 34; pag. 147 — BOTTA; *Storia d'Italia;* libro vigesimo settimo; pag. 502.

(1) Appena costituito, stabiliva altresì che la coccarda, la bandiera e le patenti, egualmente che l'arma, saranno per l'avvenire quali erano in uso nell'antico Governo (Decreto 28 luglio). *Supplemento alle leggi ed atti pubblicati dal Governo Provvisorio;* pag 1. — E con altro Decreto 4 maggio, i Governatori e Procuratori, provvedendo all'amministrazione della Giustizia e modificando in parte le disposizioni della legislazione francese, stabilivano fra le altre cose: che gli atti e le sentenze si facessero in lingua italiana o latina ed in nome della Repubblica di Genova; che fosse abolito il Codice civile in tutto ciò che riguardava gli atti dello Stato Civile circa le formalità dei matrimoni, il divorzio, la comunione dei beni fra coniugi, le successioni intestate e il diritto di legittima, a contare dal 21 aprile; che per quegli oggetti fossero ripristinati a cominciare da detta epoca le antiche leggi della Repubblica ch'erano in vigore tanto nell'anno 1797 che nell'anno 1805 prima dell'epoca della promulgazione nello Stato Genovese del Codice Civile. Ved. *Raccolta delle leggi ed atti pubblicati dal Governo Provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova.* Tom. I, N. 13, pag.24. *Gazzetta di Genova;* Anno 1814; N. 36, 7 maggio; pag. 160. — In eseguimento di detto Decreto i Governatori e Procuratori li 23 maggio successivo decretavano che i registri delle nascite, morti e matrimoni non si tenessero più negli Uffizi dei capi anziani, e che quelli già depositati e tenuti nelle antiche *Mairies* fossero consegnati ai rispettivi parrochi; e che i parrochi fossero tenuti a fare ogni sei mesi l'estratto delle nascite, matrimoni e morti e di consegnarla al capo anziano del loro Comune. Ved. pag. 13 del *Supplemento alle Leggi ed Atti* ecc., citato più sopra.

poichè generalmente si riteneva che la sua indipendenza avrebbe costituito un elemento essenzialmente pacifico nella rigenerazione politica d' Italia, e che il ristabilimento dell' antica forma di Governo con leggi savie, semplici e nobili, sarebbe stato guarentigia di prosperità e di pace (1).

Il nuovo Governo, così costituito, eleggeva il Senato, la Giunta Legislativa, quella degli Affari Esteri e degli Affari Ecclesiastici, i Magistrati dell' Alta Polizia, dei Coadiutori Camerali, di Guerra e Marina, e dell' Interno (2).

Circa l' ordinamento amministrativo, conservava provvisoriamente tutti li *Maires* ed altri uffizi di amministrazione e polizia con i regolamenti ed ordinanze vigenti sino a nuovi ordini (3). Indi: 1.° divideva il territorio in sette Giurisdizioni con un Governatore, mantenendo il numero ed i confini dei Cantoni e Comuni, come esistevano: 2.° stabiliva che i Capi dei Comuni detti *Maires* in passato, si chiamassero Capi Anziani; e i Consigli Municipali, Consigli o Parlamenti degli Anziani; che i *Maires* cantonali prendessero il nome di Capi anziani cantonali; e che, sì gli uni come gli altri conservassero interinalmente le attribuzioni dei passati *Maires* e Consigli (4). E da ultimo

(1) *Gazzetta di Genova;* N. 36; 7 maggio 1814; pag. 159; N. 37, 11 maggio 1814, pag. 164: N. 42; 28 maggio; pag. 183.

(2) Ved. *Gazzetta di Genova*, N. 35, 4 maggio 1814; pag. 151 — N. 37, 11 maggio, pag. 164 — N. 40, 21 maggio 1814, pag. 175. — *Raccolta delle Leggi ed Atti pubblicati dal Governo provvisorio della Serenissima Repubblica Ligure.* Tom. I, pag. 74, 129. — *Supplemento a detta Raccolta*, pag. 6.

(3) Decreto 30 aprile. Ved. *Gazzetta di Genova.* 1814; N. 35; 4 maggio, pag. 152.

(4) Decreto 3 maggio — Le Giurisdizioni ed i Governi erano sette. — *Polcevera*, da San Pier d' Arena ad Arenzano e da Giovi al Mare. — *Di Ponente*, da Arenzano fino al Cervo. — *De' Confini*

l'elezione prescriveva che dei Capi anziani ed Anziani fosse riservata al Governo, e quella dei Membri dei Consigli si facesse dai rispettivi Governatori, e si sottoponesse all'approvazione del Magistrato dell'Interno (1).

Riguardo alla Capitale riservavasi a decretare un regolamento speciale. In correlazione a tale riserva, li 31 maggio, i Serenissimi Collegi invitavano il Capo Anziano e suoi aggiunti a presentare un piano di attribuzioni e dicasteri o Magistrati Municipali, conservando nondimeno un centro comune, e avendo riguardo a ripristinare gli antichi

Occidentali, dal Cervo sino ai confini di Mentone. — *Del Bisagno,* dal Bisagno fino a Portofino. — *Del Levante,* da Portofino sino al Mesco. — *De' Confini Orientali,* dal Mesco fino ai confini colli Stati di Massa e la Toscana. — *Dell'Oltre Giovi,* da' Giovi secondo il pendente dell'acqua sino ai confini sul Torinese, Alessandrino e Monferrato. I Governatori potevano cangiare i Capi Anziani che avessero male amministrato informandone il Senato, provvedevano all'amministrazione dei beni pubblici e Giurisdizionali; concedevano o ricusavano le permissioni per le adunanze dei Consigli degli Anziani. Ved. *Raccolta delle Leggi ed Atti pubblicati dal Governo provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova;* Tom. I; N. 11; pag. 19. — *Gazzetta di Genova;* N. 36, pag. 161. — Con altra legge 9 luglio si autorizzavano i Consigli degli Anziani a rinnovare le mete sui generi di prima necessità, previo l'assenso dei rispettivi Governatori. Ved. pag. 133 della *Raccolta* sopracitata. — *Gazzetta di Genova;* N. 58, 20 luglio 1814, pag. 247.

Avendo il *Maire* di Genova date le sue dimissioni, i Governatori e Procuratori, con decreto 6 maggio 1814, stabilivano che l'Aggiunto anteriore in nomina, ed in caso di assenza di malattia o di altro impedimento, l'Aggiunto immediatamente successivo esercitasse le funzioni interine di Maire come per l'addietro e fino alle disposizioni speciali da decretarsi per la Capitale, giusta il decreto dei 3 maggio. Archivio Civico. Filza intitolata: *Consiglio Municipale, 1805-14.* — Detto decreto è pure trascritto, in compendio, nel *Supplemento delle Leggi ed Atti pubblicati dal Governo Provvisorio della Serenissima Repubblica.*

(1) Decreto 17 giugno. Ved. *Supplemento* sopracitato; pag. 41.

uffizi de' Padri del Comune, de' Censori e dell' Abbondanza (1). Ed intanto ricostituivano, come Magistrati comunali dipendenti dal Magistrato dell' Interno, il Magistrato dei Padri del Comune e quello dei Censori, colle loro antiche attribuzioni, ad eccezione delle facoltà giudiziarie e di quelle contrarie alle modificazioni delle leggi costitutive della Repubblica (2).

(1) Collo stesso decreto era incaricata l' Amministrazione a deputare una o più persone sia fra gli Aggiunti, sia fra i membri del Consiglio Municipale, all'oggetto di stabilire ogni quindici giorni le mete sui generi contemplati nell' antico regolamento del Magistrato dei Censori. Archivio Civico. Filza intitolata: *Amministrazione Genovese*, 1814. — Il Capo Anziano con decreto 25 giugno affidava tale incarico a tre Consiglieri. Archivio Civico. *Registro delle deliberazioni del Maire*, 1814-15, N. 538. — Il piano d' attribuzioni e dicasteri municipali venne effettivamente compilato e trasmesso al Magistrato dell' Interno ed ai Serenissimi Collegi, ma per le condizioni eccezionali della Repubblica ne fu aggiornata l'approvazione: venne invece invitato il Capo Anziano a continuare nella sua amministrazione secondo i regolamenti in allora vigenti, compatibilmente ai cambiamenti stati fatti dal Governo ed all' interesse della Cassa comunale. Lettera del Presidente del Magistrato dell' Interno, in data 1 dicembre 1814; al Capo Anziano della Città di Genova. Archivio Civico. Filza intitolata: *Amministrazione Genovese*. 1814.

(2) Riguardano il Magistrato dei Padri del Comune i decreti 16, 20 e 25 luglio, 12, 22 e 31 agosto; quello dei Censori il decreto 1.° settembre 1814. — Il nuovo Magistrato dei Padri del Comune in data 12 agosto 1814 emanava un proclama col quale rinnova gli antichi Ordini e Grida per il buon ordine e la pulizia delle pubbliche strade. E, con altro successivo manifesto dei 26 agosto rimetteva in attività il corpo dei cosidetti *Rumentari*, o spazzini, i quali per squadriglie e sotto diversi capi erano esclusivamente incaricati di tenere le strade rispettivamente loro assegnate immuni da immondizie qualunque, gettiti o ingombro di qualsivoglia specie. Ved. pag. 214 e 224; della *Raccolta* citata nella nota 4, pag. 97: e pag. 51, 68, 70 del *Supplemento alle Leggi ed Atti,* citato alla nota 4, pag. 97.

Per rispetto alle finanze dei Comuni della Capitale, quel Governo vi provvedeva nell'atto che attendeva al riordinamento finanziario della Repubblica (1).

In pari tempo davasi pure opera alle riforme da portarsi alla Costituzione per ottenere un sistema di governo definitivo e durevole, il quale riunisse tutti i più abili cittadini alla causa della conservazione e felicità dello Stato; ed anzi, d'accordo col Generale Bentink, aveva determi-

(1) Con decreto 1 giugno, ristabilendo a favore delle Finanze della Repubblica, il dazio sui grani, granaglie, riso e vini forestieri, all'art. 12, nello scopo di provvedere alle spese municipali, autorizzava i Consigli o Parlamenti degli anziani di tutti i Comuni dello Stato a votare, nelle forme consuete, un' addizione alla tariffa stabilita colla legge medesima, o un' imposizione speciale sul vino nostrano consumato nel loro territorio rispettivo. — Per la Capitale, autorizzava subito un aumento di L. 2 per mezzarola sul vino comune e forastiero, e di simili 2 lire sul vino nostrano introdotto in consumazione, a profitto della cassa Comunale. Ved. pag. 99, della *Raccolta* citata nella nota 4, pag. 97.

Con altro decreto 2 giugno stabilivasi però, che la percezione delle lire 2 per mezzarola su vino nostrale e forastiere introdotto in Genova per consumazione in addizione alla Gabella Generale ed a profitto della Cassa municipale fosse per quell' anno fatta per conto del Collegio Camerale, e che la Cassa Camerale passasse in quella di Genova la somma di L. 456,000 per essere impiegata nel mantenimento delle Opere Pie. Ved pag. 31, del *Supplemento alle Leggi ed Atti,* citato nella nota 4, pag. 97.

Con decreto 7 giugno veniva stabilita l' imposizione territoriale principale in lire quattro al migliaio, e di soldi quattordici addizionali, de' quali due per % per i fondi di non valore, 10 % per supplemento alle spese comunali, ed 1 ½ % per la percezione. Ved. pag. 69, della *Raccolta* citata nella nota 4, pag. 97. — *Gazzetta di Genova;* N. 46; 11 giugno 1814; pag. 199.

Con decreto 11 luglio 1814 venivano annullati i decreti del cessato Governo, i quali caricavano i comuni delle spese per la fortificazione e per la cura e riparazioni della medesima. Ved. pag. 49, del *Supplemento alle Leggi ed Atti,* citato nella nota 4, pag. 97.

Infine con decreto 22 agosto stabilivasi come diritto esclusivo comu-

nata la maggior parte delle modificazioni alla Costituzione per rispetto ad un nuovo libro di nobiltà, all' elezione dei Consigli maggiore e minore, dei Collegi, del Doge, dei Magistrati della repubblica e Governatori (1). Però mentre Genova viveva confidente nella conservazione dell' antica Repubblica, ed il Governo stava per attuare le ideate e concordate riforme alla Costituzione, sopravvenne la notizia che nel Congresso di Parigi era stato decretato dovere la Liguria cadere in potestà del Re di Sardegna (2).

I confederati, vinto Napoleone sotto le mura di Parigi e costrettolo a rinunziare ad ogni diritto di sovranità sull' impero francese e sul Regno d' Italia, con ispeciale trattato stabilirono le basi per dare un assetto definitivo all' Europa, e segretamente convenivano che lo Stato genovese fosse unito al Reame di Sardegna onde riuscisse meglio rafforzato, rimettendo ad un Congresso generale, da tenersi a Vienna, il modo di regolare gli accomodamenti definitivi per completare quel trattato (3).

nale la vendita della pianta *Brisca* ossia *Ginestra* che solevasi impiegare alle carene dei bastimenti. Ved. pag. 221, della *Raccolta* citata nella nota 4, pag. 97.

(1) Decreti del Governo provvisorio in data 11 giugno, 9 luglio, e 3 agosto 1814. Ved. Tom. I, pag 74, 129, della *Raccolta* citata nella nota 4, pag. 97. — *Gazzetta di Genova;* 1814, N. 48, 18 giugno, N. 56, 13 luglio. — Massimiliano Spinola: *La restaurazione della Repubblica Ligure nel* 1814, pag. 73, 120. — Biblioteca Brignole De Ferrari. Volume intitolato *Registro dello Stato 1814, 26 aprile e 17 dicembre.*

(2) Botta, *Storia d'Italia;* libro vigesimo settimo; pag. 519.

(3) *Trattato di Parigi fra le Potenze alleate ed i Commissarii di Napoleone degli 11 aprile 1814:* e *Trattato di pace tra la Francia e le Alte Potenze coalizzate, conchiuso a Parigi il 30 maggio 1814.* — Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 46, 8 giugno, pag. 201 e N. 47. — Importa notare che già da parecchi anni il Governo inglese

Il Generale Bentink, di fronte a questi eventi ed alla necessità di costituire un governo definitivo, con proclama 31 luglio, decretava che il Governo provvisorio stabilito col suo proclama dei 26 aprile scorso, continuerebbe nell'esercizio delle sue funzioni fino a che il Congresso che doveva tenersi a Vienna dalle alte Potenze alleate abbia terminato le sue operazioni: ed in adempimento dell'art. 5 del medesimo, nominava duecento personaggi destinati per i due terzi del Gran Consiglio, ed i primi sessantasette per i due terzi del Piccolo Consiglio (1).

aveva stabilito l'annessione della Liguria agli Stati del Re di Sardegna. Guglielmo Pitt fino dal 1805 con nota ufficiale dei 19 gennaio aveva comunicata all'ambasciatore Russo a Londra che al Monarca della Sardegna era destinata la Sovranità dello Stato Ligure. Ved. Koch; *Histoire abregée des Traités de Paris depuis la paix de Westphalie;* Vol. III, Cap. LVI, part 3. *Bruxelles 1837.* — Ai 28 dicembre 1813 Bathurst scriveva a Bentink che prendesse occasione da qualche mal'umore dei Genovesi contro il Governo Francese per occupar Genova e prenderne possesso, mercè il concorso degli abitanti, a nome e per conto di S. M. il Re di Sardegna. Ved. F. Schoell; *Récueil de pièces officielles;* Vol. 7. *Paris 1814.* — Castlereagh li 6 maggio 1814 rispondendo a Bentinck, il quale lo aveva fatto consapevole d'avere proclamata la Repubblica, così gli scriveva: « che tuttociò che aveva fatto per il Governo provvisorio di Genova non potea essere considerato come pregiudizievole al sistema futuro che sarebbe stato conveniente dare a questa parte d'Europa; e di evitare di parlare dell'antica forma di Genova in termini che potessero far nascere delle illusioni; perchè poteva accadere che per considerazioni dettate dal generale interesse facessero adottare un altro sistema ». Ved. F. Schoel, op. cit. — Nella *Gazzetta Nazionale della Liguria* del 16 agosto 1800, si parlava della possibile annessione della Liguria al Piemonte. Ed in quella dei 26 febbraio 1806 era riportata una nota del *Moniteur* dei 17 febbraio di quell'anno, nel quale è detto che la coalizione a fare detta annessione esisteva tre mesi prima che lo Stato di Genova domandasse la sua unione alla Francia.

(1) *Gazzetta di Genova;* 1814: N. 62, 3 agosto; pag. 258.

Il Governo provvisorio tentò, senza riserva e senza esitazione, ogni mezzo possibile per iscongiurare quel danno, dapprima chiedendo l'indipendenza da ogni dominio forestiero e la conservazione della repubblica, indi consentendo alla privazione della sua forma di Governo od all'accettazione d'un reggimento monarchico, pur di conservare l'indipendenza e l'integrità del territorio, da ultimo uno speciale reggimento costituzionale da guarentirsi dalle quattro primarie potenze (1). Ma tutto riuscì inutile, poichè l'unione della Liguria al Reame di Sardegna venne solennemente ratificata dal Congresso di Vienna, e solo furono sancite speciali condizioni e privilegi nello scopo di guarentirne la prosperità futura (2).

Una di queste condizioni era diretta a provvedere al regime amministrativo della Città di Genova e prescriveva: « Che il Re di Sardegna stabilirà in Genova un Corpo di Città composto di 40 nobili, di 20 borghesi viventi delle

(1) L'inviato genovese aveva pure proposto che almeno da parte del Re di Sardegna fosse consentita una costituzione comune a tutte le provincie sulle basi di quella data dal Re Luigi XVIII alla Francia, ed inserita nella *Gazzetta di Genova* dei 20 aprile 1814, n. 31. Ma quella proposta neppure approdò. — Massimiliano Spinola; *La restaurazione della Repubblica Ligure nel 1814.* — Belgrano; *Della vita e delle opere del March. Gerolamo Serra;* pag. 39.

(2) Nel protocollo 10 dicembre 1814 si rifiutò di dare al Re di Sardegna il titolo di Doge — In quello del 21 dicembre si concordarono e stabilirono le condizioni dell'unione della Liguria al Piemonte, alle quali fecero adesione i plenipotenziari del Re di Sardegna con protocollo 17 dicembre. — In data 20 maggio 1815, stipulatosi fra il Re di Sardegna, Austria, Inghilterra, Russia, Prussia e Francia un trattato da far parte delle stipulazioni definitive del trattato di Vienna, all'art. 4 era detto che « i governi godrebbero dei diritti e privilegi specificati nell'atto intitolato: *Condizioni che devono servire di base alla riunione degli Stati di*

loro rendite proprie od esercenti arti liberali, e di 20 dei principali negozianti. — Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, ed i rimpiazzi si faranno dal Corpo stesso di Città, sotto riserva della approvazione del Re. — Questo Corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re, per la residenza e per la divisione del lavoro. I presidenti prenderanno nome di sindaci e saranno scelti fra i membri. — Il Re si riserba, tutte le volte che lo giudicherà opportuno, far presiedere il Corpo di Città da un personaggio di grande distinzione. Le attribuzioni del Corpo di Città saranno l'amministrazione delle rendite della Città, la sopraintendenza della piccola polizia della Città, la sorveglianza sugli stabilimenti pubblici di Carità » (1).

Genova a quelli di S. M. Sarda: ed il detto atto sarà conservato come parte integrale del presente trattato ed avrà la forza ed il valore come se fosse testualmente inserito nel presente articolo. — E nell'atto finale del Congresso di Vienna dei 9 giugno 1815 all'art. 83 vi era pure inserita identica disposizione.

È da notarsi che i paesi costituenti i già Feudi Imperiali e Stati uniti alla Repubblica Ligure nel 1797 furono uniti al Reame di Sardegna non come stati ma come cosa a parte e mediante una clausola speciale dapprima in via provvisoria, indi in modo definitivo. Ciò risulta dal protocollo 26 marzo 1815, col quale il Re di Sardegna consentiva a cedere al Cantone di Ginevra una porzione del suo territorio, ed il Trattato di S. M. il Re di Sardegna, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, ecc. in data 20 maggio 1815. — *Raccolta degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna.* Vol. XXIII; Appendice; Parte Prima; pag. 576, 587.

(1) Era pure stabilito che i Membri di detto Corpo avrebbero avuto un *costume,* ed i Sindaci il privilegio di portare la zimarra o toga, come i Presidenti dei Tribunali. Ved. *Trattati Pubblici della Reale Casa di Savoja colle Potenze Estere dopo la pace di Castel-Cambresis fino ai nostri giorni, pubblicati per ordine del Re.* Tomo II; Torino, Tip. Favale, 1846.

Sotto il Governo Provvisorio del 1797 i membri della Municipalità avevano per distintivo una fascia bicolore a sbarra. Ved. *Re-*

Il Governo provvisorio avuta partecipazione ufficiale dal Comandante le truppe britanniche di tale decisione con manifesto dei 26 dicembre, dichiarando d'avere tentato quanto poteva fare un Governo non d'altro fornito che di giustizia e ragione per i diritti e la restaurazione dei suoi popoli, rassegnava le sue dimissioni affine di non ledere per una parte i diritti imprescrittibili della nazione e dall'altra per non usare mezzi inutili e funesti, raccomandando alle autorità Municipali, Amministrative e Giudiziarie l'interiore esercizio delle loro funzioni, ed a tutti i popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è alcun bene più necessario alla Nazione (1).

Queste, nota il Botta, furono le ultime protestazioni, le ultime querele, e le ultime voci dell'innocente Genova. Così l'Italia, dopo una sanguinosa, e varia catastrofe di vent'anni, della quale dieci terremoti, e non so quanti

gistro citato in fine della nota 2 a pag. 12. Detto distintivo venne conservato dal nuovo Governo Costituzionale colla legge dei 5 e 6 febbraio 1798. Ved. Vol. I, N. 15, pag. 47, della *Raccolta* citata nella nota 1 della pag. 31. — La legge 22 aprile 1803 emanata dal Senato sul Potere amministrativo della Repubblica Ligure, all'art. VI, autorizzava il Magistrato Supremo a stabilire un *Costume* per i Provveditori, Vice-Provveditori, Presidenti della Municipalità di Cantone ed agenti comunali. Ved. *Raccolta degli Atti e delle Leggi emanate dal Potere legislativo della Repubblica Ligure;* Vol. I, N. 33, pag. 146. Genova 1802. Anno VI. — Quindi per la Municipalità di Genova venne proposto dal Magistrato dell' Interno proposto ed approvato dal Senato per distintivo; *abito nero fascia bicolore sul gilet;* ma poscia fu variata nella maniera seguente: *abito nero fascia bianca e bleu sopra l'abito in cintura*. Ved. *Raccolta delle leggi, Decreti e Proclami pubblicati dal Senato ed altre Autorità costituite;* N. 33 e 34; pag. 83 e seg. 355. Genova 1803. Anno VII.

(1) Ved. *Raccolta delle leggi ed atti pubblici dal Governo Provvisorio della Serenissima Repubblica.* Tomo II; pag. 75.

vulcani sarebbero stati per lei migliori, si ricomponeva a un dipresso nello stato antico (1).

Il Presidente del Governo Provvisorio notificando l'abdicazione del Governo al Capo Anziano, lo invitava a continuare nelle sue funzioni stabilendo che i Magistrati della Polizia, de' SS.ri Coadiutori Camerali, de' Padri del Comune, de' Censori, e dell' Annona formerebbero il Consiglio municipale della Città per provvedere al buon ordine e alla pubblica tranquillità (2).

Giusta detta notificazione, il Capo anziano, li 27 dicembre, chiamava a far parte dei Consiglio municipale di Genova i Membri dei Magistrati suddetti convocandoli per il giorno successivo (3).

Li 27 dicembre radunavasi di fatto il nuovo Consiglio comunale, ed assumendo funzioni politiche, governative ed amministrative confermava, i soggetti dei diversi Magistrati colle attribuzioni che fino allora avevano avute; incaricava specialmente i Coadiutori Camerali di quanto riguardava le pubbliche finanze dello Stato, il Magistrato dei Censori di quanto riguardava l'amministrazione militare oltre gl'incarichi che aveva; ed inoltre nella considerazione che tutte le spese di Polizia ed amministrazione militare erano indipendenti dall'amministrazione municipale e dovevano essere a carico dello stato, autorizzava i Magistrati di Polizia, Censori e Coadiutori Camerali ad emettere nel Cassiere Camerale i mandati dei pagamenti, che fossero ne-

(1) Ved. *Storia d'Italia;* libro vigesimo settimo; pag. 519-20.

(2) Archivio Civico. Filza: *Amministrazione Genovese: 1814.* Lettera del Presidente del Governo Provvisorio al Capo Anziano della Città di Genova, in data 26 dicembre 1814.

(3) Archivio Civico. *Registro di corrispondenza, 1814-15;* lettera N. 653.

cessari per le rispettive amministrazioni, colle formalità ch' erano allora in vigore (1). Nell' adunanza successiva, dei 29, approvava il Catasto della Città di Genova; in quella dei 9 gennaio 1816 deliberava lo Stato dei redditi e spese per l'amministrazione dell'anno medesimo (2). Da ultimo con quella degli 11 gennaio, ritenendo che la Città di Genova per i suoi rapporti, la sua situazione, il suo stato fosse nel caso di profittare della riunione agli Stati del Re di Sardegna, deliberava di rivolgergli un indirizzo di fedeltà e di devozione, facendogli conoscere i bisogni della Città circa la navigazione, il commercio, l'agricoltura, gli ospizi ecc., ed incaricava una speciale Deputazione di portarglielo a Torino (3).

(1) Archivio Civico. Volumetto intitolato: *Consiglio Municipale dal 27 dicembre 1814 al 2 agosto 1815.*

(2) L' *attivo* rilevava a L. 619.101, il *passivo* a L. 595.872.15, con un *avanzo* di L. 93,228,5. In seguito venne compilato uno stato supplementario a detto bilancio con un' *attivo* di L. 111.228.5, composto dell' avanzo suddetto e d' un maggiore introito di L. 18000 nel dazio oltre quello ch' era stato presunto in detto bilancio: ed un *passivo* di L. 130.524.16, per maggiori spese alle quali dovevasi provvedere. Archivio Civico. Filza intitolata: *Bilanci, rapporti, lettere verificazioni di cassa, stati e carte diverse, 1815-16.*

(3) Archivio Civico. Volumetto citato nella nota 1, della pag. presente. — *Gazzetta di Genova* 1815; 25 gennaio.

Recatasi la Deputazione Genovese a Torino, il Consiglio Generale di quella Città, nell'adunanza dei 25 gennaio 1815, allo scopo di mostrare quella vera fratellanza che d'allora in poi doveva essere indissolubile fra le due Città, deliberava con unanime applauso di eleggere i membri di detta Deputazione a Decurioni onorarî della Città di Torino, e, seduta stante, venivano invitati in seno del Consiglio e fatti sedere fra i Decurioni. La copia autentica della deliberazione del Consiglio Generale della Città di Torino veniva trasmessa in apposita pergamena al Corpo Decurionale della Città di Genova: e la medesima è depositata nell'Archivio Civico.

Il Sindaco di Torino facendo detta proposta diceva che l' ingran-

Intanto il Comandante delle truppe Britanniche, con proclama dei 27 dicembre 1815, pubblicando la decretata unione della Liguria al Piemonte, e le date dimissioni del Governo, ordinava a tutti gli abitanti dello Stato genovese di prestare la dovuta obbedienza alle Autorità amministrative, municipali e giudiziarie esistenti sino a che la volontà del Re di Sardegna fosse conosciuta (1).

dimento del Piemonte era frutto della sua importanza principalissima nelle cose d'Italia e che coll'unione della Liguria al Regno di Sardegna « si assicura la sorte d'Italia, e di due Italiani popoli, una sola nazione si forma la quale in sè tutti comprende quei pregi, che finora per la troppa ristrettezza o per la posizione dei paesi dall'una parte o dall'altra per avventura mancavano; fertilità di suolo, diversità di prodotti; copia di derrate e facilità di traffico; agricoltura e marineria; natura d'ingegni quanto altro mai attissimi alle più generose imprese ed alle arti di governo, agli studi più gravi, ed alle opere più belle d'ingegno e di mano; e memoria gloriosissima di guerra da' tempi più remoti infino ai nostri con magnanimo ardire e con rara costanza per terra e per mare sostenute; e nomi perpetuamente illustri di principi grandi, e di splendidi cittadini, di capitani invitti, di naviganti sopra ogni credere famosissimi ». Ved. *Gazzetta di Genova*, N. 9, 1 febbraio 1814, pag. 33; e N. 10, 4 febbraio, pag. 37.

(1) Li 28 dicembre scriveva al Capo Anziano: « È mia precisa intenzione che tutte le Magistrature nominate dal cessato Governo, continuino le loro funzioni e che non succeda in esse alcuna innovazione ». Ed il Capo Anziano la notificava nello stesso giorno, ai Magistrati di Guerra e Marina, dell'Interno, della Camera, ai Protettori di S. Giorgio, dell'Ospedale, Ospedaletto, Albergo. Archivio Civico. Filza: *Amministrazione Genovese* 1814; E *Registro di corrispondenza 1814-15;* lettera N. 654. — Ed in quell'occasione, il Visconte Castlereagh scriveva al Cav. Dalrymple Comandante le truppe inglesi: « Dispiacque a me non meno che a tutti Ministri di non poter conservare ai Genovesi un esistenza a parte, desiderio che abbiam ragione di credere che fra loro prevalesse, senza arrischiare d'introdurre nel sistema adottato per l'Italia, debolezza e per conseguenza pericolo di poca sicu-

Il Re di Sardegna annunziava l'unione della Liguria al suo Reame colle RR. PP. 30 dicembre 1814, nelle quali destinando un Commissario Plenipotenziario a prendere possesso a suo nome de' nuovi Stati, confermava le condizioni stabilite dal Congresso di Vienna (1). E con proclama dei 3 gennaio 1815, prendendone solenne possesso, auspicava ai considerevoli vantaggi ch'erano per provenire dall'unione della Liguria coi suoi Stati, mediante i vincoli di fratellanza e d'amore che avrebbe stabiliti, e ricordava l'antica gloria dei Liguri e quanto avevano in varî tempi operato per la difesa ed onore d'Italia. Il Comandante le forze Britanniche, a sua volta,

rezza, ma ci persuadiamo d'avere nel modo adottato provveduto molto più efficacemente per la loro futura sicurezza, e per la prosperità del loro commercio ». Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 105, 31 dicembre 1814, pag. 431.

(1) Con quelle Regie Patenti creava una Delegazione perchè si occupasse degli interessi e dei bisogni della Liguria e gli proponesse le misure che parrebbero più adatte a promoverne i vantaggi. Dichiarano inoltre che ogni autorità civile, giudiziaria e militare continuasse ad esercitare sotto la direzione del Commissario o Plenipotenziario tutte le funzioni che esercitavano, e che nulla fosse innovato rapporto alle leggi ed ai Regolamenti ch'erano in osservanza. Ved. *Gazzetta di Genova,* 1815. N. 2; 7 gennaio, pag. 6. — Ma pur lasciando sussistere in gran parte la legislazione in allora in vigore, con Regio Editto 24 aprile 1815 stabilivasi la formazione di un regolamento destinato a prescrivere la nuova forma di procedere tanto nelle materie civili che nelle criminali, ed a stabilire adeguate pene pei delitti. Ved. *Gazzetta di Genova,* Supplemento al N. 39, 19 maggio. — L'installazione del nuovo Senato di Genova ebbe luogo il 1.° giugno 1815. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 44, 3 giugno, pag. 175. — Detto regolamento fu pubblicato li 3 maggio 1815 col titolo, *Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova.* Ved. *Raccolta degli Atti di S. M. il Re di Sardegna dall' anno 1814 a tutto il 1832.* Vol. II; N. 170; pag. 170.

con proclama del 7 gennaio successivo, notificava d'avere rimesso nelle mani del Commissario Plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna il Governo dello Stato genovese (1).

In correlazione alle stipulazioni del Congresso di Vienna ed alle Regie Patenti sopracitate, li 31 luglio 1815, emanavasi dal nuovo Governo, il Regolamento per il regime economico della Città di Genova (2).

A termini delle disposizioni di quel Regolamento, la pubblica amministrazione era affidata ad un Consiglio generale, ad un Consiglio particolare, ai Sindaci, ai Ragionieri, ai Provveditori, ed agli Edili.

(1) *Gazzetta di Genova;* N. 2, 7 gennaio 1815, pag. 6 e 7. — È a notarsi che il Comandante le Truppe Britanniche in data 5 gennaio 1815 scriveva al Capo Anziano: « Scrivo che il Governo che » sarà nominato da Sua Maestà il Re di Sardegna per administrare » i Stati di Genova sarà pubblicato da me ed in conseguenza questo » mio terminerà, nessuna delle Autorità municipale o administrative » saranno lecito di riconoscere il Regio Plenipotenziario. In ogni caso » Genova essendo Piazza forte il ricevere una persona alle porte » tocca al Comandante Militare ». — Archivio Civico; Filza, *Amministrazione Genovese,* 1815. — Ed il Commissario Plenipotenziario del Re di Sardegna, con proclama 9 gennaio 1815 ordinava: che la Coccarda la Bandiera e le Patenti egualmente che lo stemma da usarsi nel Genovesato fossero quali erano prescritti per il rimanente dello Stato: e che gli atti e le sentenze si facessero in lingua italiana o latina, ed in nome di S. M. Vittorio Emanuele per grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoja e di Genova, Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 3, 11 gennaio 1815, pag. 9. — Li 11 gennaio 1805 prestarono giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele i Membri del Corpo di Città e nei giorni 13 e 17 successivi tutti gl' impiegati municipali. Archivio Civico. Filza: *Amministrazione Genovese.* 1815.

(2) Ved. *Compilazione degli Editti e Patenti di S. M. il Re di Sardegna* ecc. ecc.; N. 78; pag. 190. Genova 1814.

Il Consiglio generale era costituito giusta le norme stabilite dal Congresso di Vienna di quaranta Nobili, di venti Cittadini viventi della loro entrata od esercenti arti liberali, e di venti de' principali Negozianti. Era diviso in due classi alla prima appartenevano i Nobili ed alla seconda i Cittadini ed i Negozianti. Tutti duravano in carica a vita (1). Radunavasi tre volte l'anno, cioè il giorno 16 dei mesi di aprile, agosto e dicembre (2).

Il Consiglio particolare si componeva dei *Sindaci,* dei *Ra-*

(1) Detto Regolmento Organico stabiliva che i Membri del Corpo di Città fossero per la prima volta nominati dal Re: e che nei casi successivi di vacanza la proposizione o la nomina spettasse al Consiglio generale. — Con successive Regie Patenti 31 settembre 1824, fu abolita la suddivisione della seconda classe in Possidenti e Negozianti. — Dapprima non potevano essere consiglieri nel tempo stesso il padre ed il figlio, il suocero e genero, gli zii paterni e materni e i loro nipoti, nè due fratelli, senza una deroga speciale. Indi gl' impedimenti furono ristretti, e venne solo stabilito che non potessero essere nel tempo stesso consiglieri il padre e figlio, nè due fratelli. — Occorreva avere anni 21, essere di conosciuta probità, possessori di un patrimonio notoriamente ragguardevole ed abitanti in città da dieci anni almeno o residenti in essa la maggior parte dell' anno. — Chi avesse continuato a stare fuori città per due anni s'intendeva avere rinunciato alla carica: e chi per due volte consecutive mancava d' intervenire al Consiglio senza avere fatto constare del proprio impedimento prima dell' adunanza s' intendeva avere data la propria dimissione.

(2) Si adunava, anche straordinariamente, quando il Consiglio particolare coll' adesione del Commissario credeva che il vantaggio del pubblico servizio lo potesse richiedere. — Le adunanze e deliberazioni del Consiglio generale erano legittime quando v' intervenivano i due terzi dei Consiglieri (art. 14 e 15).

Nel 1835, durante l' invasione del Cholera-morbus, le facoltà competenti al Consiglio generale furono affidate ad una Commissione speciale composta di due Sindaci, del primo Ragioniere e dei due Priori, degli Uffici Provveditori e degli Edili. Regio Biglietto 11 agosto 1835. Archivio Civico. Volume intitolato: *Regi Biglietti;* pag. 248.

gionieri, dei *Provveditori*, degli *Edili*, dell'*Archivista*, del *Segretario* e di dieci Consiglieri eletti dal Consiglio generale. Aveva il maneggio economico degli affari della Città: radunavasi regolarmente una volta al mese (1).

I *Sindaci* erano due, eletti dal Re sopra terna del Consiglio generale, fra i membri del Corpo di città, uno di 1.ª classe fra nobili, l'altro di 2.ª fra i non nobili (2).

I *Ragionieri* avevano l'ispezione di quanto riguardava l'amministrazione economica, la contabilità, gli appalti ecc. — I *Provveditori* la vigilanza sulla vendita dei commestibili, sui pesi e misure, sui macelli, lo stabilimento delle mete sui commestibili, legna, carbone e generi più necessarî. Gli *Edili* l'amministrazione del porto, la manutenzione dell'acquedotto, strade, chiaviche, l'illuminazione, la sovraintendenza sulle fabbriche ecc.

Vi erano pure quattro *Protettori dei Pubblici Stabilimenti*, con incarico di promuovere gl'interessi ed i vantaggi degli Istituti di carità e di beneficenza stabiliti nella Città e nei subborghi, e di vigilare alla conservazione dei loro diritti (3).

Rispetto al regime economico e finanziario, al Municipio era assegnata l'amministrazione dei fondi, effetti e redditi descritti in apposito elenco e rilevanti alla complessiva somma di L. 275,000, oltre i redditi da appli-

(1) Potevano radunarsi anche ogniqualvolta gli affari della Città lo richiedessero. — I Membri del Consiglio particolare duravano in carica un biennio.

(2) I Sindaci dapprima esercitavano le loro funzioni per un solo anno; indi, con Regie Patenti 31 settembre 1824, la durata in carica fu prorogata ad un triennio. — I Ragionieri, i Provveditori, gli Edili, erano eletti dal Consiglio generale, e si rinnovavano ogni biennio.

(3) Venivano scelti fra i dieci consiglieri eletti a costituire il Consiglio particolare non eletti ad altre cariche (art. 87-90).

carsi alla manutenzione e conservazione del Porto presunti in L. 90,000 (1), riservandosi il Re di provvedere alle straordinarie circostanze che cagionassero od un aumento di spese, od una notabile diminuzione nel prodotto

(1) ARCHIVIO CIVICO, Filza: *Corpo Decurionale* 1815-49. — Ed a riguardo dei fondi assegnati, come patrimonio alla Città, occorre far rilevare che lo svestimento del titolo, per il quale Genova era prima padrona della Demanialità e divenne in seguito Municipio, non essendo stato governato con appositi provvedimenti, diede luogo nel 1836 ed in seguito nel 1855 ad una lunghissima lite fra il Demanio dello Stato ed il Municipio della Città di Genova, in ordine alla proprietà di vari dei suddetti fondi stabili ed alle carte delle antiche Magistrature di Genova, la quale fu definita nel 1871, stabilendosi, mediante arbitrato, i beni che dovevano ritenersi spettare al Demanio, e quelli che dovevano spettare al Municipio, e dichiarando che rimarranno a libera visione ed esame a tutti i rami d'amministrazione superiore dello Stato, i registri, i titoli, le carte delle antiche Magistrature di Genova esistenti nell'Archivio Municipale. Le principali questioni di diritto che furono sollevate in quella vertenza sono le seguenti: — Quando un ente giuridico collettivo, una Città veste la sovranità dello Stato le sue proprietà sono esse tutte demaniali? — E se quest'ente giuridico sveste la sovranità, le proprietà sue debbono seguire la sovranità svestita ed andare col Demanio, o meglio non debbasi dalla natura delle cose medesime derivare la conseguenza del diritto di pertinenza? — Quando una Magistratura, la quale ha speciali assegnamenti di fondi anche in uso, di governativa viene immutata in Comunale, anzi viene fusa nel Comune medesimo, non porta con sè quasi necessario corredo a speciale patrimonio quei beni che aveva assegnati? — E ciò non è forse vero nella specialità di queste controversie per virtù delle disposizioni legislative dal Municipio invocate? — Gli assegnamenti che le varie leggi fecero alla Città, sono essi semplici ovvero lassativi? — Ed i provvedimenti dei varii governi che gli uni agli altri si succedettero debbono essi considerarsi come brogativi od abrogativi gli ultimi dei primi, oppure no? Ved. *Processi verbali del Consiglio comunale di Genova; Anno 1871*; Adunanza privata 14 settembre; pag. 362, e seg. — Il contratto di transazione venne stipulato li 25 luglio 1873.

delle rendite. E difatti, con successivo Regio Biglietto 2 aprile 1816, per abilitarlo a soddisfare a tutti quei carichi che gli incombevano, specialmente al sollievo dell'umanità in assistenza delle opere pie, era autorizzato a continuare la riscossione del dazio sugli articoli di consumazione all'entrata in Città, detti *octrois*.

Erano inoltre stabilite norme opportune per la compilazione del bilancio e per la regolare tenuta della contabilità, fra le quali taluna che preludeva ai principii dei più classici finanzieri dei nostri tempi (1).

In conformità del Regolamento sopraindicato, Sua Maestà, il 1.° agosto successivo, nominava i Membri del Corpo di Città, designava fra essi coloro che dovevano costituire i vari Uffizi del Corpo medesimo, e sceglieva a suo Commissario presso lo stesso il Primo Presidente del Real Senato di Genova, incaricandolo di convocare per il giorno 8 di quel mese i Membri di detto Corpo e di metterli in possesso della carica alla quale erano rispettivamente destinati (2).

Correlativamente a dette nomine disposizioni, il nuovo Corpo di Città venne posto in solenne possesso dell'amministrazione, il giorno 8 agosto 1815, dal Primo Presidente del Real Senato di Genova nella sala d'udienza dello stesso Real Senato (3).

(1) Per riguardo al Bilancio era prescritto: che non vi si dovessero comprendere i residui tanto attivi che passivi delle annate precedenti, e di formarne due stati distinti da annettersi al bilancio; che le partite tanto di rendita che di spesa non potessero convertirsi in altro uso.

(2) Il Consiglio comunale, costituitosi dopo le dimissioni del Governo Provvisorio, durò in carica fino al 2 agosto 1815. Ved. *Gazzetta di Genova;* N. 63, 9 agosto 1815.

(3) Archivio Civico. *Processo verbale dell' installazione del Corpo di Città di Genova.* Filza: *Corpo Decurionale. 1815-49.*

Con Regie Patenti, 23 gennaio 1816, la Città di Genova, era autorizzata a continuare l'uso dello stemma che da tempo imme-

Quel Corpo di Città resse l'amministrazione di Genova fino a che da Roma s'iniziava l'era del risorgimento italiano con una serie di riforme politiche, le quali elettrizzarono siffattamente le genti italiche dall'Alpi al Lilibeo, da far credere che, sciogliendosi il voto di tanti secoli, la patria nostra s'avesse a costituire una buona volta in Nazione indipendente, e si cominciasse l'opera più bella e gloriosa, che fosse riservata ai secoli, di compiere, cioè la concordia spirituale del genere umano (1).

Fu allora, che nella ricorrenza del centunesimo anniversario della gloriosa cacciata dei tedeschi, in mezzo all'esultanza di tutta la popolazione Genovese si fece il primo pellegrinaggio nazionale allo storico santuario di Oregina dalle diverse rappresentanze della cittadinanza ornate di ricchi vessilli, di coccarda tricolore e di rami di simbolica quercia; che il popolo Subalpino per mezzo di suoi rappresentanti fraternizzando col popolo Ligure con indisso-

morabile l'aveva distinta *fra le altre Città dell'Italia*, consistente *in una croce rossa in campo bianco collo scudo ornato di grifoni sormontato da una corona Comitale*. Conferendole « il privilegio » di poter liberamente essere in pubblico l'arma così formata, » scolpita o dipinta nei sigilli, nei monumenti, sugli edifizi ed » altri luoghi ove occorra, come pure nella bandiera Civica ac- » cantonata però dalle Nostre Armi Regie, e ciò senza contraddi- » zione alcuna; volendo, che non sia inferita molestia alcuna alla » detta Città per avere usato tale stemma pel tempo già trascorso » dopo che venne riunita al Nostro dominio; e che non le venga » recato impedimento alcuno per l'avvenire; non ostante qualunque » ordine, Editto, Legge, Decreto, od altra disposizione qualunque in » contrario ». L'originale di dette Regie Patenti esiste nell'Archivio Civico unitamente all'*Arresto d' interinazione* della medesima fatta dalla Regia Camera dei Conti, ed allo stemma medesimo. E *Processi verbali di deliberazioni del Maire*, 1805, dal 1.º gennaio al 9 agosto, pag. 34.

(1) Vincenzo Gioberti, *Il Gesuita Moderno*, Losanna 1847.

lubile vincolo d'amore e di nazionalità, entrambi, a nome e per tutti i popoli italiani, protestavano contro le passate discordie civili che in parricide guerre e per ambizione ed interessi stranieri, aveano per tanti secoli rovinata la patria comune; che dichiarandosi uniti d'indissolubile affetto facevano sacramento di adoperare ogni sforzo affinchè mai in avvenire non fosse versato in campo il sangue italiano e da italiane mani, e trionfasse il principio dell'unione e dell'indipendenza dell'Italia, e deponevano all'ombra del sacro tempio, strette da un nodo tre bandiere, come simbolo di vera unione ed amore fraterno, aspettando che tempi migliori permettessero di vedere unite ed incrociate le bandiere di tutti gli altri popoli d'Italia, per esservi un giorno fuse assieme e non formarne più che una sola (1).

Fu allora che il magnanimo Re Carlo Alberto, seguendo le nobili e patriottiche tradizioni de' suoi antenati (2), in mezzo agli entusiasmi delle cento città italiane, con proclama 8 febbraio 1848, dichiarando di comprendere i bisogni dei popoli da lui governati, divisava d'iniziarli alla discussione dei pubblici affari, e prometteva di dare al suo governo la forma rappresentativa sanzionata dall'attuale Statuto, onde il principe e la Nazione fossero con più stretti vincoli uniti pel bene della Patria; e che con altro proclama

(1) Il processo verbale di quello storico Pellegrinaggio, che prima era a mani del Custode della Chiesa di Oregina, venne dallo stesso consegnato al Sindaco Barone Comm. Andrea Podestà, il quale ne ordinava il deposito nell'Archivio Civico onde vi fosse gelosamente custodito.

(2) Luisa Saredo; *Il Matrimonio di Vittorio Amedeo II. Nuova Antologia;* Anno XX, Vol. I, pag. 39. — In una nota di detto articolo, l'esimia Scrittrice ricorda come Papa Urbano VIII chiamasse Carlo Emmanuele I « il difensore della libertà d'Italia e l'onore di essa ».

dei 4 marzo successivo, con lealtà di Re, e con affetto di padre adempieva alla fatta promessa sanzionandolo e promulgandolo, affinchè le sorti dei suoi popoli fossero conformate alla ragione dei tempi ed alla dignità di nazione, e si raddoppiassero i vincoli d'indissolubile affetto che li stringevano all'*itala* sua corona, fidente che Iddio avrebbe benedette le sue intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerebbe sempre più degna dell'antica fama, e saprebbe meritarsi un glorioso avvenire.

Fu allora, che compiendosi l'eroica insurrezione della patriottica Milano, Re Carlo Alberto muoveva impavido a combattere, coi volontari accorsi da ogni terra d'Italia, la prima guerra dell'indipendenza, perchè i doveri di Re, gli obblighi che lo stringevano ai sacri interessi della patria italiana gl'imponevano di portarsi coi suoi figli nelle pianure lombarde ove stavano per decidersi i destini della Patria italiana (1).

Fu allora che i Comuni dei ducati di Parma e Guastalla (2), di Piacenza (3), degli Stati di Modena e Reggio (4), della Lombardia, delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso (5), e Rovigo, della Città e provincia di

(1) Ved. *Proclama di Carlo Alberto a' Suoi amatissimi Popoli,* del 29 marzo 1848. — Passato il Ticino, li 31 marzo dello stesso anno, rivolgendosi all'Esercito diceva: « Soldati! grande e sublime è la missione a cui la Divina Provvidenza ha voluto ne' suoi alti decreti chiamarci: Noi dobbiamo liberare questa nostra comune Patria, questa Sacra Terra Italiana dalla presenza dello Straniero, che da più secoli la conculca e l'opprime: ogni età avvenire invidierà alla nostra i nobilissimi allori che Iddio ci promette... ». Ved. *Collezione Celerifera delle Leggi,* pubblicate nell'anno 1848, pag. 267 e 281.

(2) Legge 16 giugno 1848. Ved. *Collezione* sopracitata, pag. 580.

(3) Legge 27 maggio 1848. Ved. *Collezione* sopracitata, pag. 494.

(4) Legge 21 giugno 1848. Ved. *Collezione* sopracitata, pag. 605.

(5) Legge 11 luglio 1848. Ved. *Collezione* sopracitata, pag. 633. In detta legge era però stabilito: « Col mezzo del suffragio univer-

Venezia (1), con votazioni universali, si univano al Regno di Sardegna per costituire il Regno d'Italia, e che il Parlamento subalpino solennemente le sanzionava.

Sventura volle che la sorte, la quale aveva dapprima arriso alle armi italiane, in guisa da far credere che l'ardita idea di costituire l'Italia in Nazione fosse prossima ad attuarsi, per fatalità di molte prepotenti circostanze e per l'impossibilità di vincere colle sole forze ch'erano disponibili, mutasse contraria, e negasse il conseguimento dell'alto scopo di quell'impresa cominciata con grande animo e concordia di tutta Italia! (2).

Ma il sacro e patriottico seme era ormai sparso, ed inaffiato dal sangue dei forti caduti a Novara, a Milano, a Venezia, a Roma germogliò rigoglioso in ogni terra italiana, sicchè nel giro di poco più di quattro lustri, per virtù di Principe, per senno d'uomini di Stato, per valore di eserciti, per concordia di popoli e per eventi provvidenziali, mirabilmente si produsse la completa e tanto desiderata indipendenza ed unità della Patria.

» sale sarà convocata una comune Assemblea costituente, la quale
» discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova Monarchia
» Costituzionale colla dinastia di Savoja, secondo l'ordine di suc-
» cessione stabilito dalla legge salica, in conformità del voto emesso
» dai Veneti e dal popolo Lombardo sulla legge del 12 maggio
» prossimamente passato del Governo Provvisorio di Lombardia. —
» La formola del voto sopra espresso contiene l'unico mandato
» della Costituente, e determina i limiti del suo potere ».

(1) Legge 27 luglio 1848. Ved. *Collezione* citata nelle note precedenti; pag. 649. — Con altra legge dello stesso giorno erano determinate le norme speciali stabilite pel Governo della Lombardia e della Provincia di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente. Ved. *Collezione* sopracitata, pag. 650.

(2) *Proclami* 27 luglio, 7, 10 e 28 agosto 1848. Ved. pag. 652, 703, 704 e 716 della *Collezione* sopracitata.

Nello svolgersi di quei grandiosi eventi politici, si maturava intanto un nuovo e più liberale ordinamento per l'amministrazione di tutti i Comuni, in conformità degli ordini costituzionali, aventi per base il regime rappresentativo, e veniva concretato nella storica legge 7 ottobre 1848.

Compilate le liste elettorali, giusta il nuovo ordinamento Municipale, e compiutesi da parte degli elettori le relative elezioni dei Consiglieri comunali, li 25 marzo 1849, insediavasi la nuova Amministrazione rappresentativa del Municipio di Genova (1), e cessava il regime speciale stabilito e guarentito alla Città di Genova dal trattato di Vienna. E da quel tempo l' amministrazione del nostro Municipio rimase sempre ordinata dalle norme legislative che governarono successivamente le amministrazioni delle varie città e comuni italiani (2).

Ma quell'Amministrazione oligarchica, prima del suo ces-

(1) Le elezioni ebbero luogo li 28 novembre 1848, e poichè fra gli eletti ve n' erano sei, la cui nomina doveva a termini di legge ritenersi nulla, gli elettori venivano convocati nuovamente per il giorno 10 gennaio 1849, affinchè provvedessero alla loro surrogazione, scegliendo sei fra i dodici candidati che nella prima votazione avevano riportato il maggior numero di voti. Ved. *Gazzetta di Genova,* 1849; N. 6; 6 giugno; e N. 10; 11 gennaio.

Compiute le elezioni, veniva con Regio Decreto 16 marzo 1849 eletto il Sindaco della Città, il quale li 25 successivo prestava giuramento nanti l'Intendente Generale della Divisione amministrativa di Genova in presenza del Consiglio Comunale. Ved. *Processi verbali del Consiglio Comunale di Genova.* Anno 1849. Volume manoscritto esistente nell'Ufficio di Segreteria dal Municipio.

Il bilancio della Città di Genova per l' anno 1849 rilevava a L. 2,481,696.03 cioè: Attivo-*Ordinario* L. 1,677,057.99; *Straordinario* L. 804,638.04. Passivo-*Ordinario* L. 2,061,696.03. *Straordinario* L. 420,000.

(2) Legge 23 ottobre 1859, N. 5376; Legge 20 marzo 1865 allegato *A;* e leggi complementari dei 18 agosto 1870, N. 5815; 1.° luglio 1873, N. 1409; 14 giugno 1874, N. 1961.

sare dava all' Italia splendidi sprazzi di ardire patriottico, inviando il saluto della Liguria e l'offerta d'un ricco vessillo a Palermo che aveva scosso il giogo dei Borboni, inviando il saluto della Liguria e l' offerta di artiglierie e d' uno stendardo al Popolo Romano; esprimendo al Parlamento subalpino il voto di Genova che fosse accettata l' unione della Lombardia, sebbene proposta colla clausola della convocazione d' un' assemblea costituente, all' effetto d' impedire dissensi fatali all' unità della Patria; ed infine votando il sussidio di un milione a Venezia, onde non più infelicemente rivali per l' impero del mare, ma congiunte di voleri, di sacrifizî e di speranze, Genova e Venezia sostenessero quella santa causa italiana che nè perfidia d'uomini, nè ingiuria di fortuna valsero ad abbattere (1).

I Padri nostri in vero hanno dolorosamente rimpianta l' unione della Liguria al Piemonte, perchè li privava della loro ambita autonomia e della loro storica forma di Governo!

Rispettiamo quel rimpianto!

Gl'ideali dei padri meritano sempre venerazione, massime se congiunti a prove di sapienza civile e di virtù militare, a gloriosi ricordi di grandezza e di potenza!

Noi però, ch' avemmo l'avventurata fortuna di assistere allo svolgersi del risorgimento italiano ed al comporsi dell' unità della Patria, preparata da tanti sublimi intelletti, conquistata col sangue di tanti martiri, dobbiamo riconoscere che quell' unione potentemente concorse a riunire in nazione le disunite terre d' Italia.

(1) Gli atti e documenti relativi, unitamente agli indirizzi di ringraziamento, votati dai Municipi di Palermo, di Roma e di Venezia, a Genova, esistono nell' Archivio del Municipio.

La storia non si cancella. Piemonte e Liguria divisarono e compierono l'unità e l'indipendenza della Patria Italiana. Fu la leale e prode stirpe della storica casa di Savoia che guidata dall'illustre pensatore e statista Benso di Cavour, si fece interprete del dolore dei popoli italiani e con mano forte ed ardita compose il fascio dell'unità della Patria: e fu da queste Liguri sponde che, al grido d'Italia e Vittorio Emanuele, salpò, col nerbo degli invitti Carabinieri genovesi, la gloriosa spedizione dei Mille, potente fattore dello splendido svolgimento dell'Epopea Italiana!

Qui ha fine il saggio del lavoro mio. Confuso d'avere troppo abusato della Vostra pazienza, Ve ne chieggo scusa. Compilato fra le straordinarie ed agitate cure della crisi sanitaria felicemente superata, per fermo non riuscì, qual doveva essere, degno di Voi. Umani e gentili, come siete, spero vorrete compatire allo ardire mio, e conservarmi la vostra ambita e preziosa benevolenza.